

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2013, n. 13-5561

Regolamento CE 1698/2005 -PSR 2007 - 2013 del Piemonte. Misure 112, 121 e 311. modifiche ed integrazioni alle DD.G.R. n. 130 - 9454 del 01.08.2008 e s.m.i., n. 41-3472 del 21 febbraio 2012, n. 59-3949 del 29 maggio 2012 e n. 44 - 13322 del 15.02.2010 e s.m.i e approvazione testi coordinati.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, il quale abroga il reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;

visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 e s.m.i., recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale;

visti gli Orientamenti strategici comunitari e il Piano strategico nazionale in materia di politica dello sviluppo rurale;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 2 aprile 2007, riadottato con modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 44-7485 del 19 novembre 2007 ed approvato dalla Commissione Europea con la Decisione n. C (2007) 5944 del 28 novembre 2007 (codice CCI2007IT06RPO009), in cui sono indicati, tra l'altro, le strategie e le priorità di intervento, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle Misure prescelte per attuare la strategia di intervento;

visto il Regolamento CE n. 74/2009 (di modifica del Regolamento (CE) n. 1698/2005) con il quale, sulla base della revisione (cosiddetto "health check") della Politica Agricola Comunitaria (PAC) di metà programmazione, sono state individuate alcune "nuove sfide" da affrontare nella attuazione dei PSR, tra cui, per la Misura 121, quelle relative a "Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti", "Gestione delle risorse idriche" e "Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero casearia";

visto che, per tenere conto delle modifiche apportate al Reg. CE 1698/2005 dal Reg. CE 74/2009, la Giunta Regionale con D.G.R. n. 26-11745 del 13.07.2009 ha adottato la proposta di modifica 2009 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, approvata, con modifiche, dalla Unione Europea con Decisione C (2010) 1161 del 7.03.2010 e visto che il medesimo PSR 2007-2013 è stato da ultimo modificato con DGR n. 13-3885 del 21.05.2012, recependo le modifiche approvate con Decisione della Commissione Europea C (2012) 2248 del 30.03.2012;

considerato che il sopracitato PSR 2007-2013 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con il richiamato articolo 20 del reg. (CE) n. 1698/2005, comprende tra le altre, le Misure 112 "Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori", 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" e 311 "Diversificazione in attività non agricole", le quali prevedono, rispettivamente, la concessione di

sostegni e contributi per agevolare l'insediamento di giovani in agricoltura, per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole e per agevolare lo svolgimento di attività di diversificazione dei redditi delle aziende agricole;

viste le "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione delle Misure 112, 121 e 311" approvate con DGR n. 37-8475 del 27.03.2008, riapprovate con modifiche con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e successivamente modificate ed integrate con DGR 72-11900 del 28.07.2009, n. 42-13381 del 22.02.2010, n. 20-312 del 12.07.2010, n. 40-2769 del 18.10.2011, n. 54-3172 del 19.12.2011, n. 50-3651 del 28.03.2012;

vista la DGR n. 41-3472 del 21.02.2012 con la quale è stato approvato un testo coordinato ed integrato dei bandi emanati nel 2011 ai sensi delle Misure 112 e 121 del PSR;

vista la DGR n. 59 – 3949 del 29.05.2012 con la quale è stata disposta una riapertura dei termini di presentazione delle domande di cui ai bandi 2011 della Misura 121;

viste le disposizioni in materia di controlli e sanzioni per l'attuazione delle Misure 112, 121 e 311 approvate con DGR n. 44-13322 del 15.02.2010 modificata con DGR n. 20-312 del 12.07.2010, in applicazione del disposto del Reg. CE 1975/2006 e s.m.i., nell'ambito della "Disciplina riduzioni ed esclusioni per inadempienze PSR" di cui alla DGR n. 80-9406 e s.m.i. del 1.08.2008;

visto che, al fine di tenere conto delle innovazioni apportate dal Reg. CE 65/2011, che abroga e sostituisce il Reg. CE 1975/2006, la DGR n. 28-4053 del 27.06.2012 ha revocato la DGR n. 80-9406 e s.m.i. del 1.08.2008 ed ha introdotto una nuova disciplina generale per le riduzioni ed esclusioni per inadempienze PSR;

ritenuto necessario ed opportuno, sulla base dell'esperienza maturata con la gestione, tenuto conto delle modifiche apportate al PSR dalla DGR n. 13-3885 del 21.05.2012 e conformemente alle richieste avanzate da Province e Organizzazioni Professionali Agricole, modificare ed integrare ulteriormente le citate "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione" delle Misure 112, 121 e 311, prevedendo modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi, al regime di concessione degli anticipi, alle disposizioni per l'insediamento in aziende in fase di successione ereditaria ed ai termini ultimi per la richiesta di accertamento finale da parte del beneficiario;

ritenuto inoltre necessario ed opportuno, sulla base dell'esperienza maturata con la gestione e conformemente alle richieste avanzate da Province e Organizzazioni Professionali Agricole, modificare ed integrare le citate DGR n. 41-3472 del 21.02.2012 e DGR n. 59-3949 del 29.05.2012, prevedendo modifiche ed integrazioni ai termini per il procedimento amministrativo, alle disposizioni per la determinazione del premio di insediamento e per l'erogazione in tranches del premio stesso, nonché ai termini ultimi per la presentazione delle documentazioni da parte del beneficiario;

ritenuto altresì necessario ed opportuno, sulla base dell'esperienza maturata con la gestione, tenuto conto della nuova disciplina generale per le riduzioni ed esclusioni per inadempienze PSR prevista dalla DGR n. 28-4053 del 27.06.2012, apportare modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di controlli e sanzioni per l'attuazione delle Misure 112, 121 e 311 approvate con DGR n. 44-13322 del 15.02.2010 e s.m.i., prevedendo modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi ed alle disposizioni relative ad oggetto e procedure attuative dei controlli ed alla applicazione delle sanzioni;

visto che le citate “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione delle Misure 112, 121 e 311” approvate con DGR n. 37-8475 del 27.03.2008, riapprovate con modifiche con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i., contengono delle previsioni finanziarie non più aggiornate in quanto superate da decisioni di rimodulazione delle risorse del PSR e di rifinanziamento delle Misure 112, 121 e 311, adottate dalla Giunta Regionale con altre successive Deliberazioni (DD.G.R. n. 107-10549 del 29.12.2008 e n. 57-11248 del 10.04.2009) e ritenuto quindi necessario ed opportuno aggiornare conformemente a tali successive disposizioni il testo delle citate “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione delle Misure 112, 121 e 311”;

visto che il testo coordinato ed integrato dei bandi emanati nel 2011 ai sensi delle Misure 112 e 121 del PSR (approvato con la DGR n. 41-3472 del 21.02.2012) contiene riferimenti ad aspetti procedurali (acquisizione, sui criteri di selezione delle domande, di pareri del Comitato di Sorveglianza del PSR) da ritenersi non più attuali sulla base della concertazione successivamente svolta a livello di partenariato del PSR e ritenuto quindi necessario ed opportuno aggiornare in base a tali successive evoluzioni il testo coordinato ed integrato dei bandi 2011 delle Misure 112 e 121 espungendo dal testo le parti non più pertinenti;

al fine di quanto sopra, ritenuto necessario ed opportuno, per migliore comprensione, vista l’entità delle modifiche, integrazioni ed innovazioni succedutesi nel tempo, approvare i seguenti testi coordinati delle disposizioni sin qui emanate, con le ulteriori modifiche, integrazioni ed innovazioni apportate dalla presente Deliberazione:

- “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione delle Misure 112, 121 e 311”.
- “Criteri e disposizioni relative ai bandi 2011 delle Misure 112 e 121 del PSR”.
- “Linee guida relative alle procedure di controllo da effettuare da parte di ARPEA e delle Province ai sensi del reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i.”;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

sentite le Province e le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali, componenti del Comitato ex art. 8 della l.r. 17/99, nelle riunioni del 18.09.2012 e del 23.01.2013 nonché con approfondimenti in forma scritta;

visti gli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 17;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

Per le considerazioni riportate in premessa:

1) Le “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione delle Misure 112, 121 e 311” approvate con DGR n. 37-8475 del 27.03.2008, riapprovate con modifiche in allegato alla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e successivamente modificate ed integrate con DGR 72-11900 del 28.07.2009, n. 42-13381 del 22.02.2010, n. 20-312 del 12.07.2010, n. 40-2769 del 18.10.2011, n. 54-3172 del 19.12.2011, n. 50-3651 del 28.03.2012 sono così ulteriormente modificate ed integrate:

Nella PARTE PRIMA, Punto 2 “RIFERIMENTI NORMATIVI”, quarto paragrafo, dopo il testo

“Misure 112 “Insediamento di giovani agricoltori“, 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e 311 “Diversificazione in attività non agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 2 aprile 2007, riadottato con modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 44-7485 del 19 novembre 2007 ed approvato dalla Commissione Europea con la Decisione n. C (2007) 5944 del 28 novembre 2007 (codice CCI2007IT06RPO009)”

Sono introdotte le parole “ e successive modifiche ed integrazioni”

Nella PARTE SECONDA, Punto 9.1, dopo il testo

“Anticipi: per ogni pratica, dopo l’approvazione della pratica stessa da parte della Provincia, potrà essere erogato un solo anticipo di importo massimo pari al 20% del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell’Organismo Pagatore di importo pari al 110% dell’anticipazione richiesta. Non è prevista la verifica dell’ avvenuto inizio della realizzazione degli interventi.”

È introdotto il testo:

“Conseguentemente alla prima modifica 2009 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 26-11745 del 13.07.2009 e approvata dalla Commissione Europea con Decisione C (2010) 1161 del 7.03.2010, l’ importo dell’anticipo che potrà essere erogato è pari al 50% massimo del contributo approvato relativamente agli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno (approvazione della domanda di sostegno) è adottata dal 1.01.2009 al 31.12.2010, previa fideiussione a favore dell’Organismo Pagatore ARPEA di importo pari al 110% dell’anticipazione richiesta.”

Nella PARTE TERZA, Punto 1.3, dopo l’ ultimo paragrafo è introdotto il testo:

“Nel caso di domande di aiuto all’insediamento presentate in riferimento ad insediamenti da effettuare in aziende in fase di successione ereditaria a seguito della morte del precedente titolare, si dovrà fare riferimento alla situazione antecedente alla morte del titolare medesimo. E’ ininfluente l’eventuale presenza del giovane richiedente in società (denominate “eredi di ...”) costituite in ossequio alla normativa civile e fiscale per permettere alla azienda agricola di gestire l’ordinaria amministrazione in attesa che sia conclusa la successione ereditaria.”

Nella, PARTE QUARTA, Punto 8, ultimo paragrafo, dopo il testo:

“Nel rispetto di tali termini massimi, gli interventi dovranno essere realizzati nel termine assegnato dall’Ufficio istruttore.”

E’ introdotto il testo:

“Entro tale termine assegnato dall’Ufficio istruttore, il richiedente dovrà comunicare all’Ufficio medesimo la conclusione della realizzazione degli interventi e richiedere l’accertamento finale ed il pagamento del saldo. Le Province potranno consentire che la richiesta dell’accertamento finale e del pagamento del saldo non siano contestuali alla comunicazione della conclusione della realizzazione degli interventi, assegnando un ulteriore termine per la presentazione di dette richieste, comunque

non oltre una data tale da consentire la conclusione della attività amministrativa (accertamento finale e liquidazione a saldo) entro il 31.12.2013.”

2) La DGR n. 59-3949 del 29 maggio 2012, con cui è stata disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande 2011 della Misura 121 è così modificata:

Dopo il punto 2) è aggiunto il seguente punto 2 bis:

2 bis): In riferimento alle domande di cui ai precedenti punti 1 e 2 (comprese le domande presentate da giovani che presentano anche una domanda di premio di insediamento ai sensi della Misura 112) la documentazione di cui non è prevista la presentazione contestuale alla copia cartacea della domanda di sostegno, nonché le autorizzazioni necessarie a permettere l'immediata cantierabilità degli investimenti inseriti nel Piano aziendale (permessi di costruire, autorizzazioni varie, ecc.) dovranno essere presentate alla Provincia entro le seguenti scadenze:

* Azione “Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero casearia” di cui alla DGR n. 67-2476 del 27.07.2011: 180 giorni successivi alla chiusura del bando; la Provincia ha la facoltà di posticipare oltre tale termine di 180 giorni dalla scadenza del bando la consegna da parte del richiedente delle documentazioni e autorizzazioni che non ritiene indispensabili per la approvazione della domanda, prescrivendone la consegna in fase di accertamento finale (collaudo). Il controllo della tracciabilità dei pagamenti rientra comunque nella fase di “controllo in loco” di cui alla DGR n. 44-13322 del 15.02.2010 e s.m.i.

* Azioni “Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti” e “Gestione delle risorse idriche” di cui alla DGR n. 68-2477 del 27.07.2011: 180 giorni successivi alla chiusura del bando; la Provincia ha la facoltà di derogare da tale termine di 180 giorni dalla scadenza del bando ma il richiedente dovrà consegnare alla Provincia tali documentazioni e autorizzazioni al più tardi al momento della presentazione per via telematica della comunicazione di ultimazione della realizzazione dei lavori/investimenti e/o spese; le copie delle fatture in detta fase potranno essere consegnate anche non quietanzate; in tale caso le Province acquisiranno la copia delle fatture quietanzate in fase di accertamento finale. Il controllo della tracciabilità dei pagamenti rientra comunque nella fase di “controllo in loco” di cui alla DGR n. 44-13322 del 15.02.2010 e s.m.i.

3) Il testo coordinato dei criteri e delle disposizioni relative ai bandi 2011 delle Misure 112 e 121 del PSR , approvato in allegato alla DGR n. 41-3472 del 21 febbraio 2012 è così modificato:

- Allegato, Parte Seconda, punto C 2, primo paragrafo: il termine “30 giorni lavorativi” è sostituito dal termine “90 giorni lavorativi (o termine diverso definito dalla Provincia nei propri provvedimenti in materia di procedimenti amministrativi)”.

- Allegato, Parte Terza, punto A, terzo paragrafo, il testo:

“l'insediamento dovrà avvenire entro il termine assegnato dalla Provincia e comunque non oltre il 15.03.2013 e la completa ultimazione della realizzazione del Piano aziendale dovrà avvenire entro il 30.06.2013”

è sostituito dal testo:

“l’insediamento dovrà avvenire entro il termine assegnato dalla Provincia e comunque non oltre il 15.04.2013 e la completa ultimazione della realizzazione del Piano aziendale dovrà avvenire entro il 16.09.2013”

- Allegato, Parte Terza, punto B 1, quinto paragrafo, dopo il testo:

“A parità di punteggio le domande giudicate ricevibili verranno inserite nella prima graduatoria provvisoria in ordine di chiusura (in base a data e ora) della fase informatica di stampa definitiva”.

E’ inserito il testo:

“In fase istruttoria, le Province provvederanno a definire l’ammissibilità delle domande, a definire i rispettivi importi ammissibili nonché a verificare ed eventualmente a rideterminare il punteggio di priorità spettante alle singole domande istruite positivamente e ad inserire nuovamente le domande in graduatoria sulla base del punteggio rideterminato.

Fino al momento dell’approvazione della domanda le Province sono autorizzate a rideterminare in aumento l’ammontare del Premio calcolato in automatico dalla procedura informatica di gestione delle domande al fine di correggere eventuali errori intervenuti in tale fase di elaborazione automatica o per tenere conto di elementi indicati nella relazione accompagnatoria ma non presenti nel modello informatico. “

- Allegato, Parte Terza, punto B 2 ultimo paragrafo: il termine “30 giorni lavorativi” è sostituito dal termine “90 giorni lavorativi (o termine diverso definito dalla Provincia nei propri provvedimenti in materia di procedimenti amministrativi)”.

- Allegato, Parte Terza, punto E ultimo paragrafo, dopo le parole “l’erogazione della prima tranche di premio (corrispondente a 10.000,00 euro) può essere effettuata ad avvenuto insediamento esclusivamente dietro presentazione di idonea fideiussione bancaria od assicurativa.”

sono introdotte le parole:

“Non è necessaria la presentazione della fideiussione qualora l’erogazione della prima tranche di 10.000,00 euro rappresenti la liquidazione a saldo della domanda”.

- Allegato, Parte Quarta, punto C secondo paragrafo il testo:

“la completa ultimazione della realizzazione degli investimenti / lavori / spese per i quali viene richiesto il contributo della Misura 121 dovrà avvenire entro il termine assegnato dalla Provincia e comunque non oltre il 30.06.2013”

è sostituito dal testo:

“la completa ultimazione della realizzazione degli investimenti / lavori / spese per i quali viene richiesto il contributo della Misura 121 dovrà avvenire entro il termine assegnato dalla Provincia e comunque non oltre il 16.09.2013”

- Allegato, Parte Quarta, punto C, quarto paragrafo: il termine “30 giorni lavorativi” è sostituito dal termine “90 giorni lavorativi (o termine diverso definito dalla Provincia nei propri provvedimenti in materia di procedimenti amministrativi)”.

- Allegato, Parte Quinta, punto B 2 quinto paragrafo: il termine “30 giorni lavorativi” è sostituito dal termine “90 giorni lavorativi (o termine diverso definito dalla Provincia nei propri provvedimenti in materia di procedimenti amministrativi)”

- Allegato, Parte Quinta, punto D 1 sesto paragrafo, il testo:

“gli investimenti richiesti dovranno essere completamente realizzati entro il termine assegnato dalla Provincia e comunque non oltre il 30.06.2013”

è sostituito dal testo:

gli investimenti richiesti dovranno essere completamente realizzati entro il termine assegnato dalla Provincia e comunque non oltre il 16.09.2013.

4) La DGR n. 44 - 13322 del 15.02.2010, già modificata con DGR n. 20-312 del 12.07.2010, è così ulteriormente modificata (nell’ambito della “Disciplina riduzioni ed esclusioni per inadempienze PSR” di cui alla DGR n. 28-4053 del 27.06.2012 che revoca la DGR n. 80-9406 e s.m.i. del 1.08.2008, facendo salvi i provvedimenti regionali emanati in applicazione della DGR n. 80-9406 medesima):

A) Il punto 1 “Quadro delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali” è sostituito dal seguente:

“12.1 - Quadro delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali”

Reg. CE 1698/2005

Reg. CE 885/2006

Reg. CE 1974/2006

Reg. CE 1975/2006

Reg. CE 484/2009

Reg. UE 65/2011 e s.m.i.

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1205 del 20.03.2008

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22.12.2009

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10346 del 13.05.2011

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 27417 del 22.12.2011

Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005”

DGR 37-8475 del 27.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni - “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione”

DGR 80-9406 del 1.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni – “Criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008” .

DGR n. 28-4053 del 27.06.2012 che revoca la DGR n. 80-9406 e s.m.i. del 1.08.2008, facendo salvi i provvedimenti regionali emanati in applicazione della DGR n. 80-9406 medesima.”

B) Il punto 2.2) “Controlli amministrativi sulla domanda di pagamento (ai sensi dell’art. 26 c. 3 lett. a,b,c, c. 4,5,6 e 7 del Reg. CE 1975/2006)” è così modificato:

B.1) - nel titolo del punto 2.2 la citazione “(ai sensi dell’art. 26 c. 3 lett. a,b,c, c. 4,5,6 e 7 del Reg. CE 1975/2006)” è sostituita dalla seguente: “(ai sensi dell’art. 24 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i, ex art. 26 c. 3 lett. a,b,c, c. 4,5,6 e 7 del Reg. CE 1975/2006)”;

B.2) - nel secondo paragrafo, tra il punto

- “Accertamento del possesso della capacità professionale, come indicato dalla DGR 37-8475 del 27.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni.”

ed il punto:

- “Controllo riferito a motivi di esclusione dal sostegno previsti dal PSR:”

è inserito il punto:

- “per la Misura 112, verifica della realizzazione del Piano aziendale, per quanto pertinente al momento, con eventuali variazioni ritenute ammissibili dall’Ufficio rispetto alle previsioni iniziali”.

B.3) - l’ultimo paragrafo

“Applicazione dell’art. 31 reg. CE 1975/2006

Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), ma l’esito dei controlli porti comunque ad una riduzione della spesa liquidabile, rispetto alla spesa richiesta con la domanda di pagamento, si applicano le sanzioni di cui all’art. 31 del Reg. 1975/2006, come disciplinate dalla DGR 47-9874 del 20.10.2008, salvo più gravi conseguenze qualora l’intenzionalità della violazione configuri un illecito di rilevanza penale – si veda a tale proposito il successivo punto 6 - “Disposizioni generali su riduzioni e sanzioni di cui all’art. 31 del Reg. CE 1975/2006”.

È sostituito dal seguente:

“Applicazione dell’art. 30 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i (ex art 31 reg. CE 1975/2006)

Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), ma l’esito dei controlli porti comunque ad una riduzione della spesa liquidabile, rispetto alla spesa richiesta con la domanda di pagamento, si applicano le sanzioni di cui all’art. 30 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i (ex art 31 reg. CE 1975/2006), come disciplinate dalla DGR 47-9874 del 20.10.2008 e dalla DGR 28-4053 del 27.06.2012, salvo più gravi conseguenze qualora l’intenzionalità della violazione configuri un illecito di rilevanza penale – si veda a tale proposito il successivo punto 6 - “Disposizioni generali su riduzioni e sanzioni di cui all’art. 30 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i (ex art 31 reg. CE 1975/2006)”.

C) il punto 2.3) Controlli in loco a campione (ai sensi degli art. 27 e 28 del Reg. CE 1975/2006) è così modificato:

C.1) nel titolo del punto 2.3 la citazione “(ai sensi degli art. 27 e 28 del Reg. CE 1975/2006)” è sostituita dalla seguente: “(ai sensi degli art. 25 e 26 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i, ex art. 27 e 28 del Reg. CE 1975/2006)

C.2) al sottopunto a), primo paragrafo, il testo

“Dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario.

Intendendo che “l'organismo o impresa che esegue le operazioni cofinanziate” sia il beneficiario del sostegno, in quanto committente della operazione, tale verifica si effettua attraverso il controllo della “tracciabilità del pagamento”.”

È sostituito dal seguente:

“Dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario.

tale verifica si effettua attraverso il controllo della “tracciabilità del pagamento”.”

C.3) al sottopunto a), penultimo paragrafo, il testo:

“Qualora a seguito di detto controllo sorgano incertezze relative alla correttezza delle operazioni contabili effettuate dal beneficiario, la Provincia potrà provvedere alla segnalazione del caso alle autorità giudiziarie competenti (Guardia di finanza) per eventuali controlli ulteriori che dette autorità ritenessero opportuni, disponendo eventualmente la sospensione della erogazione del pagamento per il tempo ritenuto opportuno.”

È sostituito dal seguente:

“Qualora a seguito di detto controllo sorgano incertezze relative alla correttezza delle operazioni contabili effettuate dal beneficiario, la Provincia potrà provvedere alla segnalazione del caso alle autorità giudiziarie competenti (Guardia di finanza) per eventuali controlli ulteriori che dette autorità ritenessero opportuno effettuare (anche eseguendo, se necessario, un controllo sull'accuratezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi), disponendo eventualmente la sospensione della erogazione del pagamento per il tempo ritenuto opportuno.”

C.4) al sottopunto c), ultimo paragrafo, il testo:

“Le risultanze di tutti i controlli eseguiti devono essere evidenziate nel verbale di controllo in loco e nella check-list.

È sostituito dal seguente:

“Le risultanze di tutti i controlli eseguiti devono essere evidenziate nel verbale di controllo in loco e nella check-list, documenti che rispondono alla funzione di “relazione di controllo” ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i e comprendono le informazioni previste dall'art. 27 medesimo.”

C.5) dopo il sottopunto e) viene inserito il nuovo sottopunto:

“ f) per la Misura 112, della realizzazione del Piano aziendale, con eventuali variazioni ritenute ammissibili dall'Ufficio rispetto alle previsioni iniziali.”

D) il punto “2.4 Controlli ex-post” è così modificato:

D.1) nel titolo del punto dopo le parole “Controlli ex-post” sono introdotte le parole “ai sensi dell’art. 29 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.”

D.2) al terzo paragrafo il testo:

“Sono realizzati controlli ex-post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell’art. 30 del Reg (CE) 1975/2006, o descritti nel programma di sviluppo rurale.”

È sostituito dal seguente:

“Sono realizzati controlli ex-post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell’art. 29 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. (ex art 30 del Reg CE 1975/2006), o descritti nel programma di sviluppo rurale.”

Ed il testo:

“Gli obiettivi dei controlli *ex post* sono i seguenti:

- verificare il rispetto dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1698/2005;
- verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario,
- garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.”

È soppresso.

D.3) ai paragrafi quinto e successivi, il testo:

“I controlli ex post coprono ogni anno almeno l’1 % della spesa ammissibile per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

Ogni anno le Province procedono all’estrazione di un campione dell’ 1% di tutte le pratiche già saldate e che si trovino nel periodo di vincolo di destinazione per gli investimenti finanziati o di vincolo allo svolgimento dell’attività agricola per gli insediamenti che hanno avuto il premio relativo, e procedere al controllo in azienda per verificare che il beneficiario abbia mantenuto gli impegni assuntisi.

La selezione del campione viene predisposta tramite un’apposita analisi dei rischi dall’A.R.P.E.A.”

È sostituito dal seguente:

“I controlli ex post coprono ogni anno almeno l’1 % della spesa ammissibile per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo. Ai fini della verifica del rispetto della percentuale dell’1% della spesa controllata, sono computati solamente i controlli effettuati nell’anno di estrazione del campione.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

Ogni anno, per ciascuna delle Misure 112, 121 e 311, A.R.P.E.A. procede all'estrazione di un campione dell' 1% di tutte le pratiche già saldate e che si trovino nel periodo di vincolo di destinazione per gli investimenti finanziati o di vincolo allo svolgimento dell'attività agricola per gli insediamenti che hanno avuto il premio relativo.

La selezione del campione viene predisposta tramite un'apposita analisi dei rischi. Una percentuale compresa tra il 20 ed il 25% del campione è estratta a caso.

Le Province procedono al controllo in azienda per verificare che il beneficiario abbia mantenuto gli impegni assuntisi.”

Ed il testo

“I controlli ex-post saranno effettuati ripetendo sulle pratiche estratte i controlli di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3.”

È sostituito dal seguente:

“I controlli ex-post saranno effettuati, per quanto ritenuto congruo e pertinente dall'Ufficio, ripetendo sulle pratiche estratte i controlli di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3.”

E) il punto 3 “Provvedimenti da adottare in caso di esito sfavorevole dei controlli” è così modificato:

Al penultimo punto le parole

“Il sostegno/contributo o premio di insediamento concessi devono essere revocati totalmente o parzialmente (secondo quanto previsto dalle Linee guida e istruzioni operative per l'applicazione delle Misure – DGR n. 130-9454 del 1.08.2008)”

sono sostituite dalle parole:

“Il sostegno/contributo o premio di insediamento concessi devono essere revocati totalmente o parzialmente (secondo quanto previsto dalle Linee guida e istruzioni operative per l'applicazione delle Misure – DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i e dalla DGR n.28-4053 del 27.06.2012)”

F) il punto “6) Disposizioni generali su riduzioni e sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. CE 1975/2006” è sostituito dal seguente:

“6) Disposizioni generali su riduzioni e sanzioni di cui all'art. 30 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. (ex art. 31 del Reg. CE 1975/2006)

L'ammontare del sostegno da erogare al beneficiario è calcolato sulla base degli importi determinati dall'Ufficio nel corso dei controlli amministrativi effettuati nella fase dell'accertamento finale.

Esaminando la domanda di pagamento (domanda di saldo) presentata dal beneficiario, vengono definiti:

a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento (importo di spesa e contributo richiesti con la domanda di pagamento a saldo);

b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento (importo di spesa e contributo determinati dall'Ufficio nel corso dei controlli amministrativi effettuati nella fase degli accertamenti finali sulla domanda di pagamento a saldo, nonché degli eventuali controlli in loco e/o controlli ex post);

In ogni caso, qualora l'esito dei controlli amministrativi, dei controlli in loco e/o dei controlli ex post porti ad una riduzione di oltre il 3 % dell'importo erogabile (lettera b), rispetto all'importo richiesto con la domanda di pagamento (lettera a), ricadente nel campo di applicazione della DGR n. 28-4053 del 27.06.2012, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. (ex art. 31 del Reg. 1975/2006), provvedendo ad applicare all'importo erogabile (di cui alla lettera b) una riduzione pari alla differenza tra i due importi (come disciplinato dalla stessa DGR n. 28-4053 del 27.06.2012), salvo più gravi conseguenze qualora l'intenzionalità della violazione configuri un illecito di rilevanza penale.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Non si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. (ex art.31 del Reg. 1975/2006) qualora la riduzione dell'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, rispetto all'importo richiesto con la domanda di pagamento, sia dovuta ad una o più delle seguenti cause:

- applicazione di tetti e/o limiti massimi di spesa, previsti dalle disposizioni, che impediscano di riconoscere nella loro interezza spese comunque effettuate dal beneficiario;
- applicazione di prezzari e/o tariffari, previsti dalle disposizioni, che impediscano di riconoscere nella loro interezza spese comunque effettuate dal beneficiario;
- applicazione di disposizioni di natura tecnica e/o valutazioni di natura tecnica che impediscano di riconoscere nella loro interezza spese comunque effettuate dal beneficiario.

Inoltre non si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. (ex art.31 del Reg. 1975/2006) se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.”

G) al punto 7) Disposizioni generali sulla effettuazione delle “verifiche in situ” dopo le parole:

“In riferimento a singole pratiche le Province, con decisione motivata, potranno derogare dall'effettuazione di una di queste due “verifiche in situ”, se ritenuta superflua per fondate ragioni.”

Sono inserite le parole:

“Eventuali deroghe all'effettuazione della “verifica in situ” in fase di accertamento finale (controlli amministrativi sulla domanda di pagamento da effettuare prima della liquidazione del pagamento) potranno essere disposte dalla Provincia soltanto in riferimento alle ragioni previste dal Reg. UE 65/2011 art 24 comma 4.”

5) In riferimento alle Misure 112, 121 e 311 del PSR, per le ragioni indicate in premessa, vengono approvati in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, i sottoelencati testi coordinati ed integrati delle disposizioni sin qui emanate, con le ulteriori modifiche, integrazioni ed innovazioni apportate dalla presente Deliberazione:

- “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione delle Misure 112, 121 e 311” (allegato A).
- “Criteri e disposizioni relative ai bandi 2011 delle Misure 112 e 121 del PSR” (allegato B).
- “Linee guida relative alle procedure di controllo da effettuare da parte di ARPEA e delle Province ai sensi del reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i.” (allegato C).

6) Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato "A"

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte Misure 112, 121 e 311

Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione

(Testo coordinato, con le modifiche, integrazioni ed innovazioni di cui alla presente Deliberazione, delle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione" approvate con DGR n. 37-8475 del 27.03.2008, riapprovate con modifiche in allegato alla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e successivamente modificate con DGR 72-11900 del 28.07.2009, n. 42-13381 del 22.02.2010, n. 20-312 del 12.07.2010, n. 40-2769 del 18.10.2011, n. 54-3172 del 19.12.2011, n. 50-3651 del 28.03.2012.)

PARTE PRIMA

1) INTRODUZIONE

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), in applicazione del Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio (e successive modifiche ed integrazioni), prevede per il periodo 2007-2013 l'attivazione di una serie di Misure di incentivazione della agricoltura del Piemonte, tra cui tre Misure in particolare sono rivolte a finanziare, tramite la concessione di contributi e di premi, il ricambio generazionale, lo sviluppo strutturale e la differenziazione delle attività delle aziende agricole.

Si tratta delle seguenti:

Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" che finanzia, attraverso la concessione di Premi, l'insediamento di giovani in agricoltura;

Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" che finanzia, attraverso la concessione di contributi in conto capitale calcolati in percentuale sulla spesa, la realizzazione di interventi di sviluppo nelle aziende agricole (realizzazione di opere fondiarie ed edilizie, acquisto di macchinari ed attrezzature);

Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" che finanzia, attraverso la concessione di contributi in conto capitale calcolati in percentuale sulla spesa, la realizzazione nelle aziende agricole di interventi di sviluppo tesi a realizzare forme di diversificazione della attività e dei redditi (interventi di ristrutturazione di edifici ed acquisto di attrezzature finalizzati all'offerta agrituristica, all'artigianato tipico, ai servizi sociali ed educativi, alla manutenzione e gestione del territorio, ecc.).

Il presente documento individua le linee guida e definisce le istruzioni tecniche operative per l'applicazione delle Misure citate da parte della Regione e delle Province.

2) RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento CE 1974/2006 (e s.m.i.) della Commissione - disposizioni applicative del Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (CE) n. 1975/2006 (e s.m.i.) della Commissione - modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Misure 112 "Insediamento di giovani agricoltori", 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" e 311 "Diversificazione in attività non agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 2 aprile 2007, riadottato con modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 44-7485 del 19 novembre 2007 ed approvato dalla Commissione Europea con la Decisione n. C (2007) 5944 del 28 novembre 2007 (codice CCI2007IT06RPO009) e *successive modifiche ed integrazioni*;

L.R. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca"

3) COMPETENZE

Gli interventi previsti dalle misure in oggetto sono gestiti dalle Province (in base alla L.R. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca" e alle convenzioni stipulate tra le Province e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA).

Le domande di sostegno / aiuto sono presentate alle Province, a fronte di Bandi di apertura presentazione domande.

In fase di prima applicazione i bandi sono emanati esclusivamente dalla Regione.

I bandi entreranno in vigore dopo che i relativi Criteri di selezione siano stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Le Province provvedono al ricevimento, all'esame ed alla definizione (accoglimento totale o parziale o reiezione) delle domande, individuando all'interno del loro ordinamento gli Uffici competenti.

La Regione esercita inoltre le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo, coordinamento di cui all'art. 3 della L.R. 34/98.

Il pagamento ai beneficiari dei sostegni / aiuti spettanti viene effettuato dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA.

Gli elenchi di pagamento sono formati ed approvati dalle Province e, dopo i necessari controlli, sono inviati dalle Province direttamente dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA.

I rapporti della Regione e delle Province con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA sono disciplinati dalle convenzioni appositamente sottoscritte.

In particolare per la responsabilità della Regione e delle Province per quanto riguarda la correttezza della spesa, vale quanto indicato dalle citate convenzioni.

4) CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Vengono definiti nei singoli bandi di presentazione domande o in appositi piani di finanziamento.

Per i bandi 2007-2008 il piano di finanziamento è stato definito con DD.GG.RR. n. 107-10549 del 29.12.2008 e n. 57-11248 del 10.04.2009.

Con le domande presentate verranno formate graduatorie regionali per singola Misura. Le priorità ed i pesi da utilizzare per la formazione delle graduatorie stesse sono quelli indicati nei "criteri di selezione" dei bandi stessi.

Per quanto riguarda le modalità di gestione operativa delle graduatorie, vale quanto indicato al successivo punto "Modalità di formazione e gestione delle graduatorie".

Le domande che non trovano copertura finanziaria all'interno delle risorse sopra indicate dovranno essere respinte dalla Provincia competente con esplicito provvedimento al termine della validità delle graduatorie.

Le aziende per le quali la domanda presentata è stata respinta potranno presentare una nuova domanda in occasione di eventuali bandi successivi, compatibilmente con le disposizioni dei bandi medesimi e limitatamente a insediamenti / investimenti non ancora realizzati.

5) CRITERI PER L'EMANAZIONE DEI BANDI DI APERTURA DOMANDE E PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE

Il PSR 2007-2013 prevede che i bandi di apertura presentazione domande possano avere portata generale oppure essere finalizzati, cioè rivolti a soddisfare specifiche esigenze ed a perseguire specifiche finalità e obiettivi esplicitamente indicati, scelti tra le esigenze, le finalità e gli obiettivi individuati dal PSR medesimo.

Al fine di definire a quale territorio e a quale settore deve essere riferita una azienda agricola (o una determinata domanda di sostegno) per l'attribuzione delle priorità si procede nel modo seguente:

Definizione del territorio al quale riferire una azienda agricola:

- l'attribuzione di una azienda agricola ad un determinato territorio avverrà in funzione di dove ricade il centro aziendale (sede operativa principale).

Definizione del settore (comparto produttivo) al quale riferire una azienda agricola o una determinata domanda di sostegno:

- aziende specializzate che operano in un unico settore: l'azienda verrà riferita al settore in cui opera;

- aziende miste che operano in più settori : in tale caso non è possibile riferire univocamente l'intera azienda ad un unico settore produttivo ma vi è comunque la necessità di valutare nella sua interezza una domanda di sostegno che preveda interventi in più settori diversi, onde non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi economici del piano aziendale; per cui, al fine della attribuzione della priorità settoriale l'intera azienda dovrà essere riferita al settore che contribuisce maggiormente alla PLV aziendale .

Eventuali domande di Misura 121 e di Misura 311 presentate congiuntamente ad una domanda di Misura 112 dovranno essere inserite nelle rispettive graduatorie rispettando i criteri di priorità ordinari delle Misure 121 e 311.

Eventuali domande di Misura 112 presentate congiuntamente ad una domanda di Misura 121 e/o di Misura 311 potranno essere ammesse al Premio di insediamento anche qualora le domande di Misura 121 e/o di Misura 311 non risultassero ammissibili o non risultassero inserite in posizione utile nella rispettiva graduatoria.

Per le Misure 121 e 311, una azienda agricola non può avere contemporaneamente due (o più) domande di contributo in corso sulla stessa Misura; non può pertanto presentare una nuova domanda di contributo fino a quando la precedente non è conclusa (accertamento finale dell'ultima iniziativa prevista), salvo eventuali deroghe decise nell'ambito della applicazione di programmi finalizzati.

Eventuali investimenti / insediamenti effettuati o impegni assunti dai richiedenti dopo la presentazione della domanda e prima della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di sostegno / aiuto presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.

Le domande di sostegno / aiuto devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dal PSR siano controllabili e verificabili, come richiesto dall'art 48 del Reg. CE 1974/06.

Le domande dovranno inoltre contenere:

- tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria;
- le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa il rispetto dei requisiti comunitari.

Le domande di accesso alle Misure 112, 121 e 311 dovranno essere pertanto predisposte e presentate utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP); la copia cartacea stampata dalla procedura dovrà essere presentata (debitamente sottoscritta) agli Uffici provinciali.

La domanda verrà considerata validamente presentata solamente dopo che siano avvenute sia la presentazione per via telematica che quella per via cartacea.

La presentazione delle domande sia per via telematica che per via cartacea dovrà avvenire entro le date indicate nei bandi.

Come data di presentazione della domanda fa fede la minore tra la data di invio telematico (registrata nel sistema informatico) e la data della presentazione (o della spedizione per via postale) della domanda in forma cartacea alla Provincia.

La presentazione di una domanda di sostegno/aiuto comporta la presenza o l'attivazione di una posizione nella Anagrafe delle Aziende Agricole.

L'attivazione di una nuova posizione è necessaria in caso di domanda di insediamento giovani; in tale caso l'attivazione della nuova posizione in Anagrafe deve essere eseguita preliminarmente alla presentazione della domanda di Misura 112.

L'attivazione di una posizione nella Anagrafe delle Aziende Agricole può essere effettuata da un soggetto gestore abilitato (CAA).

L'elenco dei CAA operanti in Piemonte è il seguente:

ELENCO CENTRI AUTORIZZATI ASSISTENZA AGRICOLA IN PIEMONTE

	Denominazione C.A.A.	Indirizzo Sede di coordinamento regionale	Indirizzo e-mail	N. Uffici in Piemonte
1	C.A.A. Nazionale Coldiretti	Piazza San Carlo, 197 – Torino	caa@coldiretti.it	57
2	C.A.A. Coldiretti Piemonte	Piazza San Carlo, 197 - Torino Tel. 011.56.22.800 Fax. 011.53.70.17	caa.piemonte@coldiretti.it	49
3	C.A.A. C.I.A.	Via Sacchi, n. 28 bis - Torino tel. n. 011.53.44.15 fax. n. 011.56198.21	m.serasso@cia.it	33
4	C.A.A. Liberi Professionisti s.r.l.	Via Carlo Alberto, 30 - Torino tel. 011.54.13.38 fax. 011.54.13.38	info@caaitalia.it	14
5	C.A.A. S.I.S.A (Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l.)	Via Nino Costa, 1 - Asti tel. 0141.32.42.26 fax. 0141.32.42.02	g.ravizza@sisaservizi.it	10
6	C.A.A. Confagricoltura	C.so Vittorio Emanuele II, n. 58 - Torino) tel. 011.56.23.297 fax. 011.56.35.337	fedpiemo@confagricoltura.it	7
7	C.A.A. C.O.P.AGR.I	Via XX Settembre, 10 - ASTI tel. 0141.530.266 fax. 0141.593.290	caacopagrito@tiscali.it ugccisl@tiscali.it	3
8	C.A.A. CANAPA (Centro Autorizzato Nazionale Assistenza Produttori Agricoli s.r.l.)	Via Garibaldi, 60 - Vercelli tel. 0161.54.432 fax. 0161.54.432	vercelli@produttoriagricoli.it	11
9	C.A.A. Confcooperative	C.so Francia n. 9 - Torino tel. 011.434.30.26 fax. 011.434.94.56	caa@confcooperative.it federagro@gestcooper.it	6
10	C.A.A. FENAPI s.r.l	Via Fattori, 77 - Torino tel. 011.79.99.99 fax. 011.77.28.032	fenapi@tecnos-servizi.it belleiroberto@tiscali.it	2
11	C.A.A. EUROCAA	C.so Vittorio Emanuele II, n. 208 – Torino tel. 011.75.82.15 fax. 011.749.41.47	-	1

12	C.A.A. U.C.I. s.r.l. (C.A.A. Unione Coltivatori Italiani s.r.l.)	Piazza Martiri, 19 Caraglio (Cn) tel. 0171.61.91.54 fax. 0171.61.83.46	ripa.franco@virgilio.it segreteria@caauci.it	1
13	C.A.A. ALPA	Via Italia, 45 – 10071 Borgaro Torinese tel. 011.45.01.250 fax. 011.45.01.250	caa_torino@libero.it i.garau@aiab.it	1
14	C.A.A. U.N.S.I.C. (C.A.A. Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori s.r.l.)	Via XXV Luglio, 48 – 10090 San Giusto Canavese tel. 0124.49.36.48 fax. 0124.49.39.05	cmne@libero.it	1
15	C.A.A. U.N.C.I. s.r.l. (C.A.A. Unione Nazionale Cooperative Italiane s.r.l.)	Via III Novembre 17 – 10090 Fiorano Canavese tel. 0125.61.00.86 fax. 0125.61.00.86	cmne@libero.it	1

L'apertura della posizione in anagrafe non costituisce comunque di per se presentazione della domanda di insediamento, ma costituisce esclusivamente un adempimento preliminare a cui deve fare seguito la presentazione della domanda a cure del richiedente, come di seguito specificato.

Ciascuna azienda agricola che abbia una posizione attiva in Anagrafe può procedere in proprio (o avvalendosi di un consulente di fiducia) alla presentazione delle domande di Misura 112, 121 e 311, seguendo la procedura di seguito indicata:

1) accedere alla procedura di registrazione attraverso il sito Internet:

http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/indexsistp.htm
e cliccando il link “registrazione aziende” (la procedura di registrazione attribuisce un identificativo utente per il login e una password, relative alla azienda che è stata registrata)

2) nella videata

<http://www.sistemapiemonte.it> nella sezione “servizi per canale” cliccare il link “agricoltura” e successivamente nella videata “agricoltura” nella sezione “per le imprese – con autenticazione” cliccare il link “piano di sviluppo rurale”

(vengono richieste per l'autenticazione l'identificativo utente e la password attribuite dalla procedura di registrazione di cui al precedente punto 1)

Al termine della procedura di compilazione della domanda, la procedura permette di stampare una copia cartacea della domanda compilata, che dovrà essere presentata debitamente sottoscritta alla Provincia competente per territorio.

La gestione delle domande dovrà avvenire in modalità informatizzata.

All'atto della realizzazione effettiva dell'insediamento, il beneficiario dovrà provvedere alla costituzione del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni del d.p.r. n. 503/1999.

6) MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie dei richiedenti (distinte per Misura e per la Misura 112 – bando 2008 - distinte anche tra Aree C più D e A più B) saranno formate e gestite nel seguente modo:

6.1) In fase di compilazione delle domande, la procedura informatica di compilazione richiederà al compilatore l'inserimento di elementi corrispondenti alle varie voci che danno luogo alle priorità.

La procedura (sulla base dei dati presenti in Anagrafe, opportunamente elaborati tenendo conto di valori statistici medi) provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento dei dati evitando che possano essere inseriti dati incongruenti; i dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente.

La procedura stessa provvederà al termine delle compilazione ad attribuire un punteggio alla domanda (dato dalla somma dei valori delle varie tipologie di priorità); le domande entreranno in una prima graduatoria sulla base di tale punteggio autoattribuito; le domande saranno inserite in graduatoria in ordine di punteggio totale, dal più alto al più basso; a parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria in ordine di età del richiedente (o rappresentante legale), dal più giovane al più anziano.

Detta prima graduatoria definisce esclusivamente l'ordine col quale le domande vengono messe in istruttoria.

6.2) Sulla base della prima graduatoria la Direzione regionale Agricoltura provvederà a comunicare alle Province di competenza i nominativi dei richiedenti che rientrano nella copertura finanziaria disponibile ("parte utile della graduatoria") ed il punteggio minimo corrispondente all'inserimento nella parte utile della graduatoria. Le Province inizieranno le istruttorie delle domande in ordine di posizione in graduatoria.

6.3) In fase istruttoria, le Province provvederanno a definire l'ammissibilità delle domande, a definire i rispettivi importi ammissibili nonché a rideterminare il punteggio di priorità spettante alle singole domande istruite positivamente e ad inserire nuovamente le domande in graduatoria sulla base del punteggio rideterminato.

La rideterminazione del punteggio potrà avvenire solo in diminuzione; alle domande non potrà essere attribuito in istruttoria un punteggio superiore a quello autoattribuito in fase di compilazione.

Analogamente le Province provvederanno in fase di accertamento finale (collaudo) a rideterminare il punteggio di priorità spettante alle singole domande ammesse, sulla base di quanto effettivamente realizzato.

Le domande il cui punteggio di priorità rideterminato è inferiore al punteggio minimo di cui al precedente punto 2 (che escono quindi nella parte utile della graduatoria) non potranno essere ammesse al finanziamento.

6.4) Periodicamente la Direzione regionale Agricoltura provvederà ad aggiornare la graduatoria regionale sulla base dei dati derivanti dalle istruttorie e dei collaudi svolti dalle Province, in modo da riutilizzare le risorse resesi disponibili a seguito del decadimento, del ridimensionamento economico e/o del riposizionamento in graduatoria (nella parte non utile della graduatoria) di alcune domande.

6.5) In conseguenza di tale aggiornamento della graduatoria regionale, la Direzione regionale Agricoltura provvederà a comunicare alle Province di competenza i nuovi nominativi dei richiedenti che rientrano nella copertura finanziaria disponibile ed il nuovo punteggio minimo corrispondente all'inserimento nella parte utile della graduatoria.

6.6) In considerazione della necessità di avere un termine certo per la gestione delle risorse, l'ultimo aggiornamento periodico delle graduatorie regionali verrà effettuato tre anni e sei mesi dopo la predisposizione della prima graduatoria basata su punteggi autoattribuiti; eventuali economie di risorse maturate dopo tale data non saranno riutilizzate per l'avanzamento della graduatoria ma saranno messe a disposizione per nuovi bandi.

PARTE SECONDA - PROCEDURE GENERALI PER L'OPERATIVITA'

1) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Non sono ammissibili domande di sostegno relative a investimenti effettuati dai richiedenti prima della presentazione della domanda.

Non sono ammissibili domande di aiuto relative a insediamenti effettuati dai richiedenti prima della presentazione della domanda, salvo che per quanto riguarda le eccezioni indicate nella Misura 112.

Eventuali investimenti / insediamenti effettuati o impegni assunti dai richiedenti dopo la presentazione della domanda e prima della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di sostegno / aiuto presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.

La domanda di sostegno / aiuto sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda).

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente a supporto della domanda di sostegno / aiuto, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti alla effettuazione delle istruttorie ed alla adozione dei provvedimenti di attribuzione del sostegno / aiuto, fatta comunque salva la facoltà per gli Uffici istruttori di effettuare i controlli sulle dichiarazioni medesime ritenuti necessari.

A tale scopo può essere controllato anche un numero di pratiche superiore a quello minimo previsto dalle procedure per i controlli a campione.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR ed a quelli di sviluppo aziendale.

L'istruttoria delle domande comprende l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate complete della documentazione e delle dichiarazioni previste, che saranno definite con successiva Determinazione dirigenziale.

Ulteriori documentazioni richieste dell'ufficio istruttore dovranno essere presentate, pena l'esclusione, nei tempi che da esso saranno assegnati, durante la fase istruttoria della domanda stessa.

L'istruttoria da parte degli Uffici delle domande inserite in posizione utile in graduatoria dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data di comunicazione della graduatoria alla Provincia. Detto termine potrà essere prorogato da ciascuna Provincia in funzione del numero di domande pervenute. Le Province dovranno comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.

Relativamente alle domande in posizione utile in graduatoria, in caso di esito positivo dell'istruttoria, la Provincia adotta il provvedimento di ammissione a finanziamento (approvazione) della domanda di sostegno / aiuto, con il quale viene altresì determinata la spesa ammessa ed il contributo massimo spettante.

Dopo l'effettuazione degli investimenti e/o degli acquisti ammessi e l'accertamento finale degli stessi (cosiddetto "collaudo"), oppure dopo la verifica dell'avanzamento lavori come previsto al successivo punto "Forma ed ammontare degli aiuti", la Provincia determina il contributo definitivo spettante e, dopo l'effettuazione degli opportuni controlli, avvia la pratica al pagamento, con l'inserimento nell'elenco provinciale delle pratiche da liquidare.

Per gli aiuti all'insediamento la pratica viene avviata al pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica dell'avvenuto insediamento e del possesso dei requisiti necessari. L'erogazione del Premio avverrà in due tranches; la prima tranche di pagamento verrà erogata dopo la verifica dell'avvenuto insediamento; la tranche finale dopo la verifica della avvenuta realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano aziendale a cui le somme da erogare si riferiscono.

2) CLASSIFICAZIONE TERRITORIO

Le Misure 112 e 121 si applicano in tutto il territorio regionale. La Misura 311 si applica nelle Aree C e D; nell'Area B la Misura 311 si applica con le limitazioni previste dalla Misura stessa; la Misura 311 non si applica nell'Area A.

Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura e tra Aree A, B, C e D valgono gli elenchi generali facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

Per esigenze di univoca identificazione e localizzazione delle aziende, conformemente alle indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, istitutivo dell'anagrafe nazionale delle aziende agricole, nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una Provincia, le domande di sostegno / aiuto devono essere presentate, indipendentemente dalla sede legale dell'azienda stessa, esclusivamente alla Provincia in cui ricade il centro aziendale (UTE principale) dell'azienda che richiede il sostegno agli

investimenti (indipendentemente da dove questi vengono realizzati) o che è oggetto dell'insediamento.

Nel caso di sedime d'opera localizzato in Provincia diversa da quella del centro aziendale, la Provincia competente a ricevere e definire la domanda potrà avvalersi per l'istruttoria tecnica e per il sopralluogo in azienda della collaborazione della Provincia in cui ricade il sedime d'opera.

Non è possibile il finanziamento di interventi fisicamente effettuati fuori regione.

Analogamente si procede nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una zona altimetrica o in più di una delle Aree individuate dal PSR (A : "Poli urbani"; B: "Aree rurali ad agricoltura intensiva"; C : "Aree rurali intermedie"; D : "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo"), per l'individuazione della zona o dell'Area a cui riferire l'azienda. Indipendentemente dalla inclusione della azienda in una determinata zona altimetrica, ai singoli investimenti inseriti in domanda potranno essere applicate percentuali di contributo differenziate in funzione della effettiva localizzazione in cui viene realizzato l'investimento stesso.

3) COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER L'AMMISSIONE ALL'AIUTO

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche che seguono i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno / aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi o alla data di conclusione del vincolo di permanenza a seguito dell'insediamento, come specificato in punti successivi del presente documento.

4) RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Secondo il disposto della Legge 241 /90 le Province nei provvedimenti di definizione delle pratiche indicano l'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso.

Tenendo conto del disposto della L.R. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", contro i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile la presentazione alla Regione di ricorso gerarchico o di istanze di riesame.

5) DATI PERSONALI E SENSIBILI

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole o di aiuto all'insediamento giovani costituisce, per la Regione e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

6) DIVIETO DI CUMULABILITA' – CASI PARTICOLARI DI CUMULABILITA'

Salvo eccezioni specificate da appositi provvedimenti, le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall' Unione Europea o da altri Enti pubblici.

7) ESCLUSIONI PARTICOLARI

Valgono i motivi di esclusione dal sostegno previsti dalla parte generale del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, che di seguito sono richiamati e per i quali viene precisata la definizione applicativa da adottarsi:

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC): in caso di domanda di insediamento giovani il requisito è riferito alla situazione successiva all'insediamento;
Per gli imprenditori agricoli che non si avvalgono di lavoratori dipendenti l'acquisizione del DURC inizierà dal 1 gennaio 2009 .
- mancato rispetto delle norme sulle "quote latte": non è ammissibile al sostegno l'insediamento effettuato in aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto; non sono ammissibili domande di Misura 121 e /o 311 riferite ad aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto;
- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità: non è ammissibile al sostegno l'insediamento effettuato in aziende non in regola con il versamento di somme per sanzioni e penalità; non sono ammissibili domande di Misura 121 e /o 311 riferite ad aziende non in regola con il versamento di somme per sanzioni e penalità;
- mancata restituzione di somme non dovute: non è ammissibile al sostegno l'insediamento effettuato in aziende che non abbiano restituito somme indebitamente percepite in quanto non dovute; non sono ammissibili domande di Misura 121 e /o 311 riferite ad aziende che non abbiano restituito somme indebitamente percepite in quanto non dovute;
- avere subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari: non è ammissibile al sostegno il richiedente (titolare di azienda o giovane insediante) che abbia subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari.

8) DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ANNULLAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture presentate dai beneficiari alle Province per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per l'effettuazione di acquisti (di macchine, attrezzature, materiali, ecc.) dovranno essere quietanzate.

Sulle fatture utilizzate per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per l'effettuazione di acquisti (di macchine, attrezzature, e materiali), le Province dovranno apporre un apposito timbro di annullamento riportante la dicitura "Fattura utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte – Misura ... " (o dicitura equivalente approvata dalla Provincia).

Delle fatture così annullate dovrà essere tenuta copia agli atti nella pratica.

9) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA EROGAZIONE DI ANTICIPI E ACCONTI

Il saldo del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi ed acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

9.1) Anticipi: per ogni pratica, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte della Provincia, potrà essere erogato un solo anticipo di importo massimo pari al 20% del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta.

Non è prevista la verifica dell' avvenuto inizio della realizzazione degli interventi.

Conseguentemente alla prima modifica 2009 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 26-11745 del 13.07.2009 e approvata dalla Commissione Europea con Decisione C (2010) 1161 del 7.03.2010, l'importo dell'anticipo che potrà essere erogato è pari al 50% massimo del contributo approvato relativamente agli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno (approvazione della domanda di sostegno) è adottata dal 1.01.2009 al 31.12.2010, previa fideiussione a favore dell'Organismo Pagatore ARPEA di importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta.

Conseguentemente alla entrata in vigore del Reg. CE n. 679/2011 che estende a partire dal 1.01.2011 fino al termine del periodo di programmazione la possibilità di elevare fino al 50% del contributo i massimali per il pagamento degli anticipi, l'importo dell'anticipo che potrà essere erogato, a partire dal 1.01.2011 fino al termine del periodo di programmazione, è pari al 50% massimo del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell'Organismo Pagatore ARPEA di importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta

9.2) Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori: per ogni pratica, dopo l'approvazione della pratica da parte della Provincia, potranno essere concessi fino a due acconti di importo corrispondente al massimo a quello del contributo spettante per la parte di investimenti e acquisti (compresi tra quelli approvati dalla Provincia) già realizzata dal richiedente.

Le Province, qualora ritengano che le pratiche interessate non presentino particolari elementi di rischio, possono procedere alla erogazione degli acconti sulla base dei soli giustificativi di spesa (fatture quietanzate o accompagnate da liberatoria del fornitore) presentati dai richiedenti, senza ulteriori accertamenti.

L'importo che potrà essere erogato è pari, al massimo, a quello del contributo spettante per la spesa risultante dai giustificativi medesimi.

Rimane ferma comunque l'effettuazione dei controlli in loco a campione come disciplinati dalle "Linee guida relative alle procedure di controllo ai sensi del Reg. CE 1975/2006 e s.m.i." adottate con la DGR n. 44- 13322 del 15.02.2010.

Gli acconti corrispondenti a stato di avanzamento lavori sono erogati senza fideiussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate, fatte salve le disposizioni previste dalle presenti Istruzioni per l'applicazione in materia di lavori "in economia" eseguiti direttamente dall'azienda agricola.

L'erogazione di anticipi ed acconti non è vicendevolmente escludente.

10) DIMENSIONE AZIENDALE MINIMA E SOSTENIBILITA' DELL'INVESTIMENTO

Al fine di garantire adeguatamente il buon esito dell'intervento pubblico è necessario che:

- dimensione aziendale minima:

l'azienda che riceve il sostegno / aiuto di una o più delle tre Misure abbia una dimensione fisica minima (valutata in termini di giornate lavorative convenzionali annue di 8 ore, sulla base delle usuali tabelle di giornate lavorative annue per coltura ed allevamento) pari almeno a:

- 130 giornate per le zone classificate come svantaggiate (montagna)
- 180 giornate per le zone classificate di collina
- 210 giornate per le zone classificate di pianura.

Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura valgono gli elenchi generali facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

- sostenibilità degli investimenti:

elementi per la valutazione della sostenibilità degli investimenti richiesti saranno introdotti con successiva Determinazione dirigenziale della Direzione regionale XI "Agricoltura".

I sopraindicati requisiti:

- per le domande della Misura 112 (e per le eventuali domande di misura 121 e/o di Misura 311 collegate) dovranno essere soddisfatti in situazione finale (dopo la realizzazione dell'insediamento e/o degli investimenti di miglioramento) ma l'azienda, al fine dell'approvazione della domanda, dovrà dimostrare già nella situazione iniziale di avere la potenzialità necessaria;
- per le altre domande delle Misure 121 e 311 (non collegate a domande di Misura 112) dovranno essere soddisfatti in riferimento alla situazione iniziale.

11) COMMISSIONE CAPACITA' PROFESSIONALE

La commissione capacità professionale istituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-13213 del 3 agosto 2004 è competente anche in riferimento alle Misure 112, 121 e 311 del PSR.

12) PROCEDURE DI CONTROLLO DA PARTE DELLE PROVINCE E DICHIARAZIONE ESPLICITA DA PARTE DEL RICHIEDENTE RELATIVA AL POSSESSO DI REQUISITI MINIMI NECESSARI

Valgono le "Linee Guida relative alle procedure di controllo da effettuare da parte di ARPEA e delle Province ai sensi del reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i." (DGR. N. 44-13322 del 15.02.2010 e s.m.i.).

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA “ 112 - INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI”

1) APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE

Gli aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito:

1.1) I giovani richiedenti non devono ancora avere compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda.

I giovani richiedenti al momento della presentazione della domanda devono avere compiuto 18 anni; possono essere ammessi a beneficiare dell'aiuto all'insediamento giovani di età inferiore a 18 anni, previa autorizzazione del giudice tutelare, qualora per cause di forza maggiore (decesso del genitore titolare dell'azienda agricola, ...) l'insediamento non sia differibile.

1.2) L'insediamento in agricoltura non può avvenire prima della presentazione della domanda di sostegno all'insediamento, tranne che se il primo insediamento è avvenuto, non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda, per cause di forza maggiore (intendendosi per cause di forza maggiore esclusivamente la morte del familiare precedente titolare della azienda agricola o l'invalidità permanente superiore al 66% del familiare precedente titolare della azienda agricola riconosciuta dalle competenti autorità).

1.3) Non sono ammissibili a godere dell'aiuto all'insediamento i giovani che precedentemente al momento della presentazione della domanda di aiuto all'insediamento (o precedentemente alla data dell'insediamento in riferimento al quale si richiede l'ammissione al sostegno, nel caso dei giovani insediati per cause di forza maggiore da non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda, come descritti al precedente Punto 2) risultino essere già stati, in un qualsiasi momento del passato, legalmente titolari di una azienda agricola (in quanto intestatari di Partita IVA per l'agricoltura o iscritti alla C.C.I.A.A. come titolari di impresa agricola) o che risultino essere stati soci di azienda agricola gestita in forma societaria con posizione di preminenza nella azienda stessa nei confronti degli altri soci.

Quanto sopra indicato vale anche qualora:

- l'azienda di cui risultino essere stati titolari o soci in posizione di preminenza sia diversa da quella oggetto dell'insediamento;
- l'attività imprenditoriale agricola precedentemente svolta non rappresentasse l'attività principale (agricoltori part-time con altra attività svolta in modo prevalente).

Nel caso di domande di aiuto all'insediamento presentate in riferimento ad insediamenti da effettuare in aziende in fase di successione ereditaria a seguito della morte del precedente titolare, si dovrà fare riferimento alla situazione antecedente alla morte del titolare medesimo. E' ininfluente l'eventuale presenza del giovane richiedente in società (denominate “eredi di ...”) costituite in ossequio alla normativa civile e fiscale per permettere alla azienda agricola di gestire l'ordinaria amministrazione in attesa che sia conclusa la successione ereditaria.

1.4) L'insediamento può riguardare uno o, congiuntamente, più giovani che si insediano nella stessa azienda, nel rispetto delle condizioni specifiche previste dalla Misura.

1.5) Dopo l'insediamento l'attività agricola aziendale deve rappresentare per il giovane l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto.

1.6) Viene concesso un solo aiuto all'insediamento per azienda, anche in caso di insediamento congiunto di più giovani. L'importo dell'aiuto è comunque modulato tenendo conto, tra l'altro, anche del numero di giovani che si insediano.

1.7) L'insediamento può avvenire :

- in aziende già attive (acquisite in proprietà e/o affitto e/o comodato);
- in aziende di nuova creazione ; per "aziende di nuova creazione" si intendono aziende precedentemente non esistenti che vengono create ex-novo (con beni fondiari costitutivi acquisiti in proprietà e/o affitto e/o comodato).

Comunque :

1.7.1) l'azienda formatasi con l'insediamento deve costituire idonea ed autonoma unità produttiva, deve avere carattere imprenditoriale e professionale e produrre per la commercializzazione; gli elementi minimi necessari per poter considerare imprenditoriale e professionale una azienda agricola consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

Nel caso di domande di insediamento in aziende che praticano allevamento di bestiame, la domanda verrà valutata tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell'azienda.

1.7.2) il richiedente deve avere, o deve conseguire al massimo entro tre anni dall'insediamento, la capacità professionale adeguata prevista dalla Misura; l'istruttoria della domanda rimane aperta fino ad avvenuto accertamento circa il conseguimento della capacità professionale.

I tre anni di attività svolta in agricoltura, a cui fa riferimento la Misura per poter considerare come presunto il possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate, sono riferiti al periodo precedente l'insediamento.

Pertanto, nel caso di richiedenti che non abbiano un titolo di studio in campo agricolo e che non abbiano già precedentemente al momento dell'insediamento almeno tre anni di attività documentata in agricoltura, la capacità professionale dovrà essere conseguita con la frequenza di idonei corsi di formazione (sono validi a tale fine anche i corsi previsti dal Piano aziendale che danno luogo ad attribuzione di punteggio di priorità) oppure dovrà essere accertata tramite esame presso la Commissione provinciale capacità professionale.

Qualora le esigenze istruttorie lo facciano ritenere opportuno, gli Uffici Istruttori possono sottoporre i richiedenti a detto esame anche prima del termine dei tre anni successivi alla data dall'insediamento, fermo restando che eventuali esami non superati potranno essere ripetuti prima della citata scadenza dei tre anni.

1.8) Il giovane richiedente deve presentare un Piano aziendale rispondente a quanto previsto dalla Misura. L'ammontare del Premio spettante verrà determinato sulla base dei contenuti del Piano aziendale, come precisato ai punti seguenti.

2) BENEFICIARI - REQUISITI

Valgono le seguenti ulteriori specificazioni :

2.1) L'insediamento deve avvenire in una delle forme previste dal PSR, e cioè in uno dei seguenti modi:

- un singolo giovane si insedia come titolare unico di una azienda di nuova creazione o rilevata da un cedente;
- due o più giovani costituiscono una nuova azienda o rilevano per intero da un cedente una azienda agricola esistente; all'atto dell'insediamento i giovani costituiscono tra di loro una società o una società cooperativa di cui sono gli unici soci e che gestisce l'azienda; tutti i giovani hanno pari responsabilità nell'azienda;
- un giovane, o più giovani congiuntamente, si insediano in una azienda agricola esistente condotta in forma di società di cui in fase iniziale non sono ancora soci divenendone soci e assumendo una posizione di preminenza, in sostituzione dei precedenti responsabili della società, che possono rimanere soci ma non possono conservare posizioni di responsabilità. La cessazione dalla posizione di responsabilità dei precedenti responsabili può essere contestuale all'insediamento del giovane o essere avvenuta da non oltre sei mesi.

Comunque , secondo il disposto della Misura, in caso di insediamento in cui il giovane (o i giovani in forma congiunta) si insedi come socio di società l'insediamento è ammissibile solo a condizione che, dopo l'insediamento stesso, il giovane (o i giovani) risulti in una posizione di preminenza sugli altri soci non beneficiari dell'aiuto all'insediamento.

La posizione di preminenza, che dovrà essere rilevabile dagli atti statutari della società, dovrà essere tale da consentire al giovane (o ai giovani) di gestire l'azienda con piena libertà di azione.

2.2) In ogni caso l'azienda interessata deve essere sempre esattamente identificata in domanda ; l'azienda individuata in domanda non può essere successivamente sostituita con una altra ai fini dell'insediamento, pena la decadenza della domanda di sostegno.

2.3) Non è ammesso l'insediamento :

- in sostituzione del coniuge ;
- in sostituzione di precedente titolare (o socio cedente la posizione di preminenza / responsabilità) imprenditore agricolo a titolo principale (familiare o non familiare) di età inferiore a 55 anni salvo che se riconosciuto ufficialmente come portatore di una invalidità superiore al 66 %, tale da impedire la proficua conduzione dell'azienda agricola ; se l'insediamento avviene in azienda di nuova creazione o comunque in azienda il cui precedente titolare non è imprenditore agricolo professionale (IAP), la presente clausola non si applica;
- in azienda derivante da frazionamento avvenuto dopo la data della Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del presente documento di "Istruzioni tecniche operative per l'applicazione"; ai fini dell'applicazione della presente disposizione non si devono intendere come frazionamento:
 - a) lo scorporo dall'azienda di quote minime di superficie (10%), che può essere fatto rientrare nel fisiologico interscambio di terreni tra aziende agricole;
 - b) la conservazione da parte del cedente di parte dei fabbricati e/o di una quota minima di superficie.

Non si considera valida al fine dell'ammissione all'insediamento la semplice assunzione di maggiori responsabilità di un giovane all'interno di una società di cui è già socio (in posizione non di preminenza) prima dell'insediamento.

3) FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI

a) Aspetti generali

L'aiuto consiste nel sostegno previsto dall'art 22 del Regolamento ed è ordinariamente concesso sotto forma di premio unico per un importo massimo di EURO 40.000; l'importo effettivo spettante a ciascun beneficiario sarà determinato come specificato al successivo punto b) calcolo del valore del sostegno all'insediamento; qualora l'Amministrazione Regionale decidesse di attivare anche il sostegno attraverso la forma dell'abbuono di interessi (fino ad un importo massimo complessivo di EURO 55.000) provvederà, con specifico provvedimento, a definire le modalità di calcolo del valore del sostegno così attivato.

b) Calcolo del valore del sostegno all'insediamento

L'ammontare effettivo del sostegno all'insediamento viene determinato valutando la qualità e l'entità degli obiettivi di sviluppo, degli impegni e degli investimenti contemplati nel Piano aziendale.

Ad ogni impegno, obiettivo di sviluppo ed investimento contemplati nel Piano aziendale viene a tal fine attribuito un punteggio di merito; tali punteggi di merito vengono sommati al fine di ottenere un punteggio di merito totale complessivo dell'insediamento.

L'ammontare del sostegno all'insediamento spettante al singolo richiedente (SSR) viene calcolato moltiplicando l'importo massimo di EURO 40.000 per il valore ottenuto eseguendo il rapporto tra il punteggio di merito complessivo attribuito al Piano aziendale (PMPA) ed il punteggio massimo teorico (PMT).

(secondo la formula $SSR = 40.000 * PMPA / PMT$)

Per l'attribuzione dei punteggi di merito vale quanto indicato nei "criteri di selezione" adottati con i bandi

L'erogazione della prima tranche di premio (corrispondente a 15.000 euro) può essere effettuata (dietro presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa) ad avvenuto insediamento; l'erogazione della ulteriore parte di premio, attribuita sulla base degli obiettivi di sviluppo, degli impegni e degli investimenti contemplati nel Piano aziendale può venire effettuata solo dopo l'accertamento della realizzazione degli investimenti, della effettiva assunzione degli impegni e dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi di sviluppo.

In deroga a tale disposizione, per le domande presentate a valere sui bandi 2007 e 2008 (per i quali, essendovi la copertura finanziaria necessaria ad assicurare la concessione del sostegno a tutte le domande tecnicamente ammissibili, non si è proceduto alla elaborazione di graduatorie e quindi non è necessaria l'adozione di particolari disposizioni per cautelarsi nel caso una domanda approvata, a collaudo venisse riposizionata in graduatoria fuori dalla fase utile), l'erogazione della prima tranche di premio

(corrispondente a 15.000 euro) può essere effettuata, in alternativa, in una delle seguenti modalità:

- dietro presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa ad avvenuto insediamento
- senza presentazione di fideiussione, ad avvenuto insediamento e dopo che il giovane abbia realizzato investimenti, assunto impegni e conseguito obiettivi di sviluppo contemplati nel Piano aziendale corrispondenti ad un punteggio di priorità pari almeno a 15 punti.

Il giovane richiedente l'insediamento può inserire nel Piano aziendale della Misura 112 anche investimenti per la realizzazione dei quali viene richiesto il sostegno ai sensi della Misura 121 e 311 nonché impegni per i quali viene richiesto il premio ai sensi dell'Asse 2 e azioni di consulenza e formazione per i quali viene richiesto il premio ai sensi delle Misure 111 e 115 del PSR.

In tale caso, l'adesione a tali Misure dovrà essere richiesta dal giovane insediante con separate domande di ammissione, nei tempi e nei modi ordinari previsti dalla disposizioni attuative delle singole Misure e subordinatamente al fatto che tali Misure vengano attivate in tempi compatibili con la realizzazione del Piano aziendale e abbiano la necessaria disponibilità di risorse.

Qualora tali Misure non venissero attivate in tempi compatibili con la realizzazione del Piano aziendale o non avessero la necessaria disponibilità di risorse, oppure la domanda di adesione del giovane insediante a tali Misure non venisse accolta (anche per cause non imputabili al giovane stesso) nel calcolo dell'ammontare del Premio di insediamento non potrà venire preso in considerazione il punteggio corrispondente alla adesione alle Misure medesime.

Ai fini della valutazione della domanda di Misura 112 per insediamenti in aziende agricole che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietole con zuccherifici negli anni 2003, 2004 e 2005, gli investimenti richiesti in attuazione del "Piano nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero" (reg. CE 320/2006) sono parificati a tutti gli effetti agli investimenti di ammodernamento aziendale richiesti ai sensi delle Misure 121 e 311.

c) Tempo per l'insediamento

L'insediamento deve avvenire entro il termine assegnato dall'Ufficio istruttore.

4) VINCOLO DI PERMANENZA

I giovani che ricevono l'aiuto sono vincolati a mantenere, per almeno cinque anni dalla data dell'insediamento (almeno dieci anni per i giovani che assumono l'impegno di permanenza di lunga durata in agricoltura), le condizioni che hanno dato diritto al sostegno ed a rispettare le condizioni in tale senso stabilite dalla Misura (svolgimento della attività agricola come attività principale e mantenimento della titolarità o della qualità di socio in posizione prevalente).

In caso di mancato rispetto, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'aiuto ricevuto in modo proporzionale al tempo residuo intercorrente tra il momento in cui cessa il rispetto delle condizioni e la data di scadenza dell'impegno, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

5) RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura "121 – ammodernamento delle aziende agricole".

PARTE QUARTA -DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA " 121 - AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE"

1) APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE

Gli aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito:

1.1) Gli interventi di adeguamento a norme già in vigore sono ammissibili esclusivamente per domande presentate da giovani che beneficiano del Premio di insediamento giovani, se tale necessità è contemplata dal Piano aziendale.

1.2) La domanda di sostegno / aiuto può comprendere più investimenti / acquisti . Il contributo pubblico può essere concesso esclusivamente ad investimenti che consentono di raggiungere uno o più degli obiettivi operativi indicati dalla Misura.

Il Piano aziendale in cui gli investimenti sono inseriti deve dimostrare a livello complessivo un incremento di reddito netto (salvo che le INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI tendano ad ottenere una positiva ricaduta ambientale, sanitaria, di igiene e benessere animale).

Non sono ammissibili gli investimenti di ripristino, sostituzione o di manutenzione ordinaria o straordinaria (salvo che per gli interventi di adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza).

Per quanto riguarda la definizione di "interventi di sostituzione" vale la disposizione del Reg. CE 1857/2006, art. 2 punto 17, che di seguito si riporta:

«investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato;

Pertanto al fine di evitare che l'investimento sia considerato di sostituzione il richiedente deve indicare nella domanda quale o quali obiettivi operativi si prefigge di raggiungere con l'intervento richiesto.

Infatti, tali obiettivi operativi si collegano alle INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI considerate, rispettivamente, a proposito delle Priorità Territoriali e Settoriali approvate dal PSR.

Nel caso in cui il contenuto dell'INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE a cui è finalizzato l'investimento non esprima una modifica sostanziale circa la natura della produzione o della tecnologia utilizzata, è necessario che l'investimento dimostri un aumento della capacità di produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda).

Nel corso dell'istruttoria delle domande presentate, per poter procedere alla concessione del contributo, l'Ente istruttore deve accertare che gli investimenti richiesti consentono di raggiungere almeno uno di tali obiettivi e, per conseguenza deve accertare che risultino finalizzati ad almeno una INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE.

E' attribuito un punteggio in base ai criteri di selezione ad una sola INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE, cioè a quella principale a cui è riferita la voce di spesa maggiore tra quelle richieste ed effettivamente realizzate (e comunque pari almeno al 33% della spesa totale richiesta in domanda).

Gli investimenti sono ammessi se finalizzati anche indirettamente (cioè se consentono la funzionalità tecnico-economica agli investimenti direttamente finalizzati) ad almeno una delle INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI approvati dal PSR.

Sono ammessi gli investimenti finalizzati a INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI diverse dalla INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE principale del Piano aziendale a condizione che il Piano in cui sono inseriti dimostri un incremento di reddito netto.

1.3) L'inserimento delle pratiche in graduatoria è determinato dal punteggio attribuito alla iniziativa / intervento e azione principale della domanda (come definito dai "criteri di selezione").

Pertanto la finanziabilità della domanda è determinata dalla realizzazione degli investimenti riferiti alla iniziativa / intervento e azione che ha determinato la posizione in graduatoria.

Qualora in fase di accertamento finale venisse riscontrata la mancata o minore realizzazione (ad un livello tale da non permettere il raggiungimento della relativa finalità) da parte del richiedente degli investimenti riferiti alla iniziativa / intervento e azione che ha determinato la posizione in graduatoria, sarà rideterminata la posizione in graduatoria sulla base del punteggio attribuibile alla INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE tra quelle realizzate.

In tale caso, se la posizione rideterminata del richiedente non è più compresa in posizione utile in graduatoria, non potranno essere finanziati neppure gli altri investimenti a suo tempo ammessi e realizzati, fatta salva la possibilità che ulteriori decadimenti/ridimensionamenti di altre pratiche non consentano il reinserimento del richiedente stesso in posizione utile.

1.4) Non sono ammissibili gli interventi iniziati o gli acquisiti effettuati prima della presentazione della domanda di contributo. Sono ammissibili domande relative al completamento, relativamente alle parti ancora da realizzare, di investimenti già iniziati.

1.5) Avvertenze particolari per alcuni comparti produttivi

1.5.1) comparto ortofrutticolo

Nel comparto ortofrutticolo è necessario assicurare la compatibilità con le misure previste nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato e garantire la non sovrapposizione con le stesse.

A tale proposito valgono le disposizioni contenute al punto 5.2.4.4 del PSR "Investimenti nel settore ortofrutticolo dei quali si richiede l'eccezione e dei quali si prevede il sostegno da parte del PSR", che di seguito si riporta:

<< Investimenti aziendali (da finanziarsi ai sensi degli art. 20, b), i) e 26 del Reg. (CE) 1698/2005)

a) relativamente al comparto ortofrutticolo:

- impianti per la difesa attiva dei frutteti dai danni da grandine, gelo e brina, realizzati dai produttori, sia aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e sia non aderenti alle O.P. riconosciute: verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R.
- acquisti di carri raccolta e attrezzature e macchinari specifici per l'esecuzione dei trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili) realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e non aderenti alle O.P. riconosciute; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R.
- impianti per lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti, realizzati da produttori sia aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e sia non aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R.

Sarà richiesto l'assenso delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle medesime Organizzazioni.

Questi interventi non saranno finanziati nell'ambito dei Programmi Operativi delle O.P..

L'acquisto di attrezzature e macchinari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili) è finanziato esclusivamente ai produttori aderenti alle O.P., dalle risorse dei Programmi Operativi, quindi è escluso il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale.

b) relativamente al comparto corilicolo:

- impianti e reimpianti nocciuoli, realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalle O.C.M.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R..
- acquisti di strumenti per la raccolta e di attrezzature e macchinari specifici per l'esecuzione dei trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili) realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute e da produttori non aderenti ad O.P.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R..
- impianti per la raccolta, lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti, realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e da produttori non aderenti alle O.P., incluso il relativo acquisto di attrezzature e macchinari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili): verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R..

Questi interventi non saranno finanziati nell'ambito dei Programmi Operativi delle O.P..

Sarà richiesto l'assenso delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle medesime Organizzazioni. >>

Le spese di impianto e di reimpianto dei nocciuoli sono comprensive del costo di acquisto delle piante.

A tal fine si precisa la disposizione contenuta nella Misura 121 circa la non ammissibilità dell'acquisto di piante si riferisce esclusivamente alle piante annuali, conformemente al disposto del Reg. CE 1857/2006, art. 4 paragrafo 7 b.

Le spese di reimpianto dei nocciuoli potranno essere ammesse al finanziamento solo se non si configurano quali "investimenti di sostituzione".

A tale fine vale quanto indicato nel documento "Disposizioni sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che di seguito si riporta per estratto:

<< Colture arboree

Sono considerati interventi di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto ... non sono considerati interventi di sostituzione a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale...>>

1.5. 2) comparto zootecnico

Gli interventi relativi alla produzione zootecnica potranno essere ammessi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa regionale di recepimento del D.lgs n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" (nuovo testo unico sull'ambiente), in applicazione del Decreto Ministeriale del 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38

del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Nel comparto lattiero caseario bovino gli interventi per essere ammissibili devono essere dimensionati al quantitativo di riferimento produttivo (“quota latte”) di cui dispone l’azienda; in tale quantitativo devono essere comprese le “quote latte” che l’azienda dichiara di voler acquistare, il cui acquisto dovrà essere dimostrato prima del collaudo finale.

Per il dimensionamento delle stalle per le quali viene richiesto il contributo, il numero di vacche stabulabili in base alla “quota latte” di cui dispone l’azienda viene determinato dividendo la “quota latte” per la produzione media per vacca dell’azienda riferita al triennio precedente, oppure in caso di nuovo allevamento, in modo convenzionale sulla base dei valori medi di produzione di razza.

Nel caso di aziende che praticano allevamento di bestiame, le domande di ammodernamento relative a strutture per l’allevamento verranno valutate tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell’azienda (salvo che per quanto riguarda bandi relativi a programmi speciali finalizzati).

1.5.3) Ex-bieticoltori

Non sono ammessi al sostegno della Misura 121 gli “ex-bieticoltori” in quanto tali imprenditori agricoli possono accedere agli aiuti previsti ai sensi del “Piano nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero” (reg. CE 320/2006) per gli stessi interventi ed investimenti di cui alla Misura 121.

Sono definiti “ex-bieticoltori” gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) anche tramite intermediari, in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell’impianto e per produzioni conferite all’impianto medesimo. Le annate di produzione potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stato possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento. La superficie media a barbabietola coltivata nel periodo considerato dovrà essere almeno pari a ettari 1.

Nel caso di domanda di sostegno agli investimenti presentata da forma associativa tra due o più aziende agricole per investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, vengono considerate “ex-bieticoltori” le forme associative in cui almeno il 50% dei richiedenti è un “ex-bieticoltore”.

Non sono pertanto ammessi al sostegno della Misura 121 due o più imprenditori agricoli, ciascuno dei quali è titolare di una azienda agricola, che presentino congiuntamente una unica domanda di sostegno agli investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, se almeno il 50% dei richiedenti è un ex bieticoltore (come sopra definito), in quanto tali imprenditori agricoli possono accedere agli aiuti previsti ai sensi del “Piano nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero” (reg. CE 320/2006) per gli stessi interventi ed investimenti di cui alla Misura 121.

1.6) Non sono finanziabili dalla presente Misura interventi che rientrano nel campo di applicazione della Misura “311” (relativi all’ agriturismo, all’artigianato tipico, ai servizi sociali ed educativi, alla manutenzione e gestione del territorio, ecc).

1.7) Non sono finanziabili dal Piano di Sviluppo Rurale gli investimenti nel settore dell'acquacoltura, in quanto tali investimenti rientrano nel campo di applicazione del FEP (Fondo Europeo per la Pesca).

1.8) In riferimento al punto 3.a.6 della Misura 121 ("L'attività agricola di produzione deve rimanere predominante rispetto alle attività connesse praticate dalla azienda, che devono essere compatibili con le dimensioni della azienda stessa") si precisa che la "predominanza" della attività agricola di produzione rispetto alle attività connesse praticate dalla azienda deve essere valutata in termini di tempo-lavoro dedicato.

In riferimento al rispetto del limite minimo dei due terzi di prodotto agricolo aziendale da impiegare nella attività di trasformazione, si precisa che il raffronto tra prodotto di provenienza aziendale e prodotto di provenienza extra-aziendale deve essere effettuato in termini di valore.

1.9) In ogni caso sono ammissibili al sostegno della Misura esclusivamente le aziende agricole a carattere imprenditoriale e professionale che producono per la commercializzazione; gli elementi minimi necessari per poter considerare imprenditoriale e professionale una azienda agricola consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

2) BENEFICIARI

Valgono le disposizioni della Misura.

Le domande di sostegno possono essere presentate in riferimento ad aziende agricole condotte da persone fisiche, da società di persone , nonché da cooperative agricole e da società di capitali.

Come previsto dal PSR, due o più imprenditori agricoli, ciascuno dei quali è titolare di una azienda agricola, possono presentare congiuntamente una unica domanda di sostegno agli investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, qualora la natura dell'intervento renda tale soluzione tecnicamente e/o economicamente preferibile rispetto alla realizzazione di singoli interventi aziendali (ad esempio per meccanizzazione, interventi di conservazione o di trasformazione dei prodotti agricoli, ecc.). In tale caso:

- Tutti gli imprenditori e le aziende richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità necessari, previsti dal Piano di Sviluppo Rurale.
- Su ciascuno degli imprenditori e delle aziende richiedenti gravano gli obblighi conseguenti al fatto di ricevere un sostegno ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale.
- Le aziende richiedenti devono associarsi e/o consorziarsi in uno dei modi previsti dalle vigenti normative.

Le domande di Misura 121 potranno altresì essere presentate da giovani in attesa di insediamento contestualmente ad una domanda di premio di insediamento.

3) INVESTIMENTI AMMISSIBILI

La domanda di sostegno può prevedere uno o più investimenti di natura edilizia / fondiaria e / o agraria.

3.1 - Sono ammissibili i seguenti investimenti, alle condizioni di seguito precisate:

3.1.a) investimenti materiali (realizzazione di opere - effettuazione di acquisiti):

- di natura fondiaria (sistemazioni idraulico - agrarie, impianti irrigui, drenaggi, impianto colture pluriennali, viabilità aziendale, spianamenti, terrazzamenti e simili),
- di natura edilizia (costruzione, ristrutturazione, riattamento di fabbricati rurali);
- acquisto di attrezzature fisse e macchinari;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, particolarmente se inseriti in interventi relativi al controllo della qualità dei prodotti.
- acquisto di terreni agricoli e spese connesse (spese notarili, ecc.), fino ad un massimo del 10% della spesa complessiva ammessa, qualora funzionale alla realizzazione dell'ammodernamento della azienda agricola e sussidiario ad altri investimenti.

3.1.b) investimenti immateriali direttamente connessi agli investimenti materiali (spese di certificazione o iscrizione/registrazione, spese per consulenze, studi di fattibilità, spese per acquisizione di licenze e brevetti, spese di progettazione, spese generali e tecniche, con le modalità ed i limiti indicati nel Programma di Sviluppo Rurale e nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale).

Dalle spese di certificazione o iscrizione/registrazione sono escluse le spese sostenute dopo il 1 gennaio 2009 in riferimento alla partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità di cui alla misura 132 del PSR per le quali è possibile ottenere il sostegno della Misura 132 stessa. In particolare sono escluse le spese relative ai seguenti sistemi di qualità:

- Protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni d'origine (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari (Regolamento CEE 510/06).
- Metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Regolamento CEE n. 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni, dal 1° gennaio 2009 sostituito dal Regolamento CE n. 834/2007).
- Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo. Vini di qualità prodotti in regioni determinate VQPRD (Titolo VI del Regolamento CEE n. 1493/99 sostituito dal Regolamento CEE n. 479/2008)."

Gli interventi richiesti ai sensi della Misura 121 saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica emanate dalle Autorità specificamente competenti in tali materie.

Gli interventi ricadenti in aree specificamente tutelate e/o vincolate (ad esempio aree vulnerabili da nitrati, aree protette, aree "Natura 2000", ecc.) saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle specifiche disposizioni adottate per tali aree.

Sono esclusi :

- l'acquisto di fabbricati e strutture esistenti;
- l'acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- l'esecuzione di interventi relativi a case di abitazione.
- l'acquisto di veicoli stradali, tranne che per le deroghe ed eccezioni di seguito specificate;
- l'acquisto di bestiame e piante, come precisato nella Misura 121;
- l'acquisto di trattrici agricole, salvo per i giovani che si insediano avvalendosi della Misura 112.

3.2 - Precisazioni particolari circa deroghe, eccezioni e condizioni di ammissibilità delle spese:

3.2.a) macchine ed attrezzature mobili (compresi i veicoli stradali):

la spesa massima che può essere ammessa per l'acquisto è la seguente:

3.2.a.1) per le aziende agricole singole:

- 60.000 euro in totale per ogni domanda di sostegno, di cui massimo 30.000 euro per le trattrici agricole; l'acquisto di trattrici agricole è comunque ammesso esclusivamente in domande di Misura 121 presentate congiuntamente ad una domanda di insediamento ai sensi della Misura 112.
- 100.000 euro in totale per il periodo 2007-2013.

Nel caso di acquisto di una mietitrebbiatrice, il limite massimo di spesa ammissibile per azienda agricola è elevato a 85.000 euro per la singola domanda di sostegno, con la possibilità di richiedere il sostegno per l'acquisto di una sola mietitrebbiatrice per il periodo 2007-2013.

3.2.a.2) per le cooperative di meccanizzazione (che praticano servizio a favore dei soci) e per le domande presentate congiuntamente da più aziende agricole:

- 200.000 euro in totale per ogni domanda di sostegno.
- 400.000 euro in totale per il periodo 2007-2013,.

Resta comunque valido quanto indicato a proposito degli investimenti di sostituzione, per cui non è ammissibile l'acquisto di macchine finalizzate semplicemente a sostituire macchine esistenti senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda) o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

quanto riguarda in particolare i veicoli stradali è ammesso esclusivamente l'acquisto di:

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili)
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti e con portata minima di 1500 Kg.

Si precisa che l'acquisto di veicoli stradali è comunque ammissibile esclusivamente qualora l'orientamento produttivo aziendale lo richieda e deve essere dimensionato alle esigenze aziendali.

3.2.b) capannoni ricovero scorte / macchine / attrezzi:

Essendo necessario rispettare la regola generale della Misura per cui un intervento è ammissibile solamente se permette di raggiungere uno degli obiettivi previsti dalla Misura medesima (riferibili al miglioramento del rendimento generale della azienda agricola e/o ad una positiva ricaduta ambientale), la realizzazione di capannoni ricovero scorte / macchine / attrezzi potrà comunque essere ammessa al finanziamento:

- se si tratta di opere necessarie a supporto di altri investimenti di carattere produttivo che permettano di ottenere un miglioramento del rendimento generale della azienda agricola;
- oppure se l'intervento di ristrutturazione / adeguamento prevede anche la realizzazione di impianti di utilizzazione dell'energia solare (pannelli fotovoltaici e/o termici, che potranno essere finanziati ai sensi delle Misure 121 o 311 alle condizioni proprie di tali interventi, oppure realizzati in autofinanziamento) che permettano di ottenere una positiva ricaduta ambientale.

3.2.c) pannelli fotovoltaici – conto energia

Non è ammissibile al sostegno la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra qualora sia possibile procedere alla loro realizzazione su tetto di fabbricati.

Al fine di poter concedere il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulla Misura 121 è necessario assicurare la compatibilità con il meccanismo di incentivazione in "conto energia" attuato in Italia ai sensi del decreto del 19 febbraio 2007 dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

Pertanto il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici potrà essere concesso sulla Misura 121 nei seguenti limiti:

- Spesa massima ammissibile: 6.500 euro / KW di potenza installata;
- Percentuale di contributo: 20% sulla spesa (limite massimo ammesso dal sopraccitato decreto per poter riconoscere l'incentivazione in conto energia ad impianti realizzati con contributo pubblico).

Considerando il valore della Tariffa incentivante e dell'elettricità prodotte (rispettivamente, in media, 0,44 e 0,16 euro/Kwh) riconosciute ai sensi del citato Decreto, le ore di funzionamento annuo (medio 1.200 ore), la durata media ipotizzabile dell'impianto (dai 20 ai 25 anni) ed i costi di manutenzione medi (con necessità di sostituire l'inverter dopo 10 anni di funzionamento), si può ritenere che il valore attualizzato dell'incentivazione erogata attraverso il "conto energia" corrisponda ad un contributo in conto capitale non superiore al 20% sulla spesa, per cui la concessione congiunta dell'incentivazione in "conto energia" e del sostegno di cui alla Misura 121 corrisponde in totale ad una agevolazione non superiore al 40%, conforme quindi al limite massimo previsto dal Reg. 1698/2005.

La concessione del sostegno sulla Misura 121 non è compatibile con altre forme di sostegno all' impianto e/o all'acquisto dei pannelli fotovoltaici.

3.2.d) verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l'energia prodotta da fonti rinnovabili

Nel caso di più aziende agricole che si associano per produrre energia da fonti rinnovabili, la verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l'energia prodotta può essere effettuata in modo quantitativo facendo riferimento ai consumi energetici delle aziende associate, anche qualora la distribuzione dell'energia prodotta avvenga per il tramite di un intermediario.

3.2.e) cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Disposizioni circa la cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili potranno essere adottate con Determinazione dirigenziale della Direzione regionale XI "Agricoltura".

4) DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE, MANIPOLAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI SVOLTE DALLE AZIENDE AGRICOLE

Il prodotto agricolo di base oggetto di attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dovrà essere per almeno due terzi di provenienza aziendale e pertanto la quantità totale di prodotto agricolo di base che può essere avviato alle citate attività potrà essere composta da due terzi di prodotto aziendale e al massimo da un terzo di prodotto acquistato.

Gli investimenti relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole potranno essere ammessi solamente se dimensionati per tale quantità totale.

Alle aziende agricole che al 1.01.2007 risultavano associate ad infrastrutture cooperative (o ad altre forme associative) per attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti (o fanno comunque capo a strutture di tale genere per dette attività) non potrà essere finanziata la realizzazione di interventi che rappresentino un duplicato dei servizi offerti dalle infrastrutture associate stesse.

Il finanziamento è invece possibile qualora la forma cooperativa / associativa dia il proprio consenso alla realizzazione dell'intervento da parte del socio.

5) REQUISITI

Come definito nel PSR, la concessione del sostegno di cui alla presente Misura è subordinata al fatto che:

- gli investimenti materiali e/o immateriali siano conformi alla norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;

- l' imprenditore richiedente possiede conoscenze e competenze professionali adeguate.

Valgono le seguenti specificazioni :

5.1) Le “norme comunitarie applicabili all'investimento” sono le seguenti:

Investimenti di natura zootecnica:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002 Reg. CE 852/2004 Reg. CE 853/2004	Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 27.05.2004 Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 14.01.2005
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni	DPR 24 maggio 1988 n. 233
Norme minime per la protezione dei vitelli	Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98
Norme minime per la protezione dei suini	Dir. 91/630/CEE	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	Dir. 98/58/CE	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	Dir. 95/29/CE	D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Dir. 96/22/CE Dir. 2003/74/CE	Decreto Dirigenziale Ministero della Salute 14.10.2004 D.lgs. 158/2006
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE	DPR 54/97
Pollame e avicoli	Dir 92/116/CE	DPR 495/97
Conigli e selvaggina allevata	Dir 91/495/CE	DPR 559/92

Investimenti relativi a produzioni vegetali

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002 Reg. CE 852/2004	
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	Dir 91/414 e succ. mod.	DPR 1255/68 e succ. mod. D.lgs. n. 194/95 D.P.R. n. 290/2001 D.M. Ministero della Salute 9.08.2002 D.M. Ministero della Salute 27.08.2004

Per tutti gli investimenti

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir. 91/676/CEE	Leggi n. 146/1994 e 152/1999 D.lgs. n. 152/2006 Decreto Mi.PAAF 7.04.2006

I principali contenuti ed adempimenti concreti delle sopracitate norme sono indicati nel “documento divulgativo” predisposto dalla Amministrazione Regionale.

5.2) per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali adeguate:

Le “conoscenze e competenze professionali adeguate” dovranno essere possedute dall'imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate (tranne che nel caso di insediamento giovani ci cui alla Misura 112, per il quale caso valgono le disposizioni della Misura 112 in riferimento alla tempistica per il conseguimento della capacità professionale).

Per l'accertamento della capacità professionale vale quanto indicato nella Misura.

5.3) Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Inoltre , dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate vi dovrà essere una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle “conoscenze e competenze professionali adeguate”, come definite nel PSR (tranne che nel caso di insediamento giovani ci cui alla Misura 112, per il quale caso valgono le disposizioni della Misura 112 in riferimento alla tempistica per il conseguimento della capacità professionale).

6) FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI

Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa.

Il volume massimo di investimenti finanziabili complessivamente per il periodo 2007-2013 ad ogni azienda richiedente è pari a (espresso in termini di spesa ammissibile, su cui viene calcolato il contributo corrispondente):

- 400.000 euro per aziende singole di dimensione fino a 1,5 ULU (per ULU = 230 giornate lavorative convenzionali di 8 ore per anno);
- 800.000 euro per aziende singole di dimensione superiore a 1,5 ULU (per ULU = 230 giornate lavorative convenzionali di 8 ore per anno);

- 1.200.000 per aziende cooperative o per domande presentate congiuntamente da più aziende agricole.

Con i singoli bandi di apertura domande viene precisato il limite di spesa massima per le domande presentate ai sensi del bando stesso.

L'importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo, non saranno ammesse al finanziamento.

Le percentuali di contributo sulla spesa ammessa sono quelle indicate nella tabella inserita nella Misura.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di "giovane" per la concessione delle percentuali di contributo maggiorate si intendono esclusivamente i giovani che contestualmente alla domanda di Misura 121 presentano una domanda di insediamento ai sensi della Misura 112, a condizione che l'insediamento venga realmente effettuato, anche se eventualmente il richiedente non venisse ammesso al Premio di insediamento della Misura 112.

I macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari.

I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.

Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori) per gli interventi per i quali è necessario ottenere permesso di costruire o autorizzazione comunale oppure è necessario dare comunicazione al Comune; per gli altri interventi vale la data di fatturazione.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.

7) VINCOLO DI DESTINAZIONE ED USO

La destinazione e l'uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati per almeno:

- 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari,

salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore.

Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell'investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

8) TEMPO PER ESECUZIONE OPERE.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel termine massimo di 12 mesi dal provvedimento di ammissione al sostegno (termine elevato a 18 mesi per le Aree C e D). Tali termini sono prorogabili dalle Province di un massimo di 10 mesi (massimo elevato a 18 mesi per le Aree di montagna, esclusivamente per le aziende agricole nelle quali la realizzazione degli investimenti è in corso, tenendo conto delle maggiori difficoltà climatiche presenti), e comunque non oltre una data tale da consentire la conclusione della attività amministrativa (accertamento finale e liquidazione a saldo) entro il 31.12.2013.

Le Province possono derogare (comunque non oltre una data tale da consentire la conclusione entro il 31.12.2013 della attività amministrativa, con accertamento finale e liquidazione a saldo) al termine massimo di durata delle proroghe concedibili per la realizzazione degli interventi da parte delle aziende agricole, qualora il ritardo nella realizzazione degli interventi sia dovuta a cause di forza maggiore o non imputabili alla volontà del richiedente (quali ad esempio eccessiva lentezza nel rilascio di atti autorizzativi da parte di altre amministrazioni, avversità atmosferiche, ...)

Nel rispetto di tali termini massimi, gli interventi dovranno essere realizzati nel termine assegnato dall'Ufficio istruttore.

Entro tale termine assegnato dall'Ufficio istruttore, il richiedente dovrà comunicare all'Ufficio medesimo la conclusione della realizzazione degli interventi e richiedere l'accertamento finale ed il pagamento del saldo. Le Province potranno consentire che la richiesta dell'accertamento finale e del pagamento del saldo non siano contestuali alla comunicazione della conclusione della realizzazione degli interventi, assegnando un ulteriore termine per la presentazione di dette richieste, comunque non oltre una data tale da consentire la conclusione della attività amministrativa (accertamento finale e liquidazione a saldo) entro il 31.12.2013.

9) VARIAZIONI ATTIVITA', INIZIATIVE ED INVESTIMENTI FINANZIATI

Varianti tecnico-costruttive alle opere.

Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, in fase istruttoria, fino alla definizione delle domande stesse da parte degli Uffici istruttori, non possono essere chieste dalla azienda agricola variazioni agli investimenti indicati in domanda.

Sono fatte salve:

- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità per le aziende agricole presentatrici delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione dell'Ufficio istruttore.

Dopo la approvazione della domanda, le aziende agricole possono, in caso di necessità e senza aumento di spesa, chiedere di essere autorizzate ad apportare una variante alla domanda originaria (presentando domanda preventiva corredata dal progetto completo di variante - disegni, relazione, computo metrico estimativo) all'Ufficio che ha istruito la pratica.

L'autorizzazione dell'Ufficio non è necessaria per varianti minime (variazioni di importo in aumento o diminuzione tra le opere già autorizzate, fino al 20% di ognuna di esse).

L'autorizzazione dell'Ufficio è necessaria anche per varianti successive alla realizzazione degli investimenti, fino alla scadenza del vincolo di destinazione.

10) DIVERSA DESTINAZIONE, DIVERSO USO ED ALIENAZIONE OPERE, ATTREZZATURE, BESTIAME, MACCHINE - RESTITUZIONE E RECUPERO AGEVOLAZIONI

Nei casi di:

- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine e attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
 - mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
 - scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
 - decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
 - comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti;
- all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

tenendo conto del disposto del Reg. CE 1974/2006 art. 44 comma 3, in caso di diversa destinazione / uso o alienazione opere, attrezzature, macchine, qualora ricorrano una o entrambe di queste condizioni:

- il vincolo di destinazione sia stato rispettato per almeno i due terzi della durata;
- il contributo erogato in riferimento all'opera / attrezzatura / macchina per la quale non è stato rispettato detto vincolo rappresenti meno del 25% del contributo totale erogato in riferimento alla domanda di aiuto;

Il recupero e la restituzione potranno essere parziali, limitate all'importo del contributo erogato per l'opera/ attrezzatura / macchina in riferimento alla quale il vincolo di destinazione non è stato rispettato.

11) INTERVENTI REALIZZATI CON PRESTAZIONI LAVORATIVE VOLONTARIE DELL'IMPRENDITORE E DEI SUOI FAMILIARI (cosiddetti "LAVORI IN ECONOMIA") –

E' ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale, nel rispetto delle precisazioni specificazioni e limitazioni seguenti:

- ai sensi della Misura 121 i beneficiari dovranno in modo esplicito indicare preventivamente nella domanda presentata all'Ufficio istruttore l'eventuale ricorso a prestazioni lavorative volontarie per la relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio istruttore stesso; si precisa che tale "autorizzazione" è da intendere esclusivamente nel senso di "nulla osta ai fini della possibilità di ammissione al sostegno" e non sostituisce né supera altre autorizzazioni alla realizzazione che debbano essere conseguite ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro;
- in fase di accertamento finale ("collaudo") i lavori di tipo edilizio eseguiti facendo ricorso a prestazioni lavorative volontarie potranno essere riconosciuti ai fini dell'ammissione al finanziamento solamente a seguito della presentazione di dettagliata relazione del direttore dei lavori che attesti altresì che detti lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riferimento alle normative in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro.
- la possibilità di realizzazione diretta con prestazioni lavorative volontarie non retribuite dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari riguarda solo modesti interventi di caratteristiche non complesse, con esclusione di interventi che richiedano competenza tecniche particolari, quali ad esempio la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato o di impianti elettrici.
- dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso.

Tenuto conto che deve essere rispettato il disposto dell'art. 54 paragrafo 2 del Reg. CE 1974/2006 ("La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata"), le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento dovranno essere pari ad almeno il 27% della spesa relativa all'intervento stesso.

- la quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura; i prezzi unitari delle opere indicate in tale prezzario sono state ricavate da una analisi prezzi che tiene conto sia dell'incidenza dei materiali che della manodopera, per cui deducendo il valore del materiale ricavato dalle relative fatture, tale prezzario è idoneo a quantificare l'apporto di manodopera.

PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA "311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE"

1) APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE

Gli aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito:

Gli investimenti ammissibili ai sensi della presente misura sono quelli riferiti ad attività quali:

- l'agriturismo;
- l'artigianato avente caratteri di tipicità;
- i servizi educativi;
- i servizi sociali e per il tempo libero (anche di tipo ricreativo e sportivo);
- la gestione delle reti turistiche locali;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinata alla cessione a terzi, fino ad un massimo di 1 MW elettrico di potenza installata.

Non è ammissibile al contributo ai sensi della presente Misura l'acquisto di fabbricati e terreni.

Per quanto riguarda in particolare la attività di agriturismo valgono le precisazioni che seguono:

1.1) possono essere ammessi investimenti relativi a:

- a) ristrutturazione, riattamento ed adeguamento igienico sanitario (esclusa la nuova costruzione) di fabbricati rurali per la realizzazione di locali per ospitalità e / o per somministrazione sul posto di pasti (con annessi servizi igienico sanitari e opere complementari);
- b) acquisto di impianti e attrezzature per lo svolgimento delle attività di ospitalità e somministrazione sul posto di pasti (con esclusione di mobili, corredi e materiale minuto);
- c) realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l'allestimento, nell'ambito del fondo su cui insiste l'azienda, di spazi all'aperto per la sosta di campeggiatori;
- d) realizzazione delle opere e degli impianti necessari per attività ricreative, sportive e culturali connesse ed integrate con l'attività e le caratteristiche dell'azienda agricola e con l'ambiente rurale.

1.2) Gli interventi per essere ammissibili al contributo dovranno essere rispondenti a disposizioni, limiti e vincoli della L.R. 38/95 sia per natura, sia per dimensionamento, sia per ogni altro aspetto.

2) BENEFICIARI - REQUISITI

Il beneficiario del sostegno è un membro di una famiglia agricola (intendendosi per "membro di una famiglia agricola" il titolare dell'azienda agricola, il coniuge ed i parenti di primo grado); valgono le seguenti precisazioni:

2.1 L'attività agricola svolta dalla famiglia deve avere carattere imprenditoriale e professionistico, finalizzato alla commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti; non è comunque necessario il possesso dei requisiti definiti dal D. Lg. 99/2004 e successive integrazioni e modificazioni per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;

2.2 Le domande di cui alla presente Misura possono essere presentate da aziende agricole già attive nonché da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all'insediamento di cui alla Misura 112.

Nel caso di domande presentate da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all'insediamento:

- il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura è subordinato all'effettiva realizzazione dell'insediamento ;
- il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura, sussistendone le condizioni, potrà avvenire anche qualora l'insediamento non venisse finanziato con l'aiuto previsto dalla Misura 112.

2.3 Non si fa distinzione tra aziende agricole condotte da persone fisiche e aziende agricole condotte da società di persone , nonché cooperative agricole e società di capitali.

Non sono ammessi al sostegno della Misura 311 gli ex-bieticoltori e i membri delle loro famiglie in quanto tali imprenditori agricoli possono accedere agli aiuti previsti ai sensi del "Piano nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero" (reg. CE 320/2006) per gli stessi interventi ed investimenti di cui alla Misura 311.

Sono definiti ex-bieticoltori gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dimesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) anche tramite intermediari, in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Le annate di produzione potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stato possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento. La superficie media a barbabietola coltivata nel periodo considerato dovrà essere almeno pari a ettari 1.

Non è ammissibile sulla presente Misura la presentazione congiunta di una unica domanda di sostegno da parte di due o più aziende agricole associate.

I requisiti minimi per poter considerare imprenditoriale e professionistica una azienda agricola, consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

L'azienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, ed in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.

Le iniziative di tipo agrituristico potranno essere finanziate soltanto ad imprenditori agricoli che siano in possesso dell' autorizzazione allo svolgimento della attività agrituristica prevista dalla legge regionale 38/95 o che intendano conseguirla dopo la realizzazione degli interventi per cui viene richiesto il contributo; l'erogazione del saldo del contributo potrà avvenire solo dopo l'avvenuto conseguimento della autorizzazione stessa.

Le iniziative riferibili a servizi educativi potranno essere finanziate soltanto ad aziende agricole che siano iscritte all' Albo regionale delle fattorie didattiche o che intendano iscriversi dopo la realizzazione degli interventi per cui viene richiesto il contributo; l'erogazione del saldo del contributo potrà avvenire solo dopo l'avvenuta iscrizione.

3) FORMA ED AMMONTARE DELL'AIUTO

3.1) Poichè la presente misura rientra nell'inquadramento "de minimis" (Reg. CE n. 1998/2006), il contributo concedibile è pari al massimo a 200.000 EURO per triennio.

Limitazioni degli importi massimi in termini di spesa ammissibile per domanda potranno essere previste con i bandi di presentazione domanda.

L'importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna ; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo , non saranno ammesse al finanziamento.

3.2) Una stessa azienda richiedente può presentare contemporaneamente domanda di sostegno sia sulla Misura 121 che sulla Misura 311. Gli investimenti richiesti ai sensi della presente Misura non fanno cumulo come importo con quelli ottenuti ai sensi della Misura 121.

Ai fini del rispetto del tetto di contributo massimo di 200.000 EURO per triennio, i contributi ottenuti ai sensi della presente Misura fanno cumulo con gli altri contributi rientranti nell'inquadramento "de minimis " eventualmente ottenuti dall'azienda agricola.

3.3) Gli aiuti vengono corrisposti in forma di contributi in conto capitale calcolati sulla spesa ammessa, comprensiva di eventuali spese generali e tecniche.

Non verranno finanziati interventi e acquisti realizzati in data precedente alla presentazione della domanda.

Sulla spesa ammessa il contributo viene concesso nelle seguenti percentuali:

	Interventi edilizi e fondiari	Acquisti di impianti e attrezzature
Zone svantaggiate (Montagna)	50	35
Altre zone (Collina)	40	30
Altre zone (Pianura)	35	25

Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori) per gli interventi per i quali è necessario ottenere permesso di costruire o autorizzazione comunale o per i quali è necessario dare comunicazione al Comune; per gli altri interventi vale la data di fatturazione.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Non è ammessa la realizzazione diretta di interventi attraverso prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari (cosiddetti "lavori in economia").

Per quanto riguarda la definizione della spesa ammessa, l'uso del prezzario e la fatturazione degli interventi vale quanto indicato nella Misura 311.

Il contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento dopo l'effettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.

Per la disciplina delle eventuali erogazioni di anticipi e/ acconti a stato di avanzamento lavori vale quanto indicato a tale proposito nelle disposizioni relative alla Misura 121.

4) VINCOLO DI DESTINAZIONE ED USO

La destinazione e l'uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati per almeno:

- 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari,

salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore.

Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell'investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

Il contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento dopo l'effettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.

Per le iniziative di carattere agrituristico, dopo la verifica dell'avvenuto conseguimento dell'autorizzazione prevista dalla L.R. 38/95, per i richiedenti che in fase iniziale non ne erano ancora in possesso.

Per le iniziative riferibili a servizi educativi dopo la verifica dell'avvenuta iscrizione all' Albo regionale delle fattorie didattiche.

Per la disciplina delle eventuali alienazioni e variazioni d'uso / destinazione per cause di forza maggiore e delle eventuali richieste di variante vale quanto indicato a tale proposito nelle disposizioni relative alla Misura 121.

5) RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura 121.

Allegato "B"

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte

Criteri e disposizioni relative ai bandi 2011 delle Misure 112 e 121 del PSR

(Testo coordinato, con le modifiche, integrazioni ed innovazioni di cui alla presente Deliberazione, dei criteri e delle disposizioni per l'emanazione dei bandi 2011 delle Misure 112 e 121 "nuove sfide health check" - Azioni "Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti", "Gestione delle risorse idriche" e "Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero casearia" - relativi agli Allegati A e B della DGR n. 30-1812 del 4.04.2011, Allegati A e B della DGR n. 67-2476 del 27.07.2011 e Allegato della DGR n. 68-2477 del 27.07.2011).

INDICE

PARTE PRIMA - DGR n. 30-1812 del 4.04.2011 - testo coordinato dell'ALLEGATO "A".

PARTE SECONDA - DGR n. 30-1812 del 4.04.2011 - testo coordinato dell' ALLEGATO "B".

PARTE TERZA - DGR n. 67-2476 del 27.07.2011 - testo coordinato dell'ALLEGATO "A".

PARTE QUARTA - DGR n. 67-2476 del 27.07.2011 - testo coordinato dell' ALLEGATO "B".

PARTE QUINTA - DGR n. 68-2477 del 27.07.2011 - testo coordinato dell' ALLEGATO.

PARTE PRIMA - DGR n. 30-1812 del 4.04.2011 - testo coordinato dell' ALLEGATO "A"

Programma quadro straordinario per la attuazione delle azioni:

1 - "Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti".

Operazioni:

- 1.1 Risparmio energetico
- 1.2 Prevenzione degli effetti di eventi estremi connessi al clima

Investimenti:

- 1.2.a Reti antigrandine
- 1.2.b Opere idriche e sistemazioni del terreno finalizzate a prevenire smottamento ed erosione (NON ammesso in zone di pianura, salvo che per quanto riguarda le difese spondali dei corsi d'acqua, in quanto i fenomeni di smottamento ed erosione caratterizzano i terreni declivi)

2 – " Gestione delle risorse idriche"

Operazioni:

- 2.1 Risparmio idrico

Investimenti:

- 2.1.a Invasi e altre opere per l'accumulo di acqua
- 2.1.b Interventi di razionalizzazione dei sistemi irrigui finalizzati a ridurre le dispersioni e le perdite idriche
- 2.1.c Sistemi di irrigazione a basso utilizzo di acqua (pioggia, goccia, spruzzo e simili) in luogo dell'irrigazione a scorrimento
- 2.2 Miglioramento della qualità dell'acqua (NON è ammessa la realizzazione di stoccaggi di effluenti zootecnici in quanto tale intervento è già stato oggetto di un apposito Programma finalizzato in corso di realizzazione, finanziato con le risorse ordinarie della Misura 121)

Le tipologie di investimento ammissibili per ciascun tipo di Operazione sono indicate al punto 3.c "Operazioni con riferimento all'art. 16 bis del regolamento CE n. 1698/2005 - Health check" della Misura 121.

Quadro finanziario delle operazioni / investimenti sopra indicati

Al finanziamento dei bandi adottati ai sensi della Misura 121 del PSR, "nuove sfide – health check", Azioni "Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti", "Gestione delle risorse idriche" e "Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero casearia", è destinata complessivamente la somma di euro 27.000.000,00, pari al totale delle risorse previste per tali "nuove sfide" dal Piano finanziario contenuto nelle disposizioni generali del PSR come modificato con D.G.R. n. 26-11745 del 13.07.2009.

La Direzione 11-"Agricoltura" è incaricata di monitorare con continuità l'andamento della presentazione delle domande (in modo da ottimizzare l'uso delle risorse cofinanziate, distribuendo le risorse disponibili tra le diverse Azioni, Operazioni ed Investimenti, in funzione della necessità effettiva sulla base delle richieste manifestate dal mondo agricolo, fino ad esaurimento totale delle risorse "health check" sopra indicate).

La ripartizione definitiva (proporzionale alle domande presentate) delle risorse tra le Azioni, Operazioni ed Investimenti di cui alla Misura 121 del PSR, "nuove sfide – health check", sarà adottata con separata Deliberazione dopo la scadenza dei bandi e la chiusura della presentazione delle domande.

A – PREMESSA

Il Reg. (CE) N. 74/2009 del 19 gennaio 2009, che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005 (art. 16 bis) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a seguito della valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003, individua alcune “nuove sfide” di rilievo per l'agricoltura europea, tra le quali i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili e la gestione delle risorse idriche.

Lo stesso Regolamento precisa:

“La Comunità, in quanto parte contraente del protocollo di Kyoto (4), è stata invitata ad attuare e/o elaborare politiche e misure, in conformità con la loro situazione nazionale, come la promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici. Inoltre, il protocollo di Kyoto impone alle parti di formulare, applicare, pubblicare ed aggiornare regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi. Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, l'agricoltura e la silvicoltura. In questo contesto risulta opportuno rafforzare ulteriormente il ruolo del sostegno allo sviluppo rurale. La necessità di interventi urgenti è suffragata da solide prove scientifiche. La Comunità è stata inoltre invitata ad esplorare tutti i modi possibili per ridurre le emissioni di gas serra.” (paragrafo 3 delle premesse)

“È importante che le operazioni connesse a queste priorità comunitarie siano ulteriormente rafforzate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. “ (paragrafo 6 delle premesse)

“Data l'importanza delle summenzionate priorità, gli Stati membri dovrebbero includere nei propri programmi di sviluppo rurale operazioni connesse alle nuove sfide, approvate in conformità del presente regolamento.” (paragrafo 9 delle premesse)

Facendo seguito alla modifica del Reg. (CE) n. 1698/2005 (art. 16 bis) effettuata dal Reg. (CE) N. 74/2009, Il Piemonte ha, tra l'altro, modificato la Misura 121 del vigente Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Modifica 2009 adottata con DGR n. 26-11745 del 13.07.2009 e approvata, con modifiche, dalla Commissione Europea con Decisione C (2010) 1161 del 7.03.2010), introducendo specifiche azioni facenti riferimento alle nuove sfide di cui Reg. (CE) N. 74/2009.

Tali specifiche azioni, viste le indicazioni del Reg. (CE) N. 74/2009, sono da considerarsi a finalità essenzialmente ambientale ed in ogni caso altamente prioritarie nella applicazione della Misura 121.

Considerando, inoltre, che l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte è giunta al quinto dei sette anni del periodo di programmazione, nella messa in applicazione di nuove azioni si deve considerare di fondamentale importanza la rapidità di esecuzione degli interventi ed erogazione dei pagamenti, al fine di rispettare i termini previsti per la conclusione della programmazione.

Nei nuovi bandi previsti per l'attuazione delle specifiche azioni facenti riferimento alle “nuove sfide”, si ritiene pertanto opportuno introdurre specifiche modalità gestionali (che saranno definite nei bandi medesimi, distintamente per ciascun bando) delle domande che premiano la rapidità di esecuzione degli interventi da parte delle aziende agricole richiedenti l'aiuto della Misura. Considerando la finalità essenzialmente ambientale di dette azioni, si utilizzerà una modulistica semplificata per la presentazione delle domande.

B – DISPOSIZIONI PROCEDURALI GENERALI

B.1 COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – FORMAZIONE GRADUATORIE

Il Programma quadro straordinario è attuato con bandi regionali, approvati con Determinazione Dirigenziale della Direzione “Agricoltura”.

Le domande di sostegno / aiuto, a pena di esclusione, dovranno essere predisposte e presentate per via telematica utilizzando i servizi on line messi a disposizione nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e utilizzando gli schemi di domanda già predisposti dalla Direzione Regionale 11 “Agricoltura” per l'applicazione della Misura 121 del PSR, a partire dalla data e fino alla data indicate dal bando.

La domanda, dopo essere stata presentata per via telematica, dovrà, a pena di esclusione, essere stampata, sottoscritta dal richiedente e dovrà essere consegnata alla Provincia competente entro i 7 giorni lavorativi successivi alla data della trasmissione telematica.

Le domande presentate per via telematica saranno inserite automaticamente, alla chiusura del bando, in una graduatoria regionale provvisoria sulla base dei criteri di selezione esaminati in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR, distintamente per ciascun bando.

Il Settore “servizi di sviluppo agricolo” assumerà la Determina di presa d'atto della prima graduatoria informatica provvisoria

Le priorità di tipo territoriale e settoriale saranno determinate in modo automatico sulla base dei dati inseriti nel fascicolo aziendale (UTE con la maggior parte di SAU per la priorità territoriale e OTE per la priorità di tipo settoriale).

A parità di punteggio le domande saranno inserite nella graduatoria provvisoria secondo l'ordine di trasmissione.

Le modalità di formazione delle graduatorie definitive saranno definite con successivi provvedimenti.

B.2 – DISPOSIZIONI GESTIONALI

Per quanto riguarda le modalità, le condizioni e ogni altra disposizione relativa alla presentazione delle domande si rinvia a quanto indicato nelle “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione” delle Misure 112, 121 e 311 approvate con DGR 37-8475 del 27.03.2008 e con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i, salvo per quanto esplicitamente disciplinato in modo diverso dalle presenti disposizioni.

Tenendo conto dell'interesse essenzialmente di natura ambientale del presente Programma quadro straordinario, potranno essere ammesse anche domande presentate da aziende di dimensioni inferiori a quelle indicate al punto “DIMENSIONE AZIENDALE MINIMA E SOSTENIBILITA' DELL'INVESTIMENTO” delle Linee Guida e Istruzioni tecniche operative approvate con DGR 37-8475 del 27.03.2008 e con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i.

Potranno essere ammesse anche domande presentate da aziende che abbiano già beneficiato di altri aiuti ai sensi della Misura 121 del PSR 2007-2013, nel rispetto del volume massimo di investimenti finanziabili complessivamente per il periodo 2007-2013 sulla Misura 121 ad ogni azienda richiedente (cosiddetto “castelletto”), indicato al punto “FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI” delle Linee Guida e Istruzioni tecniche operative approvate con DGR 37-8475 del 27.03.2008 e con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i

DISPOSIZIONI PER L'EMANAZIONE DEL BANDO IN RIFERIMENTO ALLA AZIONE 1 ("Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti"), **OPERAZIONE 1.2** (Prevenzione degli effetti di eventi estremi connessi al clima) **INVESTIMENTI: 1.2.A** (Reti antigrandine).

A – attuazione del bando - punteggi da attribuire alle priorità per la selezione delle domande

I punteggi da attribuire alle priorità per la selezione delle domande presentate in riferimento al presente bando "Reti antigrandine", sono indicati al successivo punto F.

B - Risorse assegnate al bando

Al finanziamento dei bandi adottati ai sensi della Misura 121 del PSR, "nuove sfide – health check", Azioni "Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti", "Gestione delle risorse idriche" e "Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero casearia", è destinata complessivamente la somma di euro 27.000.000,00, pari al totale delle risorse previste per tali "nuove sfide" dal Piano finanziario contenuto nelle disposizioni generali del PSR come modificato con D.G.R. n. 26-11745 del 13.07.2009.

La Direzione 11-"Agricoltura" è incaricata di monitorare con continuità l'andamento della presentazione delle domande (in modo da ottimizzare l'uso delle risorse cofinanziate, distribuendo le risorse disponibili tra le diverse Azioni, Operazioni ed Investimenti, in funzione della necessità effettiva sulla base delle richieste manifestate dal mondo agricolo, fino ad esaurimento totale delle risorse "health check" sopra indicate).

La ripartizione definitiva (proporzionale alle domande presentate) delle risorse tra le Azioni, Operazioni ed Investimenti di cui alla Misura 121 del PSR, "nuove sfide – health check", sarà adottata con separata Deliberazione dopo la scadenza dei bandi e la chiusura della presentazione delle domande.

C – Disposizioni gestionali

C 1) Disposizioni gestionali generali

Tenendo conto della necessità di premiare la rapidità di esecuzione degli interventi da parte delle aziende agricole richiedenti l'aiuto della Misura, come indicato nell' Allegato "A", la graduatoria regionale provvisoria delle domande presentate sarà gestita dinamicamente, assegnando priorità alle domande in ordine di ultimazione della realizzazione dei lavori/investimenti, attraverso l'attribuzione, al momento dell'ultimazione della realizzazione medesima, fino ad esaurimento del budget del bando, di un ulteriore punteggio determinante per la possibilità di ottenere il contributo/sostegno/aiuto richiesto.

La graduatoria definitiva sarà formata al momento dell'esaurimento del budget.

E' quindi interesse del richiedente ultimare la realizzazione dei lavori/investimenti il più rapidamente possibile. I lavori/investimenti stessi dovranno comunque essere iniziati e ultimati entro fine settembre 2011; in caso contrario la domanda sarà respinta.

Pertanto la posizione nella graduatoria provvisoria non garantisce in alcun modo al richiedente l'ottenimento del contributo, anche nel caso di completa realizzazione dei lavori/investimenti, in quanto per l'erogazione dei contributi sarà decisivo l'ordine di ultimazione della realizzazione dei lavori/investimenti.

In caso di esaurimento del budget del bando, eventuali ritardi nell'ultimazione dei lavori/investimenti, avranno l'effetto di escludere il richiedente dall'ottenimento del contributo, anche se il ritardo dovesse essere determinato da cause indipendenti dalla volontà del richiedente stesso o da cause di forza maggiore ed anche in riferimento a domande tecnicamente ammissibili ed a investimenti/lavori/spese già effettuate e che rimarranno a totale carico del richiedente.

Nulla potrà essere fatto valere nei confronti della Regione, di ARPEA, della Provincia, dello Stato o della Unione Europea nel caso in cui il richiedente dovesse rimanere escluso dalla possibilità di ottenere il contributo a causa dell'esaurimento del budget assegnato alla attuazione del bando, neppure in riferimento a domande tecnicamente ammissibili ed a lavori/investimenti già realizzati e/o spese già effettuate a totale carico del richiedente, anche se ciò dovesse essere determinato da cause indipendenti dalla volontà del richiedente stesso o da cause di forza maggiore.

C.2) Tempistica degli adempimenti

Entro 90 giorni lavorativi (o termine diverso definito dalla Provincia nei propri provvedimenti in materia di procedimenti amministrativi) decorrenti dal giorno successivo al termine stabilito per la consegna della copia cartacea della domanda, le Province provvederanno a comunicare ai richiedenti l'avvenuta ricezione delle domande, provvedendo, inoltre, in ordine alla loro ricevibilità o irricevibilità.

Successivamente al ricevimento della suddetta comunicazione inviata dalla Provincia della ricevibilità della domanda, i richiedenti devono a procedere a proprio esclusivo rischio alla realizzazione dei lavori/investimenti ed all'effettuazione delle spese per i quali è stato richiesto il contributo/sostegno/aiuto.

L'istruttoria e la definizione (positiva o negativa) delle domande pervenute e ricevibili, avverranno successivamente alla comunicazione, da parte del richiedente, dell'avvenuta ultimazione della realizzazione dei lavori/investimenti e della effettuazione delle spese per le quali viene richiesto il contributo/sostegno/aiuto.

Successivamente all'ultimazione della realizzazione dei lavori/investimenti e/o spese per i quali viene richiesto il contributo/sostegno/aiuto, i richiedenti possono procedere (esclusivamente attraverso l'apposita funzione disponibile on-line nella procedura di compilazione / presentazione / gestione delle domande sul sistema SIAP) alla presentazione alla Provincia di apposita comunicazione di ultimazione della realizzazione dei lavori/investimenti e/o spese.

Tale comunicazione determina l'avvio del procedimento per l'ammissione al finanziamento.

Non sono valide le comunicazioni di ultimazione della realizzazione di lavori/investimenti / spese che per qualsiasi motivo fossero presentate con modalità diverse da quelle qui stabilite.

Le Province procederanno secondo l'ordine determinato dalla ricezione delle comunicazioni di ultimazione della realizzazione dei lavori/investimenti e/o spese a istruire, definire (positivamente o negativamente) le domande di sostegno / aiuto pervenute e ad emettere, se del caso, i provvedimenti di ammissione al finanziamento ("decisione individuale di concedere il sostegno") fino ad esaurimento del budget disponibile per il bando.

Non è obbligatoria l'effettuazione di sopralluoghi in azienda per l'emissione dei provvedimenti di ammissione al finanziamento, che può avvenire anche sulla base di una istruttoria documentale.

Successivamente alla adozione da parte della Provincia del provvedimento di ammissione al finanziamento, il beneficiario può presentare la domanda di accertamento finale e di pagamento.

La Provincia provvederà ad adottare il provvedimento di liquidazione previo accertamento finale comprensivo di sopralluogo in azienda (cosiddetto "collaudo") teso ad accertare la realizzazione dei lavori/investimenti e l'effettuazione delle spese per i quali viene richiesto il contributo.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di "controllo in loco" a campione.

Come indicato al punto C1, alle domande definite positivamente e per le quali viene accertata l'effettiva realizzazione degli investimenti e l'effettuazione delle spese per i quali viene richiesto il contributo, sarà attribuito, in ordine di ultimazione lavori/investimenti, fino ad esaurimento del budget del bando, l'ulteriore punteggio determinante per la possibilità di ottenere il contributo richiesto. Le domande verranno liquidate fino ad esaurimento del budget assegnato al bando.

Le domande per la quali non esiste disponibilità di risorse finanziarie saranno respinte, anche se tecnicamente ammissibili e con investimenti/lavori/spese già realizzati dal richiedente.

D - Spese ammissibili e superfici ammissibili

La spesa massima ammissibile per azienda richiedente è di euro 120.000,00.

Tenendo conto delle vigenti disposizioni del PSR in materia di inammissibilità degli investimenti di sostituzione, sono ammissibili esclusivamente le reti a copertura di superfici non precedentemente protette da reti e sono escluse le sostituzioni di reti di antigrandine esistenti.

La spesa massima ammissibile per ettaro è quella indicata dal Prezzario Regionale, sezione "agricoltura" (24).

Gli investimenti / spese ammissibili sono i seguenti:

- realizzazione di reti antigrandine complete di palificazioni, sostegni, tiranti e ogni opera accessoria necessaria.

Non possono essere erogati contributi per investimenti/lavori/spese già realizzati prima della presentazione telematica della domanda.

Non saranno erogati anticipi e/o acconti ad avanzamento lavori.

Onde evitare la presentazione di domande in modo pretestuoso e strumentale, il richiedente/beneficiario dovrà realizzare investimenti relativi ad una superficie coperta pari ad almeno il 70% di quella richiesta con la domanda medesima; in caso contrario la domanda sarà definitivamente respinta e gli investimenti/lavori/spese già realizzati non saranno in alcun modo riconosciuti.

L'importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 2.000,00 EURO; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo, non saranno ammesse al finanziamento."

E - Applicazione delle disposizioni della legge 136/2010, come modificata dal d.l. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/2010.

E.1 – CUP (Codice Unico di Progetto)

Come precisato con Determinazione n. 4 del 7.07.2011 della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), i concessionari di finanziamenti pubblici sono esclusi dalla applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto il CUP (che sarà attribuito in automatico attraverso le funzioni del Sistema Informativo Agricolo Piemontese utilizzando i servizi di cooperazione applicativa resi disponibili dal DIPE) verrà utilizzato solo per il monitoraggio degli incentivi alle imprese, senza adempimenti a carico dei beneficiari.

E.2 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA ai sensi del Decreto 4 dicembre 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di disciplina della Camera arbitrale in agricoltura, il quale prevede che Agea e gli organismi pagatori regionali convenzionati

provvedano all'inserimento della clausola compromissoria nei bandi ed atti di erogazione delle risorse comunitarie.

Non si applica la Clausola Compromissoria ai sensi del Decreto 4 dicembre 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di disciplina della Camera arbitrale in agricoltura, in carenza di convenzione tra Agea e l'organismo pagatore regionale ARPEA.

F - punteggi da attribuire alle priorità per la selezione delle domande

Priorità generali

Criterio	Punti
Interventi realizzati da giovani imprenditori (richiedenti giovani di età fino a 40 anni non compiuti anche se non richiedenti ai sensi della misura 112)	2
Domande presentate da donne	2

non si utilizzano gli altri criteri generali previsti dalla Misura 121, in quanto non pertinenti con le priorità ambientali o già ricompresi nelle medesime.

Priorità a livello territoriale

Criterio	Punti
Iniziative di priorità alta	7
Iniziative di priorità medio – alta	5
Iniziative di priorità media	3
Iniziative di priorità bassa	1

Priorità a livello settoriale (per comparti produttivi)

Criterio	Punti
Interventi e azioni prioritari	10
Interventi e azioni di priorità intermedia	6
Interventi e azioni non prioritari	1

Priorità di tipo specifico (relativo alla celerità di realizzazione degli interventi)

punteggio pari a 25 legato all'effettiva realizzazione dell'intervento, attribuito in ordine di ultimazione lavori/investimenti, fino ad esaurimento del budget del bando.

G - Disposizioni finali

Si rinvia alle disposizioni contenute nel Programma quadro di cui all'Allegato "A".

Per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, si rinvia alle disposizioni contenute nelle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione" delle Misure 112, 121 e 311 approvate con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008.

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del piemonte – Misura 112.

Disposizioni per l'emanazione del bando 2011

A - PREMESSA

L'emanazione del bando 2011 della Misura 112 è considerata urgente, sia per l'approssimarsi della fine del periodo di programmazione (che si concluderà il 31.12.2013) sia in considerazione della presenza di una età limite per l'accesso prevista dalla Misura 112 (meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda).

Ogni domanda di Premio di insediamento presentata ai sensi del bando 2011 della Misura 112 dovrà comprendere obbligatoriamente un Piano aziendale che preveda investimenti di miglioramento/ammodernamento della azienda agricola, (fondiari e/o agrari), che dovranno essere effettivamente realizzati (in autofinanziamento o, ricorrendone le condizioni, attraverso il sostegno della Misura 121 – bandi “nuove sfide – health check” o eventualmente di altri finanziamenti pubblici) per un importo di almeno euro 15.000,00, pena la inammissibilità della domanda di Premio di insediamento. La realizzazione di investimenti di importo superiore al minimo darà luogo alla attribuzione di appositi punteggi di priorità, come di seguito specificato.

Pena la decadenza della domanda di Premio presentata, l'insediamento dovrà avvenire entro il termine assegnato dalla Provincia e comunque non oltre il 15.04.2013 e la completa ultimazione della realizzazione del Piano aziendale dovrà avvenire entro il 16.09.2013, in modo da consentire di effettuare entro la scadenza del periodo di programmazione (31.12.2013) la chiusura della gestione delle domande presentate ai sensi del bando, la formazione delle graduatorie definitive e la erogazione a saldo dei Premi di insediamento previo espletamento dei previsti controlli, compresi i controlli “in loco” a campione ai sensi del Reg. CE 1975/2006 e s.m.i.

B - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

B.1 - COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – GRADUATORIE

L'intervento viene attuato con un bando regionale, che verrà approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale XI “ Agricoltura”.

Le domande di Premio di insediamento dovranno essere presentate per via telematica a partire dalla data e fino alla data indicate dal bando.

La domanda, dopo essere stata presentata per via telematica, dovrà, a pena di esclusione, essere stampata, sottoscritta dal richiedente e dovrà essere consegnata alla Provincia competente entro i 7 giorni lavorativi successivi alla data della trasmissione telematica (si considerano giorni non lavorativi il sabato, la domenica e le eventuali festività infrasettimanali intercorrenti).

Le domande in possesso dei requisiti per essere considerate ricevibili verranno inserite in una prima graduatoria provvisoria che verrà formata automaticamente alla chiusura del bando sulla base dei criteri di selezione di seguito riportati.

A parità di punteggio le domande giudicate ricevibili verranno inserite nella prima graduatoria provvisoria in ordine di chiusura (in base a data e ora) della fase informatica di “stampa definitiva”.

In fase istruttoria, le Province provvederanno a definire l'ammissibilità delle domande, a definire i rispettivi importi ammissibili nonché a verificare ed eventualmente a rideterminare il punteggio di priorità spettante alle singole domande istruite positivamente e ad inserire nuovamente le domande in graduatoria sulla base del punteggio rideterminato.

Fino al momento dell'approvazione della domanda le Province sono autorizzate a rideterminare in aumento l'ammontare del Premio calcolato in automatico dalla procedura informatica di gestione delle domande al fine di correggere eventuali errori intervenuti in tale fase di elaborazione automatica o per tenere conto di elementi indicati nella relazione accompagnatoria ma non presenti nel modello informatico.

La graduatoria definitiva sarà formata dopo il 30.06.2013 ed entro il 31.12.2013, al momento della conclusione degli accertamenti finali sulle domande presentate ai sensi del bando, tenendo conto della effettiva realizzazione da parte dei richiedenti degli investimenti / operazioni / attività che danno luogo a punteggi di priorità in base ai criteri di selezione.

I Premi di insediamento saranno erogati in ordine di graduatoria definitiva fino ad esaurimento del budget assegnato al bando.

Pertanto la posizione nella graduatoria provvisoria non garantisce in alcun modo al richiedente l'ottenimento del Premio di insediamento, in quanto per l'ottenimento del Premio stesso sarà determinata l'effettiva realizzazione, nel tempo assegnato dalla Provincia e comunque entro i termini massimi previsti dal presente bando, dell'insediamento e degli investimenti / operazioni / attività indicati nel Piano aziendale, che danno luogo a punteggi di priorità in base ai criteri di selezione.

Nulla potrà essere fatto valere nei confronti della Regione, di ARPEA, della Provincia, dello Stato o della Unione Europea nel caso in cui il richiedente, a causa della incompleta e/o tardiva realizzazione dell'insediamento e/o degli investimenti / operazioni / attività indicati nel Piano aziendale, venisse incluso nella graduatoria definitiva in posizione non utile per l'ottenimento del Premio di insediamento (a causa dell'esaurimento del budget assegnato alla attuazione del bando) e rimanesse pertanto escluso dalla possibilità di ottenere il Premio stesso.

Quanto sopra vale anche in riferimento a domande tecnicamente ammissibili, a insediamenti già effettuati ed a investimenti / operazioni / attività già realizzati e/o spese già effettuate a totale carico del richiedente, anche se ciò dovesse essere determinato da cause indipendenti dalla volontà del richiedente stesso o da cause di forza maggiore.

B.2 - ITER PROCEDURALE

Per quanto riguarda le modalità, le condizioni e ogni altra disposizione relativa alla presentazione delle domande vale quanto indicato nelle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione" delle Misure 112, 121 e 311 approvate con DGR 37-8475 del 27.03.2008 e con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i, salvo che per quanto esplicitamente disciplinato in modo diverso dalle presenti disposizioni.

Non potranno essere ammesse domande presentate da aziende di dimensioni inferiori a quelle indicate al punto "DIMENSIONE AZIENDALE MINIMA E SOSTENIBILITA' DELL'INVESTIMENTO" delle Linee Guida e Istruzioni tecniche operative approvate con DGR 37-8475 del 27.03.2008 e con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i.

Posteriormente alla chiusura della presentazione delle domande, entro 90 giorni lavorativi (o termine diverso definito dalla Provincia nei propri provvedimenti in materia di procedimenti amministrativi) le Province provvederanno a comunicare alle aziende agricole richiedenti la avvenuta ricezione delle domande e la ricevibilità o irricevibilità delle stesse.

C - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 136/2010, COME MODIFICATA DAL D.L. 187/2010 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 217/2010.

Come precisato con Determinazione n. 4 del 7.07.2011 della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), comunicata con nota prot. 18918 DB 1100 del 4.08.2011 del Direttore della Direzione regionale Agricoltura, i concessionari di finanziamenti pubblici sono esclusi dalla applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto il CUP (che sarà attribuito in automatico attraverso le funzioni del Sistema Informativo Agricolo Piemontese utilizzando i servizi di cooperazione applicativa resi disponibili dal DIPE) verrà utilizzato solo per il monitoraggio degli incentivi alle imprese, senza adempimenti a carico dei beneficiari.

D - CLAUSOLA COMPROMISSORIA ai sensi del Decreto 4 dicembre 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di disciplina della Camera arbitrale in agricoltura, il quale prevede che Agea e gli organismi pagatori regionali convenzionati provvedano all'inserimento della clausola compromissoria nei bandi ed atti di erogazione delle risorse comunitarie.

Non si applica la Clausola Compromissoria ai sensi del Decreto 4 dicembre 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di disciplina della Camera arbitrale in agricoltura, in carenza di convenzione tra Agea e l'organismo pagatore regionale ARPEA.

E - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni valgono le disposizioni contenute nelle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione" delle Misure 112, 121 e 311 approvate con DGR 37-8475 del 27.03.2008 e con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i.

Per le domande presentate a valere sul presente bando non si applica la disposizione prevista dalla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008, allegato "Linee guida e istruzioni tecnico operative per l'applicazione", parte quarta "Disposizioni specifiche per la Misura 121", punto 1.5.2 "avvertenze particolari per alcuni comparti produttivi – comparto zootecnico" che prevede che le domande di ammodernamento relative a strutture per l'allevamento vengano valutate tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell'azienda.

Pertanto le domande presentate a valere sul presente bando potranno essere valutate in riferimento a tutto il bestiame aziendale, anche non di proprietà dell'azienda medesima.

In riferimento alle domande approvate dalle Province, l'erogazione della prima tranche di premio (corrispondente a 10.000,00 euro) può essere effettuata ad avvenuto insediamento esclusivamente dietro presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

Non è necessaria la presentazione della fideiussione qualora l'erogazione della prima tranche di 10.000,00 euro rappresenti la liquidazione a saldo della domanda.

F - CRITERI DI SELEZIONE - PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALLE PRIORITA' PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Criteri di ammissibilità / esclusione
Valgono le disposizioni contenute nella Misura 112
Criteri specifici di valutazione progettuale della singola domanda
Per la concessione del sostegno all'insediamento il giovane richiedente deve presentare un piano aziendale.

Come da disposizioni del PSR ed in particolare della Misura 112, l'entità del Premio di insediamento spettante al singolo richiedente viene definita attribuendo un punteggio di merito a ciascuna delle seguenti voci indicate nel Piano aziendale:

- Impegno all' investimento previsto per raggiungere obiettivi di sviluppo aziendale (comprensivo eventualmente delle spese per l' acquisto dell'azienda di proprietà di terzi con cui non vi siano rapporti di parentela, delle spese per l'acquisto di quote di coeredi e delle spese notarili necessarie per il perfezionamento dell'insediamento);
- Adesione da parte dell'insediante a Misure dell'Asse 2 del PSR (o insediamento in azienda già in corso di adesione).
- Assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale diversi dalla adesione a Misure dell'Asse 2 del PSR (ad es. asservimento della superficie aziendale allo smaltimento di liquami zootecnici prodotti da altre aziende, ecc.).
- Adesione dell'insediante a sistemi di tracciabilità volontaria dei prodotti e di certificazione delle produzioni.
- Assunzione da parte dell'insediante dell' impegno a frequentare corsi di formazione di tematica ambientale o relativi a temi di interesse generale agricolo o specifico legato all'ordinamento produttivo dell'azienda (i corsi citati non saranno appositamente organizzati e finanziati dalla Amministrazione – il richiedente dovrà farsi parte attiva nell'individuare i corsi idonei e li dovrà frequentare a propria cura, sostenendo eventualmente le relative spese).
- Adesione dell'insediante a sistemi di consulenza aziendale e di assistenza alla gestione.
- Adesione dell'insediante a sistemi di agricoltura biologica .
- Rilevanza occupazionale, con insediamento congiunto di due o più giovani nella stessa azienda.

Criteri di selezione delle domande presentate

La Misura 112 prevede che nel caso le richieste di Premio di insediamento superino le risorse disponibili, le domande presentate vengano selezionate dando la priorità ai giovani che intendono insediarsi nelle Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e nelle Aree rurali intermedie.

Tale priorità verrà attuata attribuendo un elevato punteggio di priorità alle domande presentate dai giovani che intendono insediarsi nelle Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e nelle Aree rurali intermedie.

Al fine di premiare l'impegno all'adeguamento strutturale ed al miglioramento della azienda agricola (a garanzia della sostenibilità di lunga durata dell'insediamento effettuato), particolarmente nel caso tale adeguamento presenti rilevanti ricadute positive di tipo ambientale, si ritiene opportuno premiare con appositi punteggi di priorità i giovani che effettuano investimenti di miglioramento aziendale (in modo particolare se con una componente di investimenti tipo fondiario, edilizio e/o riferibile ad attrezzature fisse) in autofinanziamento oppure attraverso la Misura 121 o eventualmente altri finanziamenti pubblici.

In particolare si prevedono punteggi differenziati per le seguenti situazioni:

- giovani che si insediano in aziende che aderiscono o hanno aderito a bandi attivati ai sensi della Misura 121 “nuove sfide health check” – operazione “sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero casearia”;
- giovani che si insediano in aziende che aderiscono o hanno aderito a bandi attivati ai sensi della Misura 121 “nuove sfide health check” – altre operazioni ;
- giovani che effettuano investimenti strutturali di miglioramento aziendale in autofinanziamento o eventualmente avvalendosi di altri finanziamenti pubblici.

Altri punteggi di priorità verranno attribuiti alle varie voci che determinano punteggio di merito complessivamente attribuito al Piano aziendale presentato, come descritto al precedente paragrafo “Criteri specifici di valutazione progettuale della singola domanda”

Sarà inoltre attribuito un punteggio di priorità ai giovani che si insediano in aziende che praticano la monticazione del bestiame in alpeggio con modalità ambientalmente corretta (dimostrata con l'adesione alla Misura 214.6.1 del PSR in corso almeno dal 2010), in considerazione del rilevante interesse di tale pratica in riferimento alla conservazione dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico della montagna.

Sarà infine attribuito un punteggio di priorità ai richiedenti di età compresa tra 36 anni compiuti e 40 non compiuti al momento della domanda, considerando che per ragioni anagrafiche tali soggetti non avranno presumibilmente a disposizione altre occasioni per presentare una domanda di Premio di insediamento, visto che non si prevede l'emanazione di ulteriori bandi di Misura 112 nel corso della presente programmazione.

I richiedenti saranno inseriti in graduatoria in base al punteggio di merito complessivo.

Viene data priorità alle domande presentate da donne (attribuendo ai richiedenti donna un punteggio di priorità supplementare), tenendo conto della necessità di promuovere la parità uomo-donna indicata dall'art. 8 del Reg. (CE) 1698/2005.

Il Punteggio di merito attribuito a ciascuna delle voci di priorità sopra indicate è quello indicato nella tabella sotto riportata.

I punteggi sono cumulabili salvo dove esplicitamente indicata la non cumulabilità.

I punteggi sottoindicati (tranne che per i punteggi relativi ai "giovani che intendono insediarsi nelle Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e nelle Aree rurali intermedie", ai "richiedenti di età compresa tra 36 anni compiuti e 40 non compiuti al momento della domanda" e ai "richiedenti donna") sono validi oltre che per la formazione della graduatoria dei richiedenti anche ai fini della determinazione dell'ammontare del premio, che sarà determinato in un importo pari a 1.000,00 euro per ogni punto, con un massimo di 30.000,00 euro per ciascun insediamento.

Dovendo assicurare un livello qualitativo minimo degli insediamenti che vengono ammessi al Premio, la domanda è ammissibile solo se il piano aziendale raggiunge complessivamente almeno 10 punti, compresi i punti della quota base (a questo fine si escludono dal conteggio i punteggi relativi ai "giovani che intendono insediarsi nelle Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e nelle Aree rurali intermedie", ai "richiedenti di età compresa tra 36 anni compiuti e 40 non compiuti al momento della domanda" ed ai "richiedenti donna").

	Punteggio spettante
Quota base per ciascun insediamento	Punti 5
Giovani che intendono insediarsi nelle Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e nelle Aree rurali intermedie	Punti 25 (punteggio valido esclusivamente per l'inserimento in graduatoria e non per determinare l'ammontare del premio né per verificare il raggiungimento del punteggio totale minimo di ammissibilità)
Giovani che intendono insediarsi in aziende che aderiscono o hanno aderito a bandi attivati ai sensi della Misura 121 - operazioni "nuove sfide health check" (limitatamente a interventi di miglioramento aziendale effettivamente realizzati per un importo di spesa pari almeno a EURO 25.000)	Se l'azienda aderisce o ha aderito a bandi attivati ai sensi della Misura 121 - "nuove sfide health check" – operazione "sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero casearia": Punti 12 nel caso vengano realizzati anche investimenti qualificabili come "fissi" (fondiari e/o edilizi e/o in attrezzature fisse) Punti 9 nel caso non vengano realizzati investimenti qualificabili come "fissi" (fondiari e/o edilizi e/o in attrezzature fisse) Se l'azienda aderisce o ha aderito a bandi attivati ai sensi della Misura 121 "nuove sfide health check" - altre operazioni Punti 11 nel caso vengano realizzati anche investimenti qualificabili come "fissi" (fondiari e/o edilizi e/o in attrezzature fisse) Punti 8 nel caso non vengano realizzati investimenti qualificabili come "fissi" (fondiari e/o edilizi e/o in attrezzature fisse) (I punteggi indicati nella presente casella non sono cumulabili tra di loro)
Piano aziendale che prevede la realizzazione nell'azienda oggetto dell'insediamento di investimenti di miglioramento / ammodernamento non finanziati dalle Misure 121 e/o 311 (descritti nel Piano aziendale, preventivamente approvati dall'Ufficio Istruttore ed effettivamente realizzati, in autofinanziamento o eventualmente avvalendosi di altri finanziamenti pubblici) per un importo di spesa pari almeno a EURO 25.000.	Punti 10 nel caso vengano realizzati anche investimenti qualificabili come "fissi" (fondiari e/o edilizi e/o in attrezzature fisse) Punti 7 nel caso non vengano realizzati investimenti qualificabili come "fissi" (fondiari e/o edilizi e/o in attrezzature fisse)
Giovani che si insediano in aziende che praticano la monticazione del bestiame in alpeggio con modalità	Punti 4

ambientalmente corretta (dimostrata con l'adesione alla Misura 214.6.1 del PSR in corso almeno dal 2010).	
Adesione da parte dell'insediante a Misure dell'Asse 2 del PSR (o insediamento in azienda già in corso di adesione), escluse l'azione 214.6.1 e l'azione della Misura 214 relativa alla produzione biologica, che hanno un separato punteggio di merito.	Punti 2
Assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale diversi dalla adesione da parte dell'insediante a Misure dell'Asse 2 del PSR (asservimento della superficie aziendale allo smaltimento di liquami zootecnici prodotti da altre aziende; assoggettamento volontario a obblighi ed impegni previsti dalla Misura 214, pur in assenza di adesione alla Misura; ecc.)	Punti 2
Adesione dell'insediante a sistemi di tracciabilità volontaria dei prodotti e di certificazione delle produzioni (o insediamento in aziende che aderiscono)	Punti 3
Assunzione da parte dell'insediante dell' impegno a frequentare corsi di formazione per una durata complessiva di almeno 40 ore, riguardanti tematiche di tipo ambientale e/o tematiche di interesse generale agricolo e/o specifico legato all'ordinamento produttivo dell'azienda. (solo per corsi effettivamente frequentati con superamento della prova di esame finale - i corsi non saranno appositamente organizzati e finanziati dalla Amministrazione; il richiedente dovrà farsi parte attiva nell'individuare i corsi idonei e li dovrà frequentare a propria cura, sostenendo eventualmente le relative spese).	Punti 2
Adesione dell'insediante a sistemi di consulenza aziendale e di assistenza alla gestione attivati ai sensi di Misure del PSR (o insediamento in aziende che aderiscono)	Punti 2
Adesione dell'insediante a sistemi di agricoltura biologica (o insediamento in aziende che aderiscono)	Punti 3
Positiva ricaduta occupazionale, attraverso l'insediamento congiunto di due o più giovani nella stessa azienda	Punti 4
Richiedente di età compresa tra 36 anni compiuti e 40 non compiuti al momento della domanda	Punti 1 (punteggio valido esclusivamente per l'inserimento in graduatoria e non per determinare l'ammontare del premio né per verificare il raggiungimento del punteggio totale minimo di ammissibilità)
Richiedente donna	Punti 1 (punteggio valido esclusivamente per l'inserimento in graduatoria e non per determinare l'ammontare del premio né per verificare il raggiungimento del punteggio totale minimo di ammissibilità)

PARTE QUARTA- DGR n. 67-2476 del 27.07.2011 - testo coordinato dell' ALLEGATO "B"

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte – Misura 121 – Operazioni con riferimento all'art. 16 bis del Reg. (CE) n. 1698/2005 (Health check).

Programma straordinario per la attuazione della azione: "Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero casearia"

Disposizioni per l'emanazione del bando

A – PREMESSA

Il Reg. (CE) N. 74/2009 del 19 gennaio 2009, che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005 (art. 16 bis) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), individua alcune "nuove sfide" di rilievo per l'agricoltura europea, tra le quali l'azione: "Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero casearia", articolata in 4 sottooperazioni (indicate al punto 3.c "Operazioni con riferimento all'art. 16 bis del regolamento CE n. 1698/2005 - Health check" della Misura 121), di seguito riportate con gli investimenti ammissibili al sostegno per ciascuna (sono ammissibili anche domande che prevedono unicamente l'acquisto di macchinari ed attrezzature; tenendo conto delle vigenti disposizioni del PSR non sono ammissibili gli investimenti di sostituzione; ove pertinente, vale la spesa massima ammissibile indicata dal Prezzario Regionale, sezione "agricoltura" - 24).

1 Riduzione dei costi di produzione e incremento della competitività delle aziende.
Investimenti ammissibili:

- la costruzione e la ristrutturazione di fabbricati (con i relativi annessi), finalizzata all'ottenimento di fabbricati aziendali di maggiori dimensioni e maggiore capienza in termini di capi allevati, in modo da concentrare la produzione e/o ottenere economie di scala;
- la costruzione e la ristrutturazione di fabbricati aziendali (con i relativi annessi) finalizzata all'introduzione di forme di organizzazione della produzione caratterizzate da minori costi gestionali, quali la stabulazione libera;
- l'acquisto di macchinari e attrezzature specifici, adeguati alle necessità derivanti dalla nuova forma di organizzazione aziendale, nonché di impianti o macchinari per migliorare le operazioni di alimentazione e pulizia del bestiame (es. carri unifeed, impianti ad alta automazione per asportazione delle deiezioni);
- l'acquisto di macchinari e impiantistica a basso consumo energetico per la mungitura e la conservazione del latte.

2 Miglioramento del livello di sicurezza e della qualità dei prodotti (compresa l'implementazione di sistemi di tracciabilità e di certificazione delle produzioni).

Investimenti ammissibili:

- la costruzione e la ristrutturazione di fabbricati (con i relativi annessi), finalizzata ad avere caratteristiche tali da migliorare le condizioni di conservazione dei prodotti (latte e derivati) nonché dei foraggi e/o mangimi per il bestiame;
- l'acquisto di attrezzature innovative ad alta automazione e di strumentazioni di controllo nonché di attrezzature informatiche e relativi programmi per la gestione di sistemi di qualità e tracciabilità.

3 Riconversione e diversificazione della produzione (la riconversione e/o diversificazione dovranno avvenire con riduzione della produzione di latte bovino pari almeno al 50%). La sotto-operazione è finalizzata alle aziende che intendono uscire dal settore del latte, per favorire il processo di concentrazione e specializzazione in atto liberando spazi di mercato per le imprese in crescita.

La riconversione e diversificazione della produzione dovrà avvenire puntando verso settori con più favorevoli condizioni di mercato, quali, per le Aree C e D prioritariamente il latte ovicaprino e per le Aree A e B prioritariamente il latte bufalino, o la carne bovina, sia in forma mista che esclusiva, preferibilmente adottando, nel caso del settore bovino, la linea vacca-vitello.

Investimenti ammissibili:

- la ristrutturazione di fabbricati aziendali precedentemente destinati all'allevamento bovino da latte per adeguarli alle necessità derivanti dalla riconversione produttiva verso altri settori;
- la costruzione di nuovi fabbricati aziendali adeguati alle necessità derivanti dalla riconversione produttiva verso altri settori;
- l'acquisto di macchinari e attrezzature specifici, adeguati alle necessità derivanti dalla riconversione produttiva verso altri settori.

4 Trasformazione e commercializzazione diretta di prodotti aziendali.

Ammissibile solo nelle aree C e D. La dimensione aziendale (sia in situazione iniziale che finale) deve essere inferiore a 30 vacche da latte e l'azienda (in situazione finale) deve trasformare o vendere prodotti DOP, IGP o biologici.

Investimenti ammissibili:

- la costruzione e la ristrutturazione di fabbricati aziendali destinati a trasformazione, lavorazione e commercializzazione diretta di prodotti aziendali;
- l'acquisto di macchinari e attrezzature specifici per trasformazione, lavorazione e commercializzazione diretta di prodotti aziendali,

L'azione "Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero casearia", viste le indicazioni del Reg. (CE) N. 74/2009, è da considerarsi altamente prioritaria nella applicazione della Misura 121.

Considerando, inoltre, che l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte è giunta al quinto dei sette anni del periodo di programmazione, si deve considerare di fondamentale importanza la rapidità di esecuzione degli interventi ed erogazione dei pagamenti, al fine di rispettare i termini previsti per la conclusione della programmazione ed è pertanto da ritenersi urgente l'emanazione del bando relativo alla presente azione.

B - DISPOSIZIONI PROCEDURALI GENERALI

B 1. BENEFICIARI - BUDGET ASSEGNATO AL BANDO - COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – FORMAZIONE GRADUATORIE

L'intervento viene attuato con un bando regionale, che verrà approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale XI "Agricoltura", Settore "Servizi di sviluppo agricoli".

Il bando relativo alla azione "Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero casearia" è riservato esclusivamente alle aziende produttrici di latte bovino che siano in regola con la normativa relativa alle "quote latte". A tale fine si considerano in regola con la normativa relativa alle "quote latte":

- le aziende produttrici di latte bovino che sono titolari di quota latte, hanno una produzione effettiva di latte inferiore o uguale alla quota e non hanno pendenze aperte relative ad irregolarità passate, oppure

- le aziende produttrici di latte bovino che hanno versato il prelievo supplementare o hanno aderito ad un piano di rateizzazione ai sensi della legge n.119/2003 o della legge 33/2009, e sono in regola con il versamento delle rate.

Il prelievo risulta dovuto quando al momento della presentazione della domanda di sostegno sulla Misura 121 non ci sono provvedimenti giurisdizionali che lo rendano non esigibile (in presenza di una sospensiva il prelievo non è considerato esigibile).

La realizzazione dell'intervento di ammodernamento aziendale per il quale viene presentata domanda di sostegno ai sensi della Misura 121 non deve determinare il superamento della quota di produzione in possesso dell'azienda richiedente.

Al finanziamento di bandi adottati ai sensi della Misura 121 del PSR, "nuove sfide – health check", Azioni "Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti", "Gestione delle risorse idriche" e "Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero casearia", è destinata complessivamente la somma di euro 27.000.000,00, pari al totale delle risorse previste per tali "nuove sfide" dal Piano finanziario contenuto nelle disposizioni generali del PSR come modificato con D.G.R. n. 26-11745 del 13.07.2009.

La Direzione 11-"Agricoltura" è incaricata di monitorare con continuità l'andamento della presentazione delle domande (in modo da ottimizzare l'uso delle risorse cofinanziate, distribuendo le risorse disponibili tra le diverse Azioni, Operazioni ed Investimenti, in funzione della necessità effettiva sulla base delle richieste manifestate dal mondo agricolo, fino ad esaurimento totale delle risorse "health check" sopra indicate).

La ripartizione definitiva (proporzionale alle domande presentate) delle risorse tra le Azioni, Operazioni ed Investimenti di cui alla Misura 121 del PSR, "nuove sfide – health check", sarà adottata con separata Deliberazione dopo la scadenza dei bandi e la chiusura della presentazione delle domande."

La spesa massima ammissibile per azienda è pari a euro 180.000,00.

Il sostegno della Misura sarà concesso in conto capitale.

Il contributo in conto capitale sarà pari alle seguenti percentuali della spesa ammessa (percentuali previste dalla Misura 121 per i contributi in conto capitale):

	Richiedenti giovani di età fino a 40 anni non compiuti che si insediano conformemente alla misura 112	Altri richiedenti
strutture, opere edilizie e attrezzature/impianti/macchinari qualificabili come "fissi"	40	30
altre macchine e attrezzature	30	25

Le domande di sostegno / aiuto, a pena di esclusione, dovranno essere predisposte e presentate per via telematica utilizzando i servizi on line messi a disposizione nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e utilizzando gli schemi di domanda già predisposti dalla Direzione Regionale 11 "Agricoltura" per l'applicazione della Misura 121 del PSR, a partire dalla data e fino alla data indicate dal bando.

La domanda, dopo essere stata presentata per via telematica, dovrà, a pena di esclusione, essere stampata, sottoscritta dal richiedente e dovrà essere consegnata alla Provincia competente entro i 7 giorni lavorativi successivi alla data della trasmissione telematica (si considerano giorni non lavorativi il sabato, la domenica e le eventuali festività infrasettimanali intercorrenti).

Per consentire una efficace azione amministrativa e al fine di non ingenerare nei richiedenti aspettative eccessive ed ingiustificate, verrà consentita la presentazione telematica delle domande soltanto fino ad esaurimento del budget assegnato al bando, con una maggiorazione del 25%, al fine di tenere conto di un eventuale decadimento / ridimensionamento delle domande presentate.

A tale fine nella procedura informatica di compilazione/presentazione delle domande opereranno alcuni controlli bloccanti che verificheranno il superamento del budget assegnato al bando e attueranno il blocco della presentazione delle domande di aiuto nel momento in cui il budget di riferimento sia raggiunto.

Si precisa che:

a) Il controllo della disponibilità sarà effettuato sulla spesa dell'investimento in più fasi successive, come sotto specificato:

- Creazione della domanda: non sarà possibile creare la domanda se il controllo non verrà superato con esito positivo.
- Controlli in domanda: non si potrà procedere con le fasi successive se il controllo non verrà superato con esito positivo.
- Stampa Definitiva: sulla funzione di Stampa Definitiva il sistema ripeterà per l'ultima volta il controllo per verificare che sia ancora presente disponibilità (si evidenzia che potrebbero verificarsi casi di contemporaneità nelle operazioni tra diversi compilatori quindi una pratica che avesse superato tutti i controlli potrebbe essere ancora bloccata in questa fase).

b) il budget disponibile verrà gestito dinamicamente, per cui:

- nel caso una pratica già presentata (ed eventualmente già approvata a fasi successive) venisse annullata, il sistema informatico, fino alla data ultima di presentazione prevista dal bando, provvederà a "liberare" il precedente stanziamento e quindi renderlo a disposizione a livello di Bando per altre domande;
- nel caso una pratica già approvata alla fase di Stampa Definitiva venisse riportata in fase di Bozza il sistema informatico, fino alla data ultima di presentazione prevista dal bando, provvederà a "liberare" il precedente stanziamento e quindi renderlo a disposizione a livello di Bando per altre domande (quindi con la possibilità di NON riuscire più a riportare in fase di Stampa Definitiva e di presentare la domanda riportata in Bozza).

Per cui le seguenti casistiche non denotano un malfunzionamento del sistema ma si devono considerare del tutto fisiologiche:

- Impossibilità di completare la fase di compilazione / stampa definitiva / presentazione di domande di cui si era iniziata la compilazione;
- rallentamenti della procedura informatica in fase di compilazione / stampa definitiva / presentazione di domande;

- richiedente / compilatore che al momento della creazione/stampa definitiva viene bloccato dal sistema mentre in tempi successivi (alcuni minuti o vari giorni dopo), riesce creare e/o stampare definitivamente e quindi a presentare la propria domanda;
- richiedente / compilatore che al momento della creazione/stampa definitiva viene bloccato dal sistema, mentre altri richiedenti / compilatori, in tempi successivi (alcuni minuti o vari giorni dopo), riescono a creare e/o stampare definitivamente e quindi a presentare la propria domanda;

Nulla potrà essere fatto valere nei confronti della Regione di ARPEA, della Provincia o della Unione Europea nel caso in cui la compilazione / stampa definitiva / presentazione di una domanda si riveli impossibile per una delle motivazioni sopra indicate.

Le domande in possesso dei requisiti per essere considerate ricevibili verranno inserite in una prima graduatoria provvisoria che verrà formata automaticamente alla chiusura del bando sulla base dei criteri di selezione di seguito riportati.

Per quanto riguarda la classificazione territoriale dell'azienda richiedente verranno considerati i dati inseriti nel fascicolo aziendale (UTE con la maggior parte di SAU).

A parità di punteggio le domande giudicate ricevibili verranno inserite nella prima graduatoria provvisoria in ordine di chiusura (in base a data e ora) della fase informatica di "stampa definitiva".

La graduatoria definitiva sarà formata dopo il 30.06.2013 ed entro il 31.12.2013, al momento della conclusione degli accertamenti finali sulle domande presentate ai sensi del bando, tenendo conto della effettiva realizzazione da parte dei richiedenti degli investimenti / operazioni / attività che danno luogo a punteggi di priorità in base ai criteri di selezione.

I contributi saranno erogati in ordine di graduatoria definitiva fino ad esaurimento del budget assegnato al bando.

Pertanto la posizione nella graduatoria provvisoria non garantisce in alcun modo al richiedente l'ottenimento del sostegno, in quanto per l'ottenimento del sostegno stesso sarà determinata l'effettiva completa ultimazione della realizzazione degli investimenti / lavori / spese per i quali viene richiesto il sostegno della Misura 121, nel tempo assegnato dalla Provincia e comunque entro i termini massimi previsti dal presente bando.

Nulla potrà essere fatto valere nei confronti della Regione, di ARPEA, della Provincia, dello Stato o della Unione Europea nel caso in cui il richiedente, a causa della incompleta e/o tardiva realizzazione degli investimenti / lavori / spese per i quali viene richiesto il sostegno della Misura 121, rimanesse escluso dalla possibilità di ottenere il sostegno stesso a causa dell'esaurimento del budget assegnato alla attuazione del bando.

Quanto sopra vale anche in riferimento a domande tecnicamente ammissibili, a investimenti / lavori già effettuati e/o spese già effettuate a totale carico del richiedente, anche se ciò dovesse essere determinato da cause indipendenti dalla volontà del richiedente stesso o da cause di forza maggiore.

Il Settore "servizi di sviluppo agricolo" assumerà le Determinazioni Dirigenziali di presa d'atto della prima graduatoria informatica provvisoria e della graduatoria definitiva.

C - DISPOSIZIONI GESTIONALI

Potranno essere ammesse anche domande presentate da aziende che abbiano già beneficiato di altri aiuti ai sensi della Misura 121 del PSR 2007-2013, nel rispetto del volume massimo di investimenti finanziabili complessivamente per il periodo 2007-2013 sulla Misura 121 ad ogni

azienda richiedente (cosiddetto “castelletto”), indicato al punto “FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI” delle Linee Guida e Istruzioni tecniche operative approvate con DGR 37-8475 del 27.03.2008 e con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i

Pena la decadenza della domanda di sostegno presentata, la completa ultimazione della realizzazione degli investimenti / lavori / spese per i quali viene richiesto il contributo della Misura 121 dovrà avvenire entro il termine assegnato dalla Provincia e comunque non oltre il 16.09.2013, in modo da consentire di effettuare entro la scadenza del periodo di programmazione (31.12.2013) la chiusura della gestione delle domande presentate ai sensi del bando, la formazione delle graduatorie definitive e la erogazione a saldo dei contributi previo espletamento dei previsti controlli, compresi i controlli “in loco” a campione ai sensi del Reg. CE 1975/2006 e s.m.i.

Non potranno essere ammesse domande presentate da aziende di dimensioni inferiori a quelle indicate al punto “DIMENSIONE AZIENDALE MINIMA E SOSTENIBILITA' DELL'INVESTIMENTO” delle Linee Guida e Istruzioni tecniche operative approvate con DGR 37-8475 del 27.03.2008 e con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i.

Posteriormente alla chiusura della presentazione delle domande, entro 90 giorni lavorativi (o termine diverso definito dalla Provincia nei propri provvedimenti in materia di procedimenti amministrativi)” le Province provvederanno a comunicare alle aziende agricole richiedenti la avvenuta ricezione delle domande e la ricevibilità o irricevibilità delle stesse.

Onde evitare la presentazione di domande in modo pretestuoso e strumentale, il richiedente/beneficiario dovrà realizzare investimenti/lavori/spese pari ad almeno il 70% di quanto ammesso (in termini fisici o di importo) in riferimento alla domanda medesima (a tale fine si considerano come “realizzati” gli investimenti/lavori/spese fisicamente realizzati, anche se eventualmente ritenuti in tutto o in parte non ammissibili al contributo dalla Provincia in fase di definizione della domanda); in caso contrario la domanda sarà definitivamente respinta e gli investimenti/lavori/spese già realizzati non saranno in alcun modo riconosciuti al fine dell'erogazione del contributo.

Per quanto non esplicitamente disciplinato in modo diverso dalle presenti disposizioni valgono le disposizioni contenute nelle “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione” delle Misure 112, 121 e 311 approvate con DGR 37-8475 del 27.03.2008 e con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i.

Per le domande presentate a valere sul presente bando non si applica la disposizione prevista dalla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008, allegato “Linee guida e istruzioni tecnico operative per l'applicazione”, parte quarta “Disposizioni specifiche per la Misura 121”, punto 1.5.2 “avvertenze particolari per alcuni comparti produttivi – comparto zootecnico” che prevede che le domande di ammodernamento relative a strutture per l'allevamento vengano valutate tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell'azienda.

Pertanto le domande presentate a valere sul presente bando potranno essere valutate in riferimento a tutto il bestiame aziendale, anche non di proprietà dell'azienda medesima.

D - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 136/2010, COME MODIFICATA DAL D.L. 187/2010 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 217/2010.

D 1 – CUP (Codice Unico di Progetto)

Come precisato con Determinazione n. 4 del 7.07.2011 della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), comunicata con nota prot. 18918 DB 1100 del 4.08.2011 del Direttore della Direzione regionale Agricoltura, i concessionari di finanziamenti pubblici sono esclusi dalla applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto il CUP (che sarà attribuito in automatico attraverso le funzioni del Sistema Informativo Agricolo Piemontese utilizzando i servizi di cooperazione applicativa resi disponibili dal DIPE) verrà utilizzato solo per il monitoraggio degli incentivi alle imprese, senza adempimenti a carico dei beneficiari.

D 2 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA ai sensi del Decreto 4 dicembre 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di disciplina della Camera arbitrale in agricoltura, il quale prevede che Agea e gli organismi pagatori regionali convenzionati provvedano all'inserimento della clausola compromissoria nei bandi ed atti di erogazione delle risorse comunitarie.

Non si applica la Clausola Compromissoria ai sensi del Decreto 4 dicembre 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di disciplina della Camera arbitrale in agricoltura, in carenza di convenzione tra Agea e l'organismo pagatore regionale ARPEA.

E - DISPOSIZIONI PARTICOLAREGGIATE PER LE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE BOVINO IN GRADUATORIA SUL BANDO 2008 DELLA MISURA 121

Le aziende produttrici di latte bovino che presentarono domanda di sostegno agli investimenti sul bando della Misura 121 emanato nel 2008, se detta domanda è ancora attiva su tale bando 2008 ma in una posizione in graduatoria che non ne consente il finanziamento anche se tecnicamente ammissibile, possono presentare una nuova domanda sul bando 2011 includendo (insieme eventualmente ad investimenti ancora da realizzare) anche investimenti già richiesti nella domanda presentata sul bando 2008 e realizzati dopo la presentazione di tale domanda di sostegno sul bando 2008;

detti investimenti potranno essere ammessi al contributo solo qualora ricorrano entrambe queste condizioni:

- Che la Commissione Europea dia il proprio assenso (attualmente non ancora espresso) alla proposta (formulata in occasione del Comitato di Sorveglianza del PSR in data 16 dicembre 2011) di consentire alle aziende produttrici di latte bovino che presentarono domanda di sostegno agli investimenti sul bando emanato nel 2008 e che hanno sul bando 2008 una posizione in graduatoria che non ne consente il finanziamento anche se tecnicamente ammissibili, di presentare una nuova domanda sul bando 2011 anche in riferimento a investimenti già realizzati dopo la presentazione della domanda di sostegno sul bando 2008.
- Che gli investimenti corrispondano alle tipologie e rispondano sotto ogni punto di vista alle condizioni previste dal bando 2011 per l'ammissibilità.

F - CRITERI DI SELEZIONE - PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALLE PRIORITÀ PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE - (I punteggi sono cumulabili)

Priorità generali

Criterio	Punti
Domande presentate da giovani richiedenti anche del Premio di insediamento della misura 112 (domanda di insediamento presentata ai sensi del bando 2011 della misura 112 - subordinatamente al fatto che il Premio di insediamento venga effettivamente concesso e l'insediamento venga effettivamente realizzato)	3

Domande presentate da donne	1
-----------------------------	---

non si utilizzano gli altri criteri generali previsti dalla Misura 121, in quanto non pertinenti con le finalità del presente Programma straordinario.

Priorità a livello territoriale

Criterio	Punti
Iniziative di priorità alta	15
Iniziative di priorità medio – alta	9
Iniziative di priorità media	7

Priorità a livello settoriale (per comparti produttivi)

Criterio	Punti
Interventi e azioni prioritari	10
Interventi e azioni di priorità intermedia	5

Priorità specifica

Criterio	Punti
Domande presentate da aziende produttrici di latte bovino che avevano presentato domanda di aiuto sul bando 2007-2008 della Misura 121 e che sono rimaste escluse dal sostegno a causa della insufficienza delle risorse assegnate a tale bando.	2

PARTE QUINTA - DGR n. 68-2477 del 27.07.2011 - testo coordinato dell' ALLEGATO

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del piemonte – Misura 121.

Programma quadro straordinario approvato con DGR n. 30-1812 del 4 aprile 2011.

A - PREMESSA

In riferimento al Programma quadro straordinario sopra citato, vengono adottate le disposizioni per l'emanazione dei bandi in riferimento alle seguenti Azioni, Operazioni ed Investimenti, previsti al punto 3.c "Operazioni con riferimento all'art. 16 bis del regolamento CE n. 1698/2005 - Health check" della Misura 121:

- a) Azione 1 - "Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti".
Operazione 1.1 Risparmio energetico

Investimenti / lavori / spese ammissibili:

- costruzioni e/o impiantistica che riducono il consumo energetico sfruttando tecnologie energetiche passive quali isolamento termico, coibentazione, geotermia fredda, sfruttamento degli apporti solari, accumulo termico, raffrescamento passivo (es. scambiatori di calore, camini), cogenerazione, recupero di cascami termici

- (sfruttamento del calore residuo proveniente da impianti aziendali), schermature solari, solar wall, essiccazione a freddo;
- costruzioni e/o impiantistica che riducono la necessità di apporto energetico dall'esterno all'azienda, attraverso la produzione aziendale di energia da fonti rinnovabili ad es. con solare termico o fotovoltaico, centraline idroelettriche, biogas, eolico, ecc.

Precisazioni relativamente al presente punto:

- è ammissibile la produzione aziendale di energia da fonti rinnovabili limitatamente ai soli fabbisogni aziendali, cioè per impianti dimensionati per produrre al massimo in un anno la stessa quantità di energia utilizzata in un anno dall'azienda;
 - qualora l'investimento richiesto in domanda corrisponda ad una tipologia che può usufruire di altre forme di agevolazione quali ad esempio tariffe incentivanti, conto energia e/o certificati verdi, la percentuale di contributo erogata ai sensi della Misura 121 è del 20% sulla spesa ammissibile;
 - per i pannelli fotovoltaici la spesa ammissibile massima è di euro 4.500,00 /kw di potenza installata;
- costruzione e ristrutturazione di impianti di essiccazione e/o generazione di calore (e relativi annessi) che riducano il consumo energetico attraverso il miglioramento del rendimento energetico, l'uso di energie rinnovabili o di fonti di energia a minore contenuto in carbonio e minore effetto serra o che conseguano i medesimi effetti in termini di riduzione di effetto serra attraverso il miglioramento della filtrazione e/o depurazione delle emissioni gassose e dei fumi.

- b) Azione 1 - "Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti". Operazione 1.2.b Opere idriche e sistemazioni del terreno finalizzate a prevenire smottamento ed erosione (NON ammesso in zone di pianura, salvo che per quanto riguarda le difese spondali dei corsi d'acqua, in quanto i fenomeni di smottamento ed erosione caratterizzano i terreni declivi)

Investimenti / lavori / spese ammissibili:

- realizzazione / ristrutturazione di opere idriche e sistemazioni del terreno finalizzate a prevenire lo smottamento e/o l'erosione dovuta a eventi estremi connessi al clima (quali la pioggia torrenziale);

- c) Azione 2 – " Gestione delle risorse idriche" Operazione Risparmio idrico – Investimento 2.1.a Invasi e altre opere per l'accumulo di acqua

Investimenti / lavori / spese ammissibili:

- realizzazione/costruzione/ristrutturazione di invasi e di altre opere per l'accumulo di acqua, finalizzati a ridurre il consumo di picco in situazioni di maggior fabbisogno idrico;

- d) Azione 2 – " Gestione delle risorse idriche" Operazione Risparmio idrico – Investimento 2.1.b Interventi di razionalizzazione dei sistemi irrigui finalizzati a ridurre le dispersioni e le perdite idriche

Investimenti / lavori / spese ammissibili:

- la realizzazione di interventi di razionalizzazione dei sistemi irrigui finalizzate a ridurre le dispersioni e le perdite idriche (compreso il ricondizionamento di pozzi e/o la realizzazione di pozzi nuovi previa chiusura di pozzi non utilmente ricondizionabili);

- e) Azione 2 – “ Gestione delle risorse idriche” Operazione Risparmio idrico – Investimento 2.1.c Sistemi di irrigazione a basso utilizzo di acqua (pioggia, goccia, spruzzo e simili) in luogo dell'irrigazione a scorrimento

Investimenti / lavori / spese ammissibili:

- la realizzazione (attraverso la costruzione/ristrutturazione di opere e l'acquisto di macchine e attrezzature) di sistemi di irrigazione a basso utilizzo di acqua (irrigazione a pioggia, a goccia, a spruzzo e simili) in luogo di irrigazione a scorrimento.

Nell'ambito della realizzazione di impianti di irrigazione a basso utilizzo di acqua (irrigazione a pioggia, a goccia, a spruzzo e simili) può essere inclusa anche la realizzazione di nuovi pozzi irrigui, funzionali agli impianti stessi, qualora la precedente fonte di approvvigionamento idrico dell'azienda non sia idonea al nuovo sistema di irrigazione adottato, a condizione che il richiedente dimostri una riduzione del consumo aziendale di acqua per l'irrigazione rispetto alla situazione precedente e che la superficie irrigua dell'azienda non venga aumentata

- f) Azione 2 – “ Gestione delle risorse idriche” Operazione Risparmio idrico – Investimento 2.2 Miglioramento della qualità dell'acqua

Investimenti / lavori / spese ammissibili:

- impianti (depuratori e simili) per il trattamento e per l'abbattimento del carico inquinante delle acque di scarico dell'azienda agricole e degli impianti aziendali per la trasformazione/lavorazione dei prodotti agricoli, comprensivi di eventuali opere di accumulo necessarie, sia di acque da trattare che di acque già trattate (NON è ammessa la realizzazione di stoccaggi di effluenti zootecnici in quanto tale intervento è già stato oggetto di un apposito Programma finalizzato in corso di realizzazione, finanziato con le risorse ordinarie della Misura 121).

Al finanziamento di bandi adottati ai sensi della Misura 121 del PSR, “nuove sfide – health check”, Azioni “Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti”, “Gestione delle risorse idriche” e “Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero casearia”, è destinata complessivamente la somma di euro 27.000.000,00, pari al totale delle risorse previste per tali “nuove sfide” dal Piano finanziario contenuto nelle disposizioni generali del PSR come modificato con D.G.R. n. 26-11745 del 13.07.2009.

La Direzione 11-“Agricoltura” è incaricata di monitorare con continuità l'andamento della presentazione delle domande (in modo da ottimizzare l'uso delle risorse cofinanziate, distribuendo le risorse disponibili tra le diverse Azioni, Operazioni ed Investimenti, in funzione della necessità effettiva sulla base delle richieste manifestate dal mondo agricolo, fino ad esaurimento totale delle risorse “health check” sopra indicate).

La ripartizione definitiva (proporzionale alle domande presentate) delle risorse tra le Azioni, Operazioni ed Investimenti di cui alla Misura 121 del PSR, “nuove sfide – health check”, sarà adottata con separata Deliberazione dopo la scadenza dei bandi e la chiusura della presentazione delle domande.

B - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

B.1 - COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – GRADUATORIE

L'intervento viene attuato con un bando regionale, che verrà approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale XI “ Agricoltura”.

Le domande di sostegno / aiuto dovranno essere presentate per via telematica a partire dalla data e fino alla data indicate dal bando.

La domanda, dopo essere stata presentata per via telematica, dovrà, a pena di esclusione, essere stampata, sottoscritta dal richiedente e dovrà essere consegnata alla Provincia competente entro i 7 giorni lavorativi successivi alla data della trasmissione telematica (si considerano giorni non lavorativi il sabato, la domenica e le eventuali festività infrasettimanali intercorrenti).

Per consentire una efficace azione amministrativa e al fine di non ingenerare nei richiedenti aspettative eccessive ed ingiustificate, verrà consentita la presentazione telematica delle domande soltanto fino ad esaurimento del budget assegnato al singolo tipo di operazione, con una maggiorazione del 25%, al fine di tenere conto di un eventuale decadimento / ridimensionamento delle domande presentate.

A tale fine nella procedura informatica di compilazione/presentazione delle domande opereranno alcuni controlli bloccanti che verificheranno il superamento del budget assegnato al bando e attueranno il blocco della presentazione delle domande di aiuto nel momento in cui il budget di riferimento sia raggiunto.

Si precisa che:

a) Il controllo della disponibilità sarà effettuato sulla spesa dell'investimento in più fasi successive, come sotto specificato:

- Creazione della domanda: non sarà possibile creare la domanda se il controllo non verrà superato con esito positivo.
- Controlli in domanda: non si potrà procedere con le fasi successive se il controllo non verrà superato con esito positivo.
- Stampa Definitiva: sulla funzione di Stampa Definitiva il sistema ripeterà per l'ultima volta il controllo per verificare che sia ancora presente disponibilità (si evidenzia che potrebbero verificarsi casi di contemporaneità nelle operazioni tra diversi compilatori quindi una pratica che avesse superato tutti i controlli potrebbe essere ancora bloccata in questa fase).

b) il budget disponibile verrà gestito dinamicamente, per cui:

- nel caso una pratica già presentata (ed eventualmente già approdata a fasi successive) venisse annullata, il sistema informatico, fino alla data ultima di presentazione prevista dal bando, provvederà a "liberare" il precedente stanziamento e quindi renderlo a disposizione a livello di Bando per altre domande;
- nel caso una pratica già approdata alla fase di Stampa Definitiva venisse riportata in fase di Bozza il sistema informatico, fino alla data ultima di presentazione prevista dal bando, provvederà a "liberare" il precedente stanziamento e quindi renderlo a disposizione a livello di Bando per altre domande (quindi con la possibilità di NON riuscire più a riportare in fase di Stampa Definitiva e di presentare la domanda riportata in Bozza).

Per cui le seguenti casistiche non denotano un malfunzionamento del sistema ma si devono considerare del tutto fisiologiche:

- Impossibilità di completare la fase di compilazione / stampa definitiva / presentazione di domande di cui si era iniziata la compilazione;

- rallentamenti della procedura informatica in fase di compilazione / stampa definitiva / presentazione di domande;
- richiedente / compilatore che al momento della creazione/stampa definitiva viene bloccato dal sistema mentre in tempi successivi (alcuni minuti o vari giorni dopo), riesce creare e/o stampare definitivamente e quindi a presentare la propria domanda;
- richiedente / compilatore che al momento della creazione/stampa definitiva viene bloccato dal sistema, mentre altri richiedenti / compilatori, in tempi successivi (alcuni minuti o vari giorni dopo), riescono a creare e/o stampare definitivamente e quindi a presentare la propria domanda;

Nulla potrà essere fatto valere nei confronti della Regione di ARPEA, della Provincia o della Unione Europea nel caso in cui la compilazione / stampa definitiva / presentazione di una domanda si riveli impossibile per una delle motivazioni sopra indicate.

Le domande in possesso dei requisiti di ricevibilità verranno inserite in una graduatoria provvisoria, distintamente per ciascun bando, sulla base dei criteri di selezione di seguito riportati, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR nel corso della consultazione scritta svoltasi dal 14.04.2011 al 2.05.2011, come da verbale di chiusura inviato il 25.05.2011.

La graduatoria provvisoria verrà formata automaticamente alla chiusura del bando sulla base dei criteri di selezione approvati.

Per quanto riguarda il calcolo delle priorità di tipo territoriale verranno considerati i dati inseriti nel fascicolo aziendale (UTE con la maggior parte di SAU).

Per quanto riguarda la priorità settoriale verrà considerato il settore di produzione (OTE) inserito dall'utente all'interno della domanda.

A parità di punteggio le domande giudicate ricevibili verranno inserite nella graduatoria provvisoria in ordine di chiusura (in base a data e ora) della fase informatica di "stampa definitiva".

Tenendo conto della necessità di premiare la rapidità di esecuzione degli interventi da parte delle aziende agricole richiedenti l'aiuto della Misura, come precedentemente indicato, la graduatoria sarà gestita dinamicamente, assegnando priorità alle domande in ordine di ultimazione lavori, attraverso l'attribuzione, al momento della trasmissione telematica della comunicazione di ultimazione lavori medesima, fino ad esaurimento del budget del bando, di un ulteriore punteggio determinante per la possibilità di ottenere il contributo richiesto.

La graduatoria definitiva sarà formata al momento dell'esaurimento del budget.

E' quindi interesse del richiedente ultimare la realizzazione dei lavori/investimenti e l'effettuazione delle spese il più rapidamente possibile. I lavori /investimenti /spese stessi dovranno comunque essere iniziati e ultimati al più tardi entro le date previste dai bandi; in caso contrario la domanda sarà definitivamente respinta.

Pertanto l'inserimento in posizione utile nella graduatoria iniziale provvisoria non garantisce al richiedente l'effettivo ottenimento del contributo, anche in caso di completa realizzazione dell'investimento, in quanto per l'erogazione dei contributi sarà decisivo l'ordine di ultimazione dei lavori.

Eventuali ritardi nella ultimazione dei lavori, in caso di esaurimento del budget del bando, avranno l'effetto di escludere il richiedente dall'ottenimento del contributo, anche se il ritardo dovesse essere determinato da cause indipendenti dalla volontà del richiedente stesso o da cause di forza maggiore ed anche in riferimento a domande tecnicamente ammissibili ed a lavori/investimenti già realizzati e/o spese già effettuate a totale carico del richiedente.

Nulla potrà essere fatto valere nei confronti della Regione, di ARPEA, della Provincia o della Unione Europea nel caso il richiedente dovesse rimanere escluso dalla possibilità di ottenere il contributo a causa dell'esaurimento delle risorse assegnate alla attuazione del bando, neppure in riferimento a domande tecnicamente ammissibili ed a lavori/investimenti già realizzati e/o spese già effettuate a totale carico del richiedente, anche se ciò dovesse essere determinato da cause indipendenti dalla volontà del richiedente stesso o da cause di forza maggiore.

B.2 - ITER PROCEDURALE

Per quanto riguarda le modalità, le condizioni e ogni altra disposizione relativa alla presentazione delle domande vale quanto indicato nelle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione" delle Misure 112, 121 e 311 approvate con DGR 37-8475 del 27.03.2008 e con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i, salvo che per quanto esplicitamente disciplinato in modo diverso dalle presenti disposizioni.

Tenendo conto dell'interesse essenzialmente di natura ambientale del presente bando, potranno essere ammesse anche domande presentate da aziende di dimensioni inferiori a quelle indicate al punto "DIMENSIONE AZIENDALE MINIMA E SOSTENIBILITA' DELL'INVESTIMENTO" delle Linee Guida e Istruzioni tecniche operative approvate con DGR 37-8475 del 27.03.2008 e con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i.

L'importo di spesa minima ammissibile per le domande presentate ai sensi del presente Programma Straordinario è di euro 8.000,00. Le domande per le quali in sede di istruttoria verrà determinata una spesa ammissibile inferiore a tale importo saranno respinte.

Potranno essere ammesse anche domande presentate da aziende che abbiano già beneficiato di altri aiuti ai sensi della Misura 121 del PSR 2007-2013, nel rispetto del volume massimo di investimenti finanziabili complessivamente per il periodo 2007-2013 sulla Misura 121 ad ogni azienda richiedente (cosiddetto "castelletto"), indicato al punto "FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI" delle Linee Guida e Istruzioni tecniche operative approvate con DGR 37-8475 del 27.03.2008 e con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i

Posteriormente alla chiusura della presentazione delle domande, entro 90 giorni lavorativi (o termine diverso definito dalla Provincia nei propri provvedimenti in materia di procedimenti amministrativi) le Province provvederanno a comunicare alle aziende agricole richiedenti la avvenuta ricezione delle domande e la ricevibilità o irricevibilità delle stesse.

Non si procederà nella fase iniziale né all'istruttoria né alla definizione (positiva o negativa) delle domande pervenute e giudicate ricevibili, adempimenti che sono posticipati alla fase successiva alla realizzazione degli investimenti ed alla effettuazione delle spese per i quali viene richiesto il contributo.

Successivamente al ricevimento della comunicazione inviata dalla Provincia della ricevibilità della domanda, i richiedenti sono tenuti a procedere a proprio esclusivo rischio alla realizzazione dei lavori/investimenti ed all'effettuazione delle spese per i quali viene richiesto il contributo.

Non possono essere erogati contributi per lavori/investimenti e/o spese effettuati prima della presentazione della domanda.

Non saranno erogati anticipi e/o acconti ad avanzamento lavori.

Onde evitare la presentazione di domande in modo pretestuoso e strumentale, il richiedente/beneficiario dovrà realizzare investimenti/lavori/spese pari ad almeno il 70% di quanto richiesto (in termini fisici o di importo) con la domanda medesima (a tale fine si considerano come "realizzati" gli investimenti/lavori/spese fisicamente realizzati, anche se eventualmente ritenuti in

tutto o in parte non ammissibili al contributo dalla Provincia in fase di definizione della domanda); in caso contrario la domanda sarà definitivamente respinta e gli investimenti/lavori/spese già realizzati non saranno in alcun modo riconosciuti al fine dell'erogazione del contributo.

Successivamente alla ultimazione della realizzazione dei lavori/investimenti e/o effettuazione delle spese per i quali viene richiesto il contributo, i richiedenti possono procedere alla presentazione alla Provincia (per via telematica, avvalendosi della apposita funzione presente nel sistema informatico di compilazione e gestione delle domande, e successiva consegna cartacea) di apposita comunicazione di ultimazione della realizzazione dei lavori/investimenti e/o spese, corredata, pena inammissibilità, della documentazione necessaria a dimostrare l'effettiva ultimazione della realizzazione dei lavori/investimenti e/o effettuazione delle spese (copie delle fatture quietanzate e dei bonifici / RIBA / assegni dei pagamenti).

Le Province procederanno in ordine di ricezione per via telematica delle comunicazioni di ultimazione della realizzazione dei lavori/investimenti e/o spese a istruire, definire (positivamente o negativamente) le domande di sostegno / aiuto pervenute e ad accertare la realizzazione dei lavori/investimenti e l'effettuazione delle spese per i quali viene richiesto il contributo.

Come sopra indicato, alle domande definite positivamente e per le quali viene accertata l'effettiva realizzazione dei lavori/investimenti e l'effettuazione delle spese per i quali viene richiesto il contributo, verrà attribuito, in ordine di trasmissione per via telematica della comunicazione di ultimazione lavori, fino ad esaurimento del budget del bando, un ulteriore punteggio determinante per la possibilità di ottenere il contributo richiesto. Le domande verranno liquidate fino ad esaurimento delle risorse assegnate al bando.

Le domande per le quali non esiste disponibilità di risorse saranno respinte, anche se tecnicamente ammissibili e con dei lavori/investimenti già realizzati e/o spese già effettuate dal richiedente.

C - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 136/2010, COME MODIFICATA DAL D.L. 187/2010 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 217/2010.

C.1 – CUP (Codice Unico di Progetto)

Come precisato con Determinazione n. 4 del 7.07.2011 della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), comunicata con nota prot. 18918 DB 1100 del 4.08.2011 del Direttore della Direzione regionale Agricoltura, i concessionari di finanziamenti pubblici sono esclusi dalla applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto il CUP (che sarà attribuito in automatico attraverso le funzioni del Sistema Informativo Agricolo Piemontese utilizzando i servizi di cooperazione applicativa resi disponibili dal DIPE) verrà utilizzato solo per il monitoraggio degli incentivi alle imprese, senza adempimenti a carico dei beneficiari.

C.2 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA ai sensi del Decreto 4 dicembre 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di disciplina della Camera arbitrale in agricoltura, il quale prevede che Agea e gli organismi pagatori regionali convenzionati provvedano all'inserimento della clausola compromissoria nei bandi ed atti di erogazione delle risorse comunitarie.

Non si applica la Clausola Compromissoria ai sensi del Decreto 4 dicembre 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di disciplina della Camera arbitrale in agricoltura, in carenza di convenzione tra Agea e l'organismo pagatore regionale ARPEA.

D - CRITERI PER L'EMANAZIONE DEL BANDO

D. 1 - Spese ammissibili

Gli investimenti di cui alle “nuove sfide - Health check” non possono, in ogni caso, riguardare investimenti in deroga per quanto riguarda i requisiti minimi previsti dal programma.

Ai sensi del presente programma potranno essere riconosciute ed ammesse esclusivamente gli investimenti / lavori / spese direttamente afferenti alla finalità della azione: ad esempio se si realizza un capannone ricovero scorte con soprastanti pannelli fotovoltaici, la spesa ammissibile è esclusivamente quella relativa all'installazione dei pannelli fotovoltaici e non viene finanziata la costruzione del capannone; se si realizza un essiccatoio funzionante con fonti di energia a basso contenuto in carbonio e ridotto effetto serra, dotato di impianti di filtraggio dei fumi, la spesa ammissibile è esclusivamente quella relativa al bruciatore ed ai filtri e non è finanziata la costruzione della struttura dell'essiccatoio.

Non possono essere ammesse domande di sostegno / aiuto che comportino l'aumento della superficie irrigua e/o che comportino il non rispetto della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE).

Non sono ammissibili le domande di aiuto che prevedono solamente l'acquisto di attrezzature mobili e/o di macchinari. Pertanto ogni domanda di aiuto, pena la inammissibilità, dovrà comprendere obbligatoriamente anche investimenti classificabili come “fissi” (cioè fondiari e/o edilizi e/o in attrezzature fisse).

Tenendo conto delle vigenti disposizioni del PSR non sono ammissibili gli investimenti di sostituzione.

Ove pertinente , vale la spesa massima ammissibile indicata dal Prezzario Regionale, sezione “agricoltura” (24).

Pena la decadenza della domanda di aiuto presentata, gli investimenti richiesti dovranno essere completamente realizzati entro il termine assegnato dalla Provincia e comunque non oltre il 16.09.2013, in modo da consentire di effettuare entro la scadenza del periodo di programmazione (31.12.2013) la chiusura della gestione delle domande presentate ai sensi del bando, la formazione delle graduatorie definitive e la erogazione a saldo dei contributi previo espletamento dei previsti controlli, compresi i controlli “in loco” a campione ai sensi del Reg. CE 1975/2006 e s.m.i.

D.2 - Criteri di selezione delle domande presentate

In coerenza con l'analisi dei fabbisogni e con le strategie individuate, indicati nella parte generale del Psr, la Misura 121 adotta priorità di intervento distinte in:

- 1) Priorità generali**, valide per tutti i bandi (vedere il par. 4, pag. 371 del Psr, versione vigente). I punteggi sono i seguenti:

Criterio	Punti
Interventi realizzati da giovani imprenditori (richiedenti giovani di età fino a 40 anni non compiuti anche se non richiedenti ai sensi della misura 112)	2
Domande presentate da donne, tenendo conto della necessità di promuovere la parità uomo-donna indicata dall'art. 8 del Reg. (CE) 1698/2005	2

Non si utilizzano gli altri criteri generali, in quanto non pertinenti con le priorità ambientali o già ricompresi nelle medesime.

- 2) Priorità a livello territoriale.** Tali criteri sono applicabili secondo la misura 121 solo per i bandi relativi alla priorità “Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti”, e quindi ai tipi di operazioni finalizzate al risparmio energetico e alla prevenzione degli effetti estremi connessi al clima.

La scheda di misura, al par. 4.1, classifica i diversi tipi di intervento in funzione delle diverse tipologie di areali, in iniziative a priorità: alta, medio-alta, media, bassa. Per tali criteri i punteggi sono i seguenti:

Criterio	Punti
Iniziative di priorità alta	7
Iniziative di priorità medio – alta	5
Iniziative di priorità media	3
Iniziative di priorità bassa	1

In aggiunta, per il bando relativo alle Opere idriche e sistemazioni del terreno finalizzate a prevenire smottamento ed erosione (Sfida 1: Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti), si utilizza un criterio di selezione basato sulla Carta dell'erosione reale dei suoli (Ipla spa, 2008 – Fig. 2bis del par. 3.1.3.7 del Psr):

Criterio	Punti
Azienda ricadente nella zona a rischio di erosione classe 4 (oltre 35 t/ha anno)	3
Azienda ricadente nella zona a rischio di erosione classe 3 (da 15 a 35 t/ha anno)	2
Azienda ricadente nella zona a rischio di erosione classe 2 (da 3 a 15 t/ha anno)	1

- 3) Priorità a livello settoriale** (per comparti produttivi). Tali criteri sono applicabili secondo la misura 121 solo per i bandi relativi alla priorità “Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti”, e quindi ai tipi di operazioni finalizzate al risparmio energetico e alla prevenzione degli effetti estremi connessi al clima. La misura classifica le iniziative in interventi e azioni prioritari, di priorità intermedia e non prioritari. I punteggi sono i seguenti:

Criterio	Punti
Interventi e azioni prioritari	10
Interventi e azioni di priorità intermedia	6
Interventi e azioni non prioritari	1

- 4)** Poiché per la **priorità relativa alla “Gestione delle risorse idriche”** la misura non prevede dei criteri di priorità territoriali (par. 3 della scheda di misura, tabella delle correlazioni tra i tipi di intervento/sottoazioni e le operazioni previste dall'art. 16 bis) bensì solamente una priorità di carattere generale (par. 4 della scheda di misura, punto 3), i criteri di selezione ed i punteggi utilizzati sono i seguenti:

- Per i bandi relativi all'operazione "Risparmio idrico" (invasi; razionalizzazione sistemi irrigui; sistemi a basso consumo di acqua): criterio di priorità territoriale basato sulla classificazione delle aree idrografiche piemontesi sulla base delle criticità quantitative (2007), come risulta dalla cartina del par. 3.1.3.4 (figura 2) del Psr, secondo il dettaglio seguente:

Criterio	Punti
Criticità di livello alto	7
Criticità di livello medio – alto	5
Criticità di livello medio	3
Criticità di livello medio-basso	1

Come criterio settoriale, si utilizza il seguente:

Criterio	Punti
Settore idroesigente (cerealicolo, carni bovine e suine, ortofrutticolo)	2

- Per i bandi relativi al tipo di operazione "Miglioramento della qualità delle acque" si utilizza un criterio di priorità territoriale basato sull'appartenenza dell'azienda ad aree con contratti di fiume:

Criterio	Punti
Azienda che ricade in un Contratto di fiume	7

5) Criterio di selezione specifico

Gli investimenti legati alle nuove priorità di cui Reg. (CE) N. 74/2009 sono caratterizzati dal fatto di essere puntuali e di essere rivolti ad aziende agricole con caratteristiche omogenee.

Le priorità previste dalla Misura 121 potrebbero non consentire una efficace gestione degli interventi legati alle nuove priorità (in quanto si rischia di avere graduatorie ingestibili con molti richiedenti a pari punteggio). Inoltre, l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte è giunta al quinto anno dei sette del periodo di programmazione e l'avanzamento finanziario mostra notevoli ritardi. Pertanto, per i nuovi bandi si deve considerare fondamentale la rapidità di esecuzione degli interventi e di erogazione dei pagamenti, al fine di non rischiare di incorrere nel disimpegno automatico dei fondi per insufficiente performance di spesa (cosiddetta "regola N + 2"). A tal fine occorre introdurre un nuovo criterio aggiuntivo relativo alla celerità di realizzazione degli interventi.

Dato il carattere omogeneo di questi bandi e la necessità di accelerare le fasi di selezione e realizzazione degli interventi, ciascun bando sarà articolato in due distinte fasi:

- Nella prima fase viene formulata una graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi sopra indicati. A pari merito, le domande verranno inserite in graduatoria in ordine di presentazione.
- "Nella seconda fase, viene approvata una graduatoria definitiva risultante dall'attribuzione (in ordine di trasmissione per via telematica della comunicazione di ultimazione dei lavori, fino all'esaurimento del budget del bando) di un ulteriore

punteggio legato all'effettiva realizzazione dell'intervento. Il punteggio attribuito a questo criterio è pari a 25.”

D. 3- Disposizioni generali

Per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni valgono le disposizioni contenute nel Programma quadro approvato con la DGR 30 – 1812 del 4.04.2011.

Per quanto non disciplinato dal Programma quadro approvato con la DGR 30 – 1812 del 4.04.2011, valgono le disposizioni contenute nelle “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione” delle Misure 112, 121 e 311 approvate con DGR 37-8475 del 27.03.2008 e con DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i.

Per le domande presentate a valere sul presente bando non si applica la disposizione prevista dalla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008, allegato “Linee guida e istruzioni tecnico operative per l'applicazione”, parte quarta “Disposizioni specifiche per la Misura 121”, punto 1.5.2 “avvertenze particolari per alcuni comparti produttivi – comparto zootecnico” che prevede che le domande di ammodernamento relative a strutture per l'allevamento vengano valutate tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell'azienda.

Pertanto le domande presentate a valere sul presente bando potranno essere valutate in riferimento a tutto il bestiame aziendale, anche non di proprietà dell'azienda medesima.

Allegato “C”

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte Misure 112, 121 e 311

Linee guida relative alle procedure di controllo da effettuare da parte di ARPEA e delle Province ai sensi del reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i.

(Testo coordinato, con le modifiche, integrazioni ed innovazioni di cui alla presente Deliberazione, delle “Linee guida relative alle procedure di controllo da effettuare da parte di ARPEA e delle Province ai sensi del reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i.” approvate con DGR n. 44-13322 del 15.02.2010 e già modificate con DGR n. 20-312 del 12.07.2010)

1 - Quadro delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali”

Reg. CE 1698/2005
Reg. CE 885/2006
Reg. CE 1974/2006
Reg. CE 1975/2006
Reg. CE 484/2009
Reg. UE 65/2011 e s.m.i.

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1205 del 20.03.2008
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22.12.2009
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10346 del 13.05.2011
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 27417 del 22.12.2011

Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005”

DGR 37-8475 del 27.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni - “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione”

DGR 80-9406 del 1.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni – “Criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008” .

DGR n. 28-4053 del 27.06.2012 che revoca la DGR n. 80-9406 e s.m.i. del 1.08.2008, facendo salvi i provvedimenti regionali emanati in applicazione della DGR n. 80-9406 medesima.

2) Classificazione dei controlli

I controlli da eseguire sulle pratiche sono di diverso tipo; in base alla natura del controllo ed al momento di effettuazione si possono distinguere in:

- 2.1) Controlli amministrativi sulla domanda di aiuto (ai sensi dell’art. 26 c. 1 e c. 2 lett. a,b,c,d,e del Reg. CE 1975/2006) da effettuare, per il 100% delle domande presentate, durante la fase istruttoria.
Comprendono controlli documentali (da effettuare a partire dalla ricezione della domanda ed in occasione di ogni integrazione di documentazione) e controlli sul luogo dell’operazione sovvenzionata (verifica “in

situ”, tesa a verificare la congruità tecnica e la rispondenza dell’intervento/insediamento richiesto in domanda agli obiettivi ed alle prescrizioni delle Misure – a tale proposito si veda il successivo punto 7- Disposizioni generali sulla effettuazione delle “verifiche in situ”).

Per quanto riguarda le Misure 112, 121 e 311, detti controlli si possono suddividere in:

2.1.a) Controllo sulla ricevibilità della domanda, che consiste nella verifica:

- della data di presentazione domanda (sia della domanda telematica che di quella cartacea, che debbono essere entrambe presentate nei termini previsti dal bando);
- della presenza e della regolarità della firma sulla copia cartacea della domanda;
- del documento di riconoscimento valido al momento della presentazione dell’istanza;
- della completezza della documentazione (presenza della domanda telematica, di quella cartacea e di eventuale altra documentazione di cui in base al bando è prevista la presentazione contestualmente alla presentazione della domanda).

Dell’esito di tali controlli viene data evidenza (con compilazione di apposita check-list) nel verbale di istruttoria della domanda, che prelude al provvedimento di approvazione (ammissione al finanziamento) o di rigetto della domanda.

2.1.b) Istruttoria sulla domanda di aiuto da svolgersi sul 100% delle pratiche istruibili (pratiche in posizione utile in graduatoria, che quindi vengono avviate alla istruttoria). Per le domande per le quali il beneficiario richiede delle varianti, tali controlli debbono essere ripetuti anche nella fase istruttoria delle richieste di variante.

L’istruttoria sulla domanda di aiuto comprende ordinariamente una parte documentale ed una parte svolta sul luogo dell’operazione sovvenzionata (verifica “in situ”), volta ad accertare la congruità tecnica, la necessità per l’azienda e la rispondenza agli obiettivi della Misura della operazione medesima nonché la positiva ricaduta economica e/o ambientale della operazione stessa (a tale proposito si veda il successivo punto Disposizioni generali sulla effettuazione delle “verifiche in situ”).

Tali controlli prevedono, tra l’altro, la verifica:

- del possesso da parte del richiedente dei requisiti necessari per poter essere beneficiario della Misura; in particolare:
 - per la Misura 112: per il richiedente: possesso dei requisiti di età e del requisito di non essere mai stato in precedenza titolare di azienda agricola (o socio in posizione di preminenza); per il precedente titolare dell’azienda: possesso dei requisiti necessari per essere cedente;
 - per la Misura 121: possesso del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale (per le domande presentate congiuntamente da più aziende agricole la Misura prescrive la presenza di una forma associativa tra le aziende rispondente alle caratteristiche prescritte – tale forma associativa può comunque essere costituita successivamente alla presentazione della domanda, nel termine assegnato dall’Ufficio istruttorie);
 - per la Misura 311: possesso del requisito di azienda agricola a carattere professionistica ed imprenditoriale e di localizzazione in Aree diverse da quelle classificate come Polo Urbano; (come disciplinato dalla DGR 37-8475 del 27.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni);
- dell’ammissibilità dell’operazione oggetto della domanda di sostegno (cioè del fatto che gli investimenti/interventi richiesti in domanda siano compresi tra quelli ammissibili dalle Misure citate);

- del rispetto dei criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale (tale verifica è preliminare alla istruttoria vera e propria delle domande e viene attuata revisionando i punteggi di priorità attribuiti ad ogni domanda e riposizionando le domande in graduatoria in base al punteggio corretto ricalcolato; le domanda vengono avviate all'istruttoria in ordine di graduatoria fino a concorrenza della copertura finanziaria, come dai piani di finanziamento appositamente predisposti ed approvati dalla Amministrazione Regionale);
- della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale; tale verifica viene attuata accertando che il richiedente sia in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi (o atti analoghi) necessari per la realizzazione degli investimenti/interventi richiesti o per lo svolgimento della attività aziendale, oppure che sussistano le condizioni per cui dette autorizzazioni, licenze, permessi (o atti analoghi) possano essere ottenute entro la conclusione della pratica. Si fa riferimento in particolare a:
 - a. permesso di costruire (e/o atti corrispondenti e conseguenti in base alla normativa urbanistica) per la costruzione / ristrutturazione di edifici (il permesso di costruire, o atti corrispondenti, è comprensivo di eventuali autorizzazioni di tipo paesaggistico o ambientale, nei casi in cui queste sono previste dalla normativa di settore);
 - b. autorizzazione allo svolgimento della attività di agriturismo e/o iscrizione all'elenco delle fattorie didattiche, se pertinente per l'investimento richiesto;
- della ragionevolezza delle spese proposte (come disciplinato dalla DGR 37-8475 del 27.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni, tale verifica viene attuata riconducendo i prezzi indicati in domanda per gli investimenti/interventi ai prezzi massimi previsti dal prezzario regionale; per le spese non corrispondenti a voci di prezzario la ragionevolezza delle spese viene accertata verificando che sia stata correttamente effettuata la procedura precisata nella circolare prot. 18970 del 28.07.2008 della Direzione Regionale "Agricoltura");
- dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000 (tale verifica viene attuata accertando che il richiedente non abbia in corso procedimenti per la restituzione di contributi/premi cofinanziati erogati dopo il 1 gennaio 2000 a valere sulle Misure A, B e/o P del PSR 2000-2006; nel caso venisse accertato che il richiedente ha in corso procedimenti per la restituzione di contributi/premi cofinanziati erogati dopo il 1 gennaio 2000, la domanda presentata sulle Misure 112, 121 e/o 311 non può venire ammessa a finanziamento fino a completa restituzione, comprensiva del pagamento di eventuali interessi, sanzioni e/o gravami analoghi, del contributo/premio di cui è stata chiesta la restituzione).
- del controllo del possesso della necessaria professionalità (per le Misure 112 e 121, come disciplinato dalla DGR 37-8475 del 27.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni e cioè presunta in caso di anzianità lavorativa almeno triennale, di titolo di studio o di frequenza di appositi corsi di formazione, altrimenti accertata con apposito esame).

Dell'esito di tali controlli viene data evidenza (con compilazione di apposita check-list) nel verbale di istruttoria della domanda, che prelude al provvedimento di approvazione (ammissione al finanziamento) o di rigetto della domanda. Per i controlli riferiti a richieste di varianti, dell'esito viene data evidenza nel verbale di istruttoria della variante.

2.2) Controlli amministrativi sulla domanda di pagamento (ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i, ex art. 26 c. 3 lett. a,b,c, c. 4,5,6 e 7 del Reg. CE 1975/2006), da effettuare, prima della liquidazione del pagamento, per il 100% delle domande per il quale è stato richiesto il pagamento di acconti a stato di avanzamento lavori e/o del saldo.

Comprendono controlli documentali e controlli sul luogo dell'operazione sovvenzionata (verifica "in situ", tesa a verificare l'effettiva realizzazione, la congruità tecnica e la rispondenza dell'intervento/investimento/insediamento richiesto in domanda agli obiettivi ed alle prescrizioni delle Misure ed ai provvedimenti di ammissione al finanziamento adottati).

Per quanto riguarda le Misure 112, 121 e 311, detti controlli si possono suddividere in:

- accertamento della spesa oggetto della domanda di pagamento;
tale controllo si effettua con la verifica delle fatture che dovranno essere regolarmente annullate e quietanzate dal fornitore, come indicato dalla DGR 37-8475 del 27.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni; la quietanza del fornitore sulla fattura può essere sostituita da una separata dichiarazione del fornitore stesso di avvenuto incasso del pagamento (cosiddetta "liberatoria").
In caso di verificato scostamento tra spesa di cui è richiesto il pagamento e spesa accertata, valgono le disposizioni di cui al successivo punto "Applicazione dell'art. 31 del reg. 1975/2006".
- accertamento dell'effettiva realizzazione degli investimenti e della effettiva presenza in azienda degli impianti/macchine/attrezzature per i quali era stato richiesto il contributo, nonché del rispetto dei tempi previsti per la realizzazione/acquisto (comprensivi di eventuali proroghe concesse). Gli investimenti dovranno corrispondere a quanto approvato con l'ammissione a finanziamento. Le macchine, dove pertinente, devono essere omologate e immatricolate.
Tale accertamento si effettua tramite controlli documentali e controlli sul luogo dell'operazione sovvenzionata (verifica "in situ").
- Accertamento del possesso della capacità professionale, come indicato dalla DGR 37-8475 del 27.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Per la Misura 112, verifica della realizzazione del Piano aziendale, per quanto pertinente al momento, con eventuali variazioni ritenute ammissibili dall'Ufficio rispetto alle previsioni iniziali.
- Controllo riferito a motivi di esclusione dal sostegno previsti dal PSR:

In riferimento al seguente motivo di esclusione:

- condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari;

il controllo sarà effettuato mediante verifica della presenza della autocertificazione da parte del richiedente (effettuata in fase di presentazione della domanda) del fatto di non avere subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari e di non avere procedimenti in atto per tali reati (in base alla normativa nazionale tutte le autocertificazioni vengono controllate a campione con un minimo del minimo 5%. Tale controllo verrà effettuato in occasione del controllo in loco, tramite verifica al casellario giudiziario).

In riferimento ai seguenti motivi di esclusione:

- mancato possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- mancato versamento di somme per sanzioni e penali e/o per mancata restituzione di somme incassate seppur non dovute;
- mancato versamento del prelievo dovuto in applicazione delle norme sulle "quote latte" ;

il controllo sarà effettuato mediante verifica da parte di ARPEA, prima della erogazione del sostegno liquidato, che il soggetto beneficiario non sia presente nel "registro debitori" . Tale modalità di accertamento è resa possibile dal fatto che la mancata presenza del soggetto beneficiario nel "registro debitori" certifica la regolarità della posizione del soggetto beneficiario riguardo ai motivi di esclusione sopra richiamati.

Per quanto riguarda il mancato versamento del prelievo dovuto in applicazione delle norme sulle "quote latte", i soggetti che beneficiano di una sospensiva potranno essere ammessi in forma condizionata al sostegno, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa (di durata minima di un anno, da rinnovare fino alla scadenza del vincolo di destinazione degli investimenti/acquisti finanziati oppure fino al termine della sospensiva) a garanzia della restituzione del sostegno erogato, in caso l'obbligo di versamento del prelievo fosse poi confermato in via definitiva ed il beneficiario stesso non vi ottemperasse.

Dell'esito di tali controlli viene data evidenza (con compilazione di apposita check-list) nel verbale di liquidazione.

Conseguenze dei controlli:

a) La pratica viene respinta qualora ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

- a.1) a seguito della mancata / incompleta / non conforme realizzazione di uno o più degli investimenti / acquisti rispetto a quanto approvato, la domanda di ammodernamento non risulta più tecnicamente idonea e/o congrua a costituire un ammodernamento aziendale tecnicamente ammissibile;
- a. 2) a seguito della mancata / incompleta / non conforme realizzazione di uno o più degli investimenti / acquisti rispetto a quanto approvato, la domanda di ammodernamento non risulta più conforme agli obiettivi della Misura;

b) qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto a) ma a seguito della mancata / incompleta / non conforme realizzazione di uno o più degli investimenti / acquisti rispetto a quanto approvato, la domanda di ammodernamento subisce un ricalcolo del punteggio di priorità tale da porla fuori dalla fase utile della graduatoria, la domanda di ammodernamento medesima non può essere liquidata e viene accantonata; detta pratica potrà essere ripescata e liquidata nel caso di uno scorrimento della graduatoria tale da farla rientrare nella fase utile della graduatoria; decorso inutilmente il termine di validità delle graduatorie, la pratica viene definitivamente respinta.

Applicazione dell'art. 30 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i (ex art 31 reg. CE 1975/2006)

Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), ma l'esito dei controlli porti comunque ad una riduzione della spesa liquidabile, rispetto alla spesa richiesta con la domanda di pagamento, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i (ex art 31 reg. CE 1975/2006), come disciplinate dalla DGR 47-9874 del 20.10.2008 e dalla DGR 28-4053 del 27.06.2012, salvo più gravi conseguenze qualora l'intenzionalità della violazione configuri un illecito di rilevanza penale – si veda a tale proposito il successivo punto 6 -“Disposizioni generali su riduzioni e sanzioni di cui all'art. 30 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i (ex art 31 reg. CE 1975/2006)”.

2.2 bis) In deroga alle disposizioni di cui al soprastante punto 2.2, in riferimento a domande di pagamento per acconti ad avanzamento lavori, le Province, qualora ritengano che le pratiche interessate non presentino particolari elementi di rischio, possono procedere alla erogazione degli acconti sulla base dei soli giustificativi di spesa (fatture quietanzate o accompagnate da liberatoria del fornitore) presentati dei richiedenti, senza ulteriori accertamenti, per un importo pari, al massimo, a quello del contributo spettante per la spesa risultante dai giustificativi medesimi, ferma restando comunque l'effettuazione dei controlli in loco a campione di cui al sottostante punto 2.3.

2.3) Controlli in loco a campione (ai sensi degli art. 25 e 26 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i, ex art. 27 e 28 del Reg. Ce 1975/2006)

Comprende la verifica:

- a) Dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario.
Tale verifica si effettua attraverso il controllo della “tracciabilità del pagamento.
A tale fine il controllore dovrà acquisire dal beneficiario le documentazioni che permettono di tracciare il pagamento effettuato, secondo le modalità indicate nella circolare prot. 18970 del 28

luglio 2008; le modalità di pagamento ammesse sono il bonifico bancario, la ricevuta bancaria e l'assegno non trasferibile (accompagnato da dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore). Di tali documenti dovrà essere acquisita una copia da tenere nella pratica.

Pagamenti in contanti potranno essere ammessi solamente se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- che l'importo del pagamento sia inferiore a 500,00 euro;
- che vi sia la possibilità di verificare direttamente da parte del controllore presso il fornitore che il pagamento sia effettivamente avvenuto.

Qualora a seguito di detto controllo sorgano incertezze relative alla correttezza delle operazioni contabili effettuate dal beneficiario, la Provincia potrà provvedere alla segnalazione del caso alle autorità giudiziarie competenti (Guardia di finanza) per eventuali controlli ulteriori che dette autorità ritenessero opportuno effettuare (anche eseguendo, se necessario, un controllo sull'accuratezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi), disponendo eventualmente la sospensione della erogazione del pagamento per il tempo ritenuto opportuno.

La Provincia terrà conto dell'esito di detti controlli ulteriori nell'assumere la decisione definitiva in merito alla erogazione del pagamento.

- b) Della conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare:

b.1) alle norme sugli appalti pubblici, se pertinenti;

b.2) alle norme comunitarie applicabili all'investimento, come disciplinato dalla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008; le norme citate sono quelle comprese nella tabella inclusa nell'allegato alla DGR medesima. Detta tabella sarà aggiornata qualora vengano successivamente fornite diverse indicazioni a livello nazionale e/o comunitario.

Per "norma applicabile all'investimento" si intende, per ciascun investimento, il complesso delle norme il cui rispetto dipende dall'investimento stesso (ad esempio, le norme sul benessere degli animali allevati si intendono applicabili ai soli fabbricati nei quali viene direttamente praticato l'allevamento – stalle, porcili e simili – e non agli altri fabbricati afferenti al comparto zootecnico, come fienili o ricoveri scorte, per i quali quindi non dovrà essere effettuato alcun accertamento del rispetto di tali norme).

Il controllo del rispetto di tali norme applicabili all'investimento sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- Per gli investimenti edilizi che in base alle vigenti normative di natura urbanistico-edilizia possono essere realizzati soltanto sulla base di permesso di costruire e/o concessione edilizia, rilasciato dal Comune competente previo parere della Azienda Sanitaria Locale (organismo competente a verificare la conformità dell'investimento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene e benessere animale) il controllo sarà effettuato accertando la presenza del permesso di costruire e/o concessione edilizia, rilasciato dal Comune competente previo parere della Azienda Sanitaria Locale, e della conformità dell'investimento realizzato a quanto prescritto da detto permesso di costruire / concessione edilizia;
- Per investimenti diversi da quelli di cui al punto precedente, l'accertamento sarà effettuato dal funzionario autore del controllo in loco a impressione visiva e stima diretta, sulla base di apposita check-list, con funzione anche di verbale, procedendo al rilievo degli elementi visivamente ed immediatamente riscontrabili e procedendo in caso di dubbio alla effettuazione di indagini più approfondite.

A tale fine, qualora il funzionario/istruttore o i funzionari/istruttori provinciali autori del controllo in loco ricavano dal controllo stesso l'impressione del mancato possesso da parte dell'azienda agricola dei requisiti minimi prescritti, con la compilazione del verbale richiederanno al Dirigente responsabile del Settore / Servizio di disporre

l'effettuazione di un accertamento più approfondito. Il Dirigente disporrà il tipo di accertamento approfondito ritenuto necessario, interno (cioè effettuato dallo stesso Settore / Servizio) od esterno (cioè con l'attivazione di altro Ente dotato di competenze di legge specifiche in materia), disponendo altresì la sospensione per il tempo ritenuto opportuno della erogazione del pagamento.

La Provincia terrà conto dell'esito di detti controlli approfonditi nell'assumere la decisione definitiva in merito alla erogazione del pagamento.

Un ulteriore controllo sarà inoltre effettuato attraverso l'acquisizione dei dati dei controlli effettuati nell'ambito della propria attività istituzionale dagli Enti dotati di competenze di legge specifiche in materia (Autorità sanitarie e ambientali). A tale fine valgono le disposizioni in materia di notifica incrociata dei dati dei controlli, di cui al successivo punto 4.

La Provincia deciderà in riferimento alle singole pratiche il peso da attribuire a detti controlli nell'assumere la decisione definitiva in merito alla erogazione del pagamento.

- c) Del motivo di esclusione dal sostegno, previsto dal PSR, in riferimento a condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari.

Come già indicato al precedente punto 2.2, in occasione del controllo in loco, tramite accertamento al casellario giudiziario, sarà verificata la autocertificazione resa dal richiedente (in fase di presentazione della domanda) del fatto di non avere subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari (in tale caso il richiedente non può essere ammesso al sostegno) e di non avere procedimenti in atto per tali reati (in tale caso l'erogazione del sostegno è sospesa fino alla eventuale conclusione favorevole del procedimento in atto per detti reati; qualora tale procedimento non si concluda con esito favorevole nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 i soggetti interessati potranno essere ammessi in forma condizionata al sostegno, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, di durata minima di un anno, da rinnovare fino alla scadenza del vincolo di destinazione degli investimenti/acquisti finanziati a garanzia della restituzione del sostegno erogato, in caso di conclusione sfavorevole del procedimento).

I controlli ad impressione visiva e stima diretta saranno eseguiti sulla base di apposito formulario a compilazione guidata.

Le risultanze di tutti i controlli eseguiti devono essere evidenziate nel verbale di controllo in loco e nella check-list, documenti che rispondono alla funzione di "relazione di controllo" ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i e comprendono le informazioni previste dall'art. 27 medesimo.

- d) per un adeguato numero di voci di spesa, della conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- e) della conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario;
- f) per la Misura 112, della realizzazione del Piano aziendale, con eventuali variazioni ritenute ammissibili dall'Ufficio rispetto alle previsioni iniziali.

Per quanto riguarda i due punti d) ed e) sopra riportati, l'accertamento verrà effettuato, tramite controlli documentali e controlli sul luogo dell'operazione sovvenzionata, verificando:

- l'effettiva realizzazione degli investimenti e l'effettiva presenza in azienda degli investimenti/impianti/macchine/attrezzature per i quali era stato richiesto e concesso il sostegno,

nonché del rispetto dei tempi previsti per la realizzazione/acquisto (comprensivi di eventuali proroghe concesse).

- che gli investimenti corrispondano per ogni aspetto pertinente a quanto approvato con l'ammissione a finanziamento. Le macchine, dove pertinente, devono essere omologate e immatricolate.

I vari controlli sopra citati, da eseguire per adempiere agli obblighi posti dalla norma comunitaria, sono cosa diversa dai controlli che ai sensi della normativa italiana devono essere eseguiti sui documenti che gli Uffici ricevono in forma di "autocertificazione" o di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà". Entrambi i tipi di controlli possono comunque essere eseguiti in concomitanza sugli stessi beneficiari con una percentuale del campione di almeno il 5%.

Il controllo in loco deve essere effettuato prima del pagamento, tranne che per i pagamenti erogati a titolo di anticipo.

L'estrazione del campione per il controllo in loco viene effettuata, ordinariamente una volta al mese, previa un'apposita analisi dei rischi, misura per misura, dall' A.R.P.E.A., sulla base di disposizioni approvate dalla A.R.P.E.A. stessa.

Tale estrazione garantisce che:

- il campione rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013;
- vengano effettuati annualmente controlli in loco su un campione pari almeno al 4% della spesa dichiarata.

L'Universo dell'estrazione è composto da tutte le singole domande di pagamento: domande di acconto e di fine lavori, trasmesse alle Province e che non vengano preventivamente chiuse con esito negativo dall'OD fino alla data dell'estrazione.

Ogni singola domanda di pagamento richiesta dal beneficiario, per poter essere istruita e chiusa con esito positivo (e di conseguenza poter essere liquidata) dovrà essere prima inclusa in un universo sottoposto ad estrazione a campione. Quindi non è possibile inserire in un elenco di liquidazione pratiche non incluse in un universo sottoposto ad estrazione a campione. A tale fine la procedura informatica di gestione delle pratiche e dei pagamenti comprende una apposita funzione di blocco che non permette di chiudere la fase.

L'estrazione avverrà in maniera automatica tramite un apposito programma informatico.

In aggiunta a tale campione, dovranno inoltre essere sottoposti a controllo dalle Province eventuali campioni aggiuntivi richiesti dall'A.R.P.E.A., o da organismi nazionali o comunitari.

Inoltre le Province di propria iniziativa potranno integrare con l'aggiunta di ulteriori pratiche i vari campioni da sottoporre a controllo.

2.4) Controlli ex-post ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.: controllo relativo:

- alla sussistenza dopo il saldo all'aiuto / sostegno dei requisiti e/o delle condizioni che danno diritto all'aiuto / sostegno medesimo;
- al mantenimento dopo il saldo all'aiuto / sostegno degli impegni assunti dal beneficiario;

Sono realizzati controlli ex-post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 29 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. (ex art 30 del Reg CE 1975/2006), o descritti nel programma di sviluppo rurale.

I controlli ex post coprono ogni anno almeno l'1 % della spesa ammissibile per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo. Ai fini della verifica del rispetto della percentuale dell'1% della spesa controllata, sono computati solamente i controlli effettuati nell'anno di estrazione del campione.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

Ogni anno, per ciascuna delle Misure 112, 121 e 311, A.R.P.E.A procede all'estrazione di un campione dell'1% di tutte le pratiche già saldate e che si trovino nel periodo di vincolo di destinazione per gli investimenti finanziati o di vincolo allo svolgimento dell'attività agricola per gli insediamenti che hanno avuto il premio relativo.

La selezione del campione viene predisposta tramite un'apposita analisi dei rischi. Una percentuale compresa tra il 20 ed il 25% del campione è estratta a caso.

Le Province procedono al controllo in azienda per verificare che il beneficiario abbia mantenuto gli impegni assuntisi.

Per l'effettuazione di detto controllo sono previsti una procedura informatica per l'estrazione di campione ed un apposito modello di verbale.

In aggiunta a tale campione, dovranno inoltre essere sottoposti a controllo dalle Province eventuali campioni richiesti dall'A.R.P.E.A. o da organismi nazionali o comunitari.

Inoltre le Province di propria iniziativa potranno integrare con l'aggiunta di ulteriori pratiche i vari campioni da sottoporre a controllo.

I controlli ex-post saranno effettuati, per quanto ritenuto congruo e pertinente dall'Ufficio, ripetendo sulle pratiche estratte i controlli di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3.

I verbali relativi all'estrazione del campione sono tenuti agli atti dalle Province stesse.

2.5) Disposizioni comuni a tutti i controlli:

- Separazione delle funzioni: così come previsto dal manuale procedurale predisposto da ARPEA, i controlli amministrativi sulla domanda di aiuto, i controlli amministrativi sulla domanda di pagamento, i controlli in loco ed i controlli ex-post relativi ad una medesima pratica devono essere effettuati da esecutori diversi. Tutte le attività e i controlli sopra indicati dovranno essere verificati da un funzionario/dirigente di grado superiore che visterà i verbali elaborati e firmerà il provvedimento di ammissione a finanziamento e l'elenco di liquidazione.
- Della visita di controllo in azienda può essere dato un limitato preavviso al beneficiario.
- I requisiti minimi di ammissibilità devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda, tranne nel caso di domande presentate da giovani insediati da meno di 3 anni, nel quale caso il possesso dei requisiti minimi dovrà essere conseguito al massimo entro 3 anni dalla data dell'insediamento.
In tali casi, qualora il controllo a campione venga effettuato prima della scadenza del periodo massimo di 3 anni dalla data dell'insediamento, l'accertamento può essere "di prospettiva", cioè può consistere nella verifica che l'azienda abbia le potenzialità per conseguire i requisiti minimi stessi entro la scadenza del periodo di 3 anni dalla data dell'insediamento.

3) Provvedimenti da adottare in caso di esito sfavorevole dei controlli

i provvedimenti che devono essere adottati in caso di esito sfavorevole dei controlli sono:

- L'incompletezza della pratica (intendendo con il termine "pratica" sia la domanda iniziale di sostegno/contributo o premio di insediamento sia la documentazione successivamente richiesta dall'Ufficio) e la presenza di irregolarità amministrative nella pratica stessa, qualora non sanabili o non sanate dal richiedente su richiesta dell'Ufficio, comportano il decadimento dal beneficio richiesto. La domanda deve essere respinta con provvedimento motivato.
- L'accertamento della mancata realizzazione dell'intervento/insediamento nei termini concessi (con eventuali proroghe) comporta il decadimento dal beneficio richiesto. La domanda deve essere respinta con provvedimento motivato e, ricorrendone il caso, deve essere disposta la restituzione di eventuali anticipi e/o acconti già erogati al beneficiario.
- L'accertamento (sia in fase di "controllo in loco" che di "controllo ex post") del mancato possesso dei requisiti che danno diritto ad accedere all'aiuto / sostegno (professionalità, rispetto delle norme applicabili all'investimento), qualora non sanabili o non sanate dal richiedente su richiesta dell'Ufficio, comporta il decadimento dal beneficio richiesto. La domanda deve essere respinta con provvedimento motivato e, ricorrendone il caso, deve essere disposta la restituzione di eventuali anticipi e/o acconti già erogati al beneficiario.

Nel caso la violazione a una o più norme applicabili all'investimento sia limitata ad una parte degli investimenti realizzati, il decadimento dal sostegno è parziale e riferito solo alla parte interessata, salvo che l'esclusione dal sostegno di tale parte sia di entità tale da determinare una o più delle seguenti conseguenze:

- a seguito del decadimento dal sostegno della parte interessata dalla violazione della/delle norme, la domanda di ammodernamento non risulta più tecnicamente idonea e/o congrua a costituire un ammodernamento aziendale tecnicamente ammissibile;
- a seguito del decadimento dal sostegno della parte interessata dalla violazione della/delle norme, la domanda di ammodernamento non risulta più conforme agli obiettivi della Misura interessata;
- a seguito del decadimento dal sostegno della parte interessata dalla violazione della/delle norme, la domanda di ammodernamento subisce un ricalcolo del punteggio di priorità tale da porla fuori dalla fase utile della graduatoria (in tale ultimo caso la domanda di ammodernamento medesima non può essere liquidata e viene accantonata; detta pratica potrà essere ripescata e liquidata nel caso di uno scorrimento della graduatoria tale da farla rientrare nella fase utile della graduatoria; decorso inutilmente il termine di validità delle graduatorie, la pratica viene definitivamente respinta).
- L'accertamento del mancato mantenimento (successivamente alla erogazione del saldo del sostegno/contributo o premio di insediamento) degli impegni assunti (vincolo di destinazione delle opere e degli acquisti ammessi a contributo; vincolo di permanenza minimo in agricoltura per l'insediamento) comporta il decadimento totale o parziale dal beneficio richiesto. Il sostegno/contributo o premio di insediamento concessi devono essere revocati totalmente o parzialmente (secondo quanto previsto dalle Linee guida e istruzioni operative per l'applicazione delle Misure – DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i e dalla DGR n.28-4053 del 27.06.2012) e conseguentemente deve essere disposta la restituzione totale o parziale di quanto erogato al beneficiario.

Sono in ogni caso fate salve più gravi conseguenze civili o penali ricorrendone il caso in base alle normative nazionali in materia di false dichiarazioni.

4) Notifica incrociata dei dati

E' operante (DGR n. 16-12495 del 18.05.2004) un regime di notifica incrociata dei dati riguardanti i controlli effettuati nelle seguenti materie, secondo le modalità specificate:

12.4.1) Materie riferibili a sanità, igiene e benessere degli animali

La Direzione Regionale XI “Agricoltura” , acquisirà dagli Uffici competenti (Direzione Regionale XX “Sanità”) :

- l'elenco delle aziende agricole, da codesta Direzione (o da organismi dalla stessa funzionalmente dipendenti – Aziende Sanitarie Locali) sottoposte a controlli effettuati nell'ambito della propria attività istituzionale, a carico delle quali non siano state riscontrate delle violazioni nei confronti della normativa riguardante la materia di cui trattasi, cioè che siano accertatamene in regola con la normativa suddetta;
- l'elenco delle aziende agricole che da codesta Direzione, nell'ambito della propria attività istituzionale, siano state sottoposte a controlli con esito non completamente favorevole oppure a carico delle quali siano state emanate prescrizioni di adeguamento.

Gli elenchi sopra citati, via via disponibili ed aggiornati, saranno trasmessi dalla Direzione Regionale XI “Agricoltura” alla Provincia competente per territorio .

I Settori / Servizi Provinciali dell'Agricoltura, nell'effettuazione dei “controlli in loco”, terranno conto dell'esito dei controlli svolti dalla Direzione Regionale XX “Sanità”.

La Direzione Regionale XI “Agricoltura” fornirà alla Direzione Regionale XX “Sanità” i dati dei “controlli in loco” effettuati dagli Uffici dell' Agricoltura delle Province nell'ambito della gestione delle pratiche di cui alle Misure 112 e 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

4.2) Materie riferibili all'ambiente

Ai sensi della L.R. 44/2000 gli adempimenti in tema di gestione e di controllo in materia ambientale rientrano nelle competenze delle Province, così come ai sensi della L.R. 17/99 rientrano nelle competenze delle Province gli adempimenti gestionali in materia di Misure 112 e 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Pertanto, i Settori / Servizi Provinciali Agricoltura concorderanno direttamente con le strutture competenti degli Assessorati Provinciali all'Ambiente le modalità per acquisire i dati relativi alle aziende agricole che dalle strutture medesime siano state sottoposte a controlli effettuati nell'ambito della propria attività istituzionale, direttamente o tramite collaborazione con organismi tecnici appositamente istituiti (Agenzia Regionale Protezione Ambientale, istituita con L.R. n. 60/95 e successive modifiche ed integrazioni).

I Settori / Servizi Provinciali dell'Agricoltura, nell'effettuazione dei “controlli in loco” , terranno conto dell'esito dei controlli svolti dalle strutture competenti degli Assessorati Provinciali all'Ambiente .

Gli Uffici degli Assessorati alla Agricoltura delle Province forniranno direttamente agli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Ambiente i dati dei “controlli in loco” effettuati nell'ambito della gestione delle pratiche di cui alle Misure 112 e 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

5) Introduzione di criteri di rischio nell'estrazione del campione :

In riferimento ai controlli in loco che le Province devono eseguire ai sensi degli art. 27 e 28 del Reg. CE 1975/2009, di seguito si riportano i criteri di rischio individuati e utilizzati al fine dell'estrazione del campione:

1. Importo ammesso a finanziamento;
2. Presenza di più domande da parte dello stesso beneficiario delle misure 112, 121 e 311;
3. Tipologia della domanda di pagamento;

4. Scostamento dal punteggio della graduatoria della domanda iniziale, rispetto a quello istruito dagli OD;
5. Presenza di richiesta di variante (solo per le misure 121 e 311);
6. Importo richiesto in domanda superiore al massimale (solo per le misure 121 e 311).
7. Esistenza a carico del richiedente di accertamenti con esito non pienamente positivo eseguiti dalle autorità competenti in materia di ambiente igiene e benessere animale.

Verrà comunque garantito che nessun richiedente sia escluso a priori dalla possibilità di essere estratto per un controllo in loco. A tale fine, in aggiunta al campione estratto sulla base dei criteri di rischio, verrà estratta a pura casualità almeno una pratica per ciascuna fascia di rischio.

6) Disposizioni generali su riduzioni e sanzioni di cui all'art. 30 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. (ex art. 31 del Reg. CE 1975/2006)

L'ammontare del sostegno da erogare al beneficiario è calcolato sulla base degli importi determinati dall'Ufficio nel corso dei controlli amministrativi effettuati nella fase dell'accertamento finale.

Esaminando la domanda di pagamento (domanda di saldo) presentata dal beneficiario, vengono definiti:

- a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento (importo di spesa e contributo richiesti con la domanda di pagamento a saldo);
- b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento (importo di spesa e contributo determinati dall'Ufficio nel corso dei controlli amministrativi effettuati nella fase degli accertamenti finali sulla domanda di pagamento a saldo, nonché degli eventuali controlli in loco e/o controlli ex post);

In ogni caso, qualora l'esito dei controlli amministrativi, dei controlli in loco e/o dei controlli ex post porti ad una riduzione di oltre il 3 % dell'importo erogabile (lettera b), rispetto all'importo richiesto con la domanda di pagamento (lettera a), ricadente nel campo di applicazione della DGR n. 28-4053 del 27.06.2012, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. (ex art. 31 del Reg. 1975/2006), provvedendo ad applicare all'importo erogabile (di cui alla lettera b) una riduzione pari alla differenza tra i due importi (come disciplinato dalla stessa DGR n. 28-4053 del 27.06.2012), salvo più gravi conseguenze qualora l'intenzionalità della violazione configuri un illecito di rilevanza penale.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Non si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. (ex art.31 del Reg. 1975/2006) qualora la riduzione dell'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, rispetto all'importo richiesto con la domanda di pagamento, sia dovuta ad una o più delle seguenti cause:

- applicazione di tetti e/o limiti massimi di spesa, previsti dalle disposizioni, che impediscano di riconoscere nella loro interezza spese comunque effettuate dal beneficiario;
- applicazione prezzari e/o tariffari, previsti dalle disposizioni, che impediscano di riconoscere nella loro interezza spese comunque effettuate dal beneficiario;
- applicazione di disposizioni di natura tecnica e/o valutazioni di natura tecnica che impediscano di riconoscere nella loro interezza spese comunque effettuate dal beneficiario.

Inoltre non si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. (ex art.31 del Reg. 1975/2006) se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

7) Disposizioni generali sulla effettuazione delle “verifiche in situ”

Ordinariamente nella vita di ciascuna pratica dovranno essere effettuate due “verifiche in situ”, una durante la fase istruttoria (volta ad accertare la congruità tecnica, la necessità per l'azienda e la rispondenza agli obiettivi della Misura della operazione in riferimento alla quale è richiesto il sostegno, nonché la positiva ricaduta economica e/o ambientale della operazione stessa) ed una in fase di accertamento finale (controlli amministrativi sulla domanda di pagamento da effettuare prima della liquidazione del pagamento), tesa a verificare l'effettiva realizzazione, la congruità tecnica e la rispondenza dell'intervento/investimento/insediamento effettuato agli obiettivi ed alle prescrizioni delle Misure ed ai provvedimenti di ammissione al finanziamento adottati.

In riferimento a singole pratiche le Province, con decisione motivata, potranno derogare dall'effettuazione di una di queste due “verifiche in situ”, se ritenuta superflua per fondate ragioni.

Eventuali deroghe alla effettuazione della “verifica in situ” in fase di accertamento finale (controlli amministrativi sulla domanda di pagamento da effettuare prima della liquidazione del pagamento) potranno essere disposte dalla Provincia soltanto in riferimento alle ragioni previste dal Reg. UE 65/2011 art. 24 comma 4.

In ogni caso nella vita di ciascuna pratica dovrà essere effettuata almeno una “verifica in situ”.

8) Disposizioni generali sulla modulistica (check lists, formulari, verbali) da utilizzare

Fino alla predisposizione di specifica modulistica potrà essere utilizzata la corrispondente modulistica utilizzata nel corso della programmazione 2000-2006 in riferimento alle Misure A, B e P.